

Seduta n. 18

COMUNE DI FIRENZE
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/23
CONVOCAZIONE ORDINARIA

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 9.39 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, il Presidente del Consiglio Luca Milani ha avviato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale, il question time dedicato alla trattazione delle domande a risposta immediata presentate dai consiglieri al Sindaco, riportato nello specifico elenco dell'ordine dei lavori

Presenti in aula alle ore 9.00 (ora di convocazione):

Calistri Leonardo - De Biasi Roberto - Draghi Alessandro - Milani Luca - Moro Bundu Antonella - Palagi Dmitrij - Sabatini Massimo - Santarelli Luca -

09:07: Entra in aula il Segretario Generale Giuseppe Ascione

09:18: Entra in aula Albanese Benedetta

09:29: Entra in aula Bettini Alessia

Assume la presidenza Milani Luca

Ora:09:39

Verbale: 308

N.Arg.: 2

QUESTION TIME N.: 2023/00459

OGGETTO: Microcriminalità nella zona dell ex Teatro Comunale

Proponente: Sabatini Massimo

Relatore: Albanese Benedetta

09:38: Interviene Milani Luca

09:39: Interviene Sabatini Massimo

09:40: Entra in aula Asciuti Andrea

09:40: Interviene Albanese Benedetta

09:42: Entrano in aula Cocollini Emanuele, Innocenti Alessandra

09:43: Interviene Sabatini Massimo

09:44: Interviene Milani Luca

09:44: Interviene Sabatini Massimo

ALLEGATO N.1: Question Time n. 2023/00459

QUESTION TIME

Proponente: Massimo Sabatini

Oggetto: microcriminalità nella zona dell'ex Teatro Comunale

Il sottoscritto consigliere Comunale,

COMUNE DI FIRENZE	
20 APR 2023	
Interrogazione N°	Q.T. 459
Interpellanza N°	
Servizio V.C.D.C. F.P. N°	

- Appreso che nella notte fra lunedì 17/4 e martedì 18/4 nella zona compresa tra Viale Fratelli Rosselli e via Montebello si sono verificati nuovamente danneggiamenti alle auto in sosta con la rottura dei finestrini;
- Considerato che il Comitato costituitosi nella zona denuncia nel solo mese di aprile già 13 episodi mentre nel mese di marzo ne conta 33, spesso anche ai danni degli medesimi proprietari di auto che devono sostenere ingenti spese di riparazione;
- Rilevato che i residenti sono esasperati dal perdurare di una situazione di diffusa microcriminalità;
- Visto che già lo scorso settembre 2022 la stampa locale riportava il malessere dei cittadini alle prese anche con lo spaccio di sostanze stupefacenti in via Solferino, ripetuti furti in Corso Italia nonché aggressioni da parte di vere e proprie bande di delinquenti;
- Appreso che l'associazione "Leopolda Viva" ha attivato dallo scorso 11 aprile un servizio di vigilanza privata che prevede tre passaggi periodici in orario notturno per tentare di arginare il degrado e il proliferare di atti criminali nella limitrofa area dell' ex stazione Leopolda;
- Considerato che, nonostante i problemi siano stati posti all'attenzione dell'Assessore alla Sicurezza Urbana Benedetta Albanese, non si sono viste contromisure comunali adatte, a tal punto che anche il Comitato della zona dell'ex Teatro Comunale ha intenzione di attivare un servizio di vigilanza privata

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

- 1) Se e quali provvedimenti sono stati assunti sino ad ora dall'Amministrazione Comunale a tutela dei residenti nella zona dell'ex Teatro Comunale/Via Finiguerra/Leopolda;
- 2) Quali altri e diversi provvedimenti intende avviare, vista la mancanza di risultati;
- 3) Se intende istituire un presidio mobile quotidiano della Polizia Municipale per garantire la sicurezza dei residenti e la tutela dei mezzi in sosta, evitando che i cittadini debbano sostenere la spesa per un servizio di vigilanza privata.

Massimo Sabatini

Ora:09:46

Verbale: 309

N.Arg.: 6

QUESTION TIME N.: 2023/00463

OGGETTO: Famiglie numerose: quali risorse?

Proponente: Asciuti Andrea

Relatore: Bettini Alessia

09:45: Interviene Milani Luca al question time 463 risponde la Vice Sindaca Bettini al posto dell'Assessora Funaro

09:45: Entra in aula Nutini Franco

09:46: Interviene Asciuti Andrea

09:47: Interviene Milani Luca

09:47: Interviene Bettini Alessia

09:48: Interviene Asciuti Andrea

09:48: Entra in aula Giorgetti Fabio

09:49: Interviene Asciuti Andrea

09:49: Interviene Milani Luca

ALLEGATO N.1: Question Time n. 2023/00463

GRUPPO CONSILIARE MISTO

QUESTION TIME

Oggetto: "Famiglie numerose: quali risorse?"

Proponente: Andrea Asciuti

Il Consigliere,

COMUNE DI FIRENZE	
20 APR 2023	
interrogazione N.	Q.T. 463
interpellanza N.	
domanda / C.D.G. / S.C. N.	

Premesso che, come emerge dagli indicatori demografici dell'Istat relativi al 2022, la natalità in Italia è al minimo storico e che la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti (fonte: <https://www.rainews.it/articoli/2023/04/istat-natalita-al-minimo-storico-aumentano-stranieri-c066a129-1030-489a-9d3c-43c56fd0f991.html#:~:text=Meno%20di%207%20neonati%20e,residenti%20in%20meno%20nel%202023&text=La%20natalit%C3%A0%20in%20Italia%20%C3%A8,12%20decessi%20per%201.000%20abitanti>)

Considerato che il Governo Orbán ha deciso di stanziare il 6,2% del Pil del Paese a favore delle politiche familiari e della natalità e che il governo ungherese ha speso circa 3.500 miliardi di fiorini (pari a 9,7 miliardi di euro) nel 2022 (fonte: https://www.corriere.it/esteri/22_agosto_25/ungheria-misure-decise-orban-famiglia-natalita-ed6be77c-2443-11ed-9477-8142972fc587.shtml) mentre l'Italia ha invece stanziato l'1,9 per cento del Pil nel 2022 (fonte: Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, <https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-la-spesa-pubblica-per-la-famiglia>)

interroga il Sindaco e l'assessore competente per sapere

se l'Amministrazione ha risorse sufficienti per supportare le famiglie più in difficoltà e se ha intenzione di attivarsi presso le competenti sedi governative per poter aumentare gli importi destinati alle famiglie più numerose.

Il Consigliere
Andrea Asciuti

Ora:09:50

Verbale: 310

N.Arg.: 7

QUESTION TIME N.: 2023/00464

OGGETTO: Fallimenti annunciati delle politiche speculative e securitarie, come abbondantemente descritto in letteratura scientifica

Proponente: Moro Bundu Antonella

Relatore: Albanese Benedetta

09:50: Interviene Moro Bundu Antonella

09:51: Entra in aula Masi Lorenzo

09:52: Interviene Albanese Benedetta

09:55: Entra in aula Giorgetti Stefano

09:52: Esce dall'aula Cocollini Emanuele

09:55: Interviene Albanese Benedetta

09:55: Entrano in aula Pampaloni Renzo,Bettarini Giovanni

09:56: Entra in aula Sparavigna Laura

09:56: Interviene Milani Luca

09:56: Interviene Albanese Benedetta

09:57: Interviene Milani Luca

09:58: Entra in aula Ruffilli Mirco

09:57: Interviene Moro Bundu Antonella

09:59: Entrano in aula Bianchi Donata,Piccioli Massimiliano

ALLEGATO N.1: Question Time n. 2023/00464

Question Time

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetto proponente: Antonella Bundu

COMUNE DI FIRENZE
20 APR 2023
Interruzione N. Q.T. 464
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./P.S. N. _____

Oggetto: fallimenti annunciati delle politiche speculative e securitarie, come abbondantemente descritto in letteratura scientifica

La sottoscritta consigliera,

Premesso quanto alla rassegna della stampa locale del giorno 20 aprile 2023, dove:

La Repubblica Firenze titola:

- "Sui camici dei medici body cam anti-aggressioni - "Paura tra i medici molti abbandonano le guardie di notte" e poi "La Regione pensa a body cam da mettere sui camici";
- "Nardella: "Furti nelle auto un'associazione a delinquere" - Auto danneggiate Nardella: "Una rete di criminali" e quindi "Intervista - Una residente "Quattro furti in un anno vivere qui è diventato pericoloso";
- "Il Giardino dell'Iris devastato dai vandali distrutte cento piante - Vandali al Giardino dell'Iris distrutte centinaia di piante";

Il Corriere Fiorentino ricorda anche "Stanze singole per studenti e lavoratori sempre più care Ed è sparita la bassa stagione - Camere per studenti e giovani lavoratori, gli affitti crescono ancora (e addio bassa stagione" , come pure "Agriturismi, stop all'espansione La Consulta bocchia la Regione", (forse aprendo nuovi spazi al B&B cittadino?);

La Nazione Firenze ospita quindi il Professor Rogari che scrive lucidamente de "La violenza sdoganata - Se la società sdogana ormai ogni violenza", ma riporta anche "Auto sfondate, arrivano i vigilantes - L'incubo delle auto spaccate. A Porta al Prato i residenti assoldano la vigilanza privata", come pure "San Donnino. Incubo baby bulli. Furti e molestie, sos residenti. La politica: «Subito più controlli»", ma la rassicurazione arriva con lo spostamento del problema, ovvero "La promessa dell'assessore Funaro «I ragazzi verranno presto trasferiti»";

Riporta quindi la stessa anche notizie positive, quali le storie di riscatto de "Fare il cenciaiolo è una rinascita", come pure "I nuovi muratori? Anche gli immigrati", ma per ritornare poi al destino cinico e

baro che ci ricorda che paghiamo una apposita società, con relative poltrone, ma "Case sfitte da ristrutturare. La mancanza di fondi ne tiene vuote oltre 500", dovendoci pertanto rassegnare a che qualche "povero" dorma nelle baracche nonostante magari abbia un modesto lavoro;

Il Tirreno Firenze scrive invece che "Una baby gang sfascia il giardino a villa Stibbert", per cambiare zona e banda, per poi richiamare ancora "Ondata di spaccate e furti sulle auto in sosta «Opera di un gruppo, serve un presidio h24»;

Ricordato, tra i troppi possibili esempi, che l'epidemia di telecamere, sia quella fisica operata sul territorio, che quella instillata nell'opinione pubblica, che le richiedono ormai come un feticcio urbano (cit.), non ha portato ad alcuna diminuzione né dei crimini, né dei reati minori, né delle violazioni amministrative

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

1. se non reputino che il loro modello di polizia e controllo del territorio sia miseramente fallito, non per colpa degli operatori, ma per precisa incapacità politica e amministrativa di chi decide le politiche di sicurezza;
2. se non reputino che il "loro" modello di comunità, fatta di turisti più che di residenti, non offra sufficiente controllo sociale, oltre ad avere una tolleranza complice in nome del business;
3. se non sia in particolare completamente trascurata ogni politica sociale nei confronti degli adolescenti (anche considerando banalmente che gli spazi all'aperto concepiti per loro sono quasi nulli, rispetto alle esigenze dei bambini e degli adulti).

La consigliera, Antonella Bundu

Ora:09:59

Verbale: 311

N.Arg.: 8

QUESTION TIME N.: 2023/00465

OGGETTO: Rinnovo della convenzione per la concessione dello Stadio Franchi. Quanto intende far pagare il Comune alla Fiorentina?

Proponente: De Blasi Roberto Masi Lorenzo

Relatore: Bettini Alessia

09:59: Interviene Milani Luca

09:59: Interviene De Blasi Roberto

10:00: Entra in aula Tani Luca

10:00: Interviene Milani Luca

10:01: Interviene Bettini Alessia

10:01: Entrano in aula Bussolin Federico, Perini Letizia

10:01: Interviene De Blasi Roberto

10:01: Entra in aula Armentano Nicola

ALLEGATO N.1: Question Time n. 2023/00465

Movimento 5 Stelle

COMUNE DI FIRENZE
20 APR 2023
Interrogazione N. Q.T. 465
Interpellanze N. _____

QUESTION TIME

Al Presidente del
Consiglio Comunale di Firenze

Data: 20/04/2023

Richiedenti: Roberto De Blasi e Lorenzo Masi

Oggetto: Rinnovo della convenzione per la concessione dello Stadio Franchi. Quanto intende far pagare il Comune alla Fiorentina?

I sottoscritti Consiglieri comunali,

PREMESSO CHE

Negli ultimi giorni sulla stampa locale sono apparsi numerosi articoli dedicati alla diatriba in corso tra Comune di Firenze e ACF Fiorentina relativamente sia alle sede di gioco alternativa allo Stadio Franchi che dovrà essere individuata dall'A.C. in vista del rifacimento dello Stadio, sia per l'ammontare del canone di convenzione che la società sportiva dovrà pagare al Comune per il periodo maggio 2023-maggio 2024;

RILEVATO CHE

L'importo annuale, riportato a mezzo stampa, a carico attualmente della ACF Fiorentina ammonta a circa 900 mila euro ma il direttore generale della società sportiva Joe Barone ha più volte dichiarato pubblicamente di non essere intenzionato a pagare la stessa cifra anche per il periodo maggio 2023-maggio 2024, perché ritenuta troppo elevata;

DATO ATTO CHE

Tra le motivazioni addotte dal dg Barone per uno sconto di oltre la metà dell'importo attualmente corrisposto dalla Fiorentina al Comune di Firenze vi sono la prossima chiusura della curva Ferrovia, con relativa perdita di un numero considerevoli di posti occupati e quindi di soggetti paganti;

CONSIDERATO CHE

Ad oggi nessuna indicazione è pervenuta da parte dell'Amministrazione Comunale, né riguardo all'importo da pagare per il periodo maggio 2023-maggio 2024 né per quello dal 2026-2027, a seguito cioè della conclusione dei lavori di rifacimento dello Stadio Franchi;

DATO ATTO CHE

Mancano solo dieci giorni alla fine del mese di aprile e che quindi occorre una decisione urgente ed immediata da parte del Comune relativamente alla richiesta legittima della società sportiva di conoscere l'importo dovuto;

SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA:

1. Di rendere noto l'importo che il Comune di Firenze intende far pagare ad ACF Fiorentina quale canone annuale di concessione dello Stadio Franchi per il periodo maggio 2023-maggio 2024;
2. Quale cifra verrà stabilita dall'A.C. a carico di ACF Fiorentina successivamente al restyling dello Stadio Franchi e quindi dal 2026-2027.

I consiglieri

Roberto De Blasi

Lorenzo Masi

Ora:10:02

Verbale: 312

N.Arg.: 9

QUESTION TIME N.: 2023/00466

OGGETTO: Tramvia in sotterranea, la monorotaia dei Simpson, la Schwebbahn di Wuppertal, altro?

Proponente: Draghi Alessandro Emanuele Cellai Jacopo

Relatore: Giorgetti Stefano

10:02: Interviene Milani Luca

10:03: Interviene Draghi Alessandro

10:04: Escono dall'aula Bussolin Federico, Tani Luca

10:04: Interviene Milani Luca

10:04: Entra in aula Fratini Massimo

10:04: Interviene Giorgetti Stefano

10:07: Entrano in aula Pastorelli Francesco, Cocollini Emanuele

10:07: Interviene Giorgetti Stefano

10:07: Interviene Milani Luca

10:08: Interviene Draghi Alessandro

10:09: Interviene Milani Luca

10:09: Entra in aula Cellai Jacopo

ALLEGATO N.1: Question Time n. 2023/00466



COMUNE DI
FIRENZE

COMUNE DI FIRENZE
20 APR 2023
Intercor. azionis N. A.T. 466
Interpellanza N. _____
C.L.G./C.S. N. _____

ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 312

GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA

QUESTION TIME

Proponenti: Alessandro Draghi, Jacopo Cellai

Oggetto: tramvia in sotterranea, la monorotaia dei Simpson, la Schwebbahn di Wuppertal, altro?

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

APPRESO dalla stampa che il Governatore della Regione Toscana ha proposto:

- che la tramvia T1 sia prolungata da Careggi al Meyer
- che la tramvia dalla Stazione verso Bagno a Ripoli sia costruita in sotterranea sotto il Centro;

RICORDATO che in Marzo all'assessore Del Re sono state revocate le deleghe perché aveva riproposto il passaggio della tramvia in Piazza Duomo;

APPRESO inoltre che il Sindaco Nardella ha confermato i progetti in essere: la V.a.c.s. e la linea 3 della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli, e che quindi al momento non prende in considerazione la proposta del Governatore della Regione Toscana;

DATO che a Wuppertal, una città tedesca della Ruhr, esiste la Schwebbahn, una tramvia sospesa, dove i convogli viaggiano appesi ad una rotaia dal tetto e transitano ad un quota elevata rispetto alla strada;

RICHIAMATO infine un famoso episodio del celebre cartone animato "I Simpson" in cui nella città di Springfield viene costruita "la monorotaia";

RITENUTO necessario capire le politiche sulla mobilità del Pd, che al momento amministra, sia la Regione Toscana che la Città di Firenze e la Città Metropolitana

INTERROGANO IL SINDACO PER SAPERE

- 1) chi decide all'interno del Partito Democratico le politiche sulla mobilità a Firenze;
- 2) se in futuro è ipotizzabile il passaggio della tramvia al Duomo, in Via Martelli e se si in superficie o in sotterranea;
- 3) se ha mai preso in considerazione di realizzare una Schwebbahn o una monorotaia.

Alessandro Draghi

Jacopo Cellai

Firenze, 20 aprile 2023

Ora:10:09

Verbale: 313

N.Arg.: 3

QUESTION TIME N.: 2023/00460

OGGETTO: Multiutility: se fosse cane, bau. Se fosse gatto, miao. Se fosse tardi, ciao

Proponente: Palagi Dmitrij

Relatore: Bettarini Giovanni

10:09: Interviene Palagi Dmitrij

10:11: Interviene Milani Luca

10:12: Entra in aula Guccione Cosimo

10:11: Interviene Bettarini Giovanni

10:13: Entra in aula Di Puccio Stefano

10:14: Interviene Milani Luca

10:14: Interviene Guccione Cosimo

10:14: Interviene Bettarini Giovanni

10:15: Interviene Palagi Dmitrij

10:15: Entra in aula Dardano Mimma

10:16: Interviene Milani Luca

ALLEGATO N.1: Question Time n. 2023/00460

Question time

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetto proponente: Dmitrij Palagi

Oggetto: Multiutility: "se fosse cane, bau. Se fosse gatto, miao. Se fosse tardi, ciao"

COMUNE DI FIRENZE	
20 APR 2023	
INTERROGAZIONE N.	Q.T. 460
INTERROGATO N.	
INTERROGATORE N.	

Il sottoscritto consigliere,

Letta su *il Tirreno* del 19 aprile 2023 l'intervista al Segretario regionale del Partito Democratico della Toscana (*Multiutility. Dal Pd arriva lo stop allo sbarco della holding in Borsa*):

- «La quotazione in Borsa della nuova società va discussa in maniera laica e trasparente: parliamo di servizi pubblici essenziali per la collettività, come l'acqua per esempio. Credo serva aprire da subito una discussione profonda sul tema del finanziamento valutando anche altre opzioni»;
- «In questi anni il dibattito sulla Multiutility è avvenuto quasi esclusivamente nel perimetro degli amministratori locali. Adesso c'è un partito che ha l'ambizione di dare il suo contributo decisivo rispetto alle scelte strategiche per le nostre comunità»;

Richiamata la seduta della Commissione Controllo Enti Partecipati dell'11 aprile 2023, in cui sono stati auditi i vertici aziendali di Alia S.p.A., che non hanno saputo dare risposte chiare e precise su:

- Eventuali accordi separati fatti dalla stessa Alia S.p.A. con i soggetti pubblici soci di Publiservizi S.p.A., in merito alle azioni di Acque S.p.A. e di Toscana Energia S.p.A. da conferire all'interno della cosiddetta "operazione Multiutility della Toscana", in cui è prevista la fusione di Publiservizi S.p.A., Acqua Toscana Sp.A. e Consiag S.p.A, per incorporazione in Alia S.p.A.;
- Il contenuto dei succitati eventuali accordi, a proposito di voci che vorrebbero si fosse data la possibilità ai soci pubblici di Publiservizi S.p.A. di poter riacquistare, dopo la fusione, le proprie quote di partecipazioni in Toscana Energia e Acque;
- Le possibili conseguenze delle posizioni di Italgas S.p.A., come socio privato di Toscana Energia (per il 50,66%), in merito ai passi preventivi previsti all'interno della cosiddetta "operazione Multiutility della Toscana", richiamati anche in seguito nella narrativa;

Ricordato come in Consiglio comunale e nelle sedute delle Commissioni lo scrivente gruppo consiliare avesse richiesto – senza esito – precise rassicurazioni sul quadro delle partecipazioni indirette coinvolte dalla cosiddetta "operazione Multiutility della Toscana";

Considerato come la proposta di deliberazione DPC/2023/00008, avente per oggetto *Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*, approvata dal Consiglio comunale nella

seduta del 29 marzo 2023, ribadisse nell'allegato A1 (sezione strategica del DUP) come per il governo e la maggioranza di Palazzo Vecchio:

- «La sfida è dare vita ad un grande soggetto industriale di dimensioni analoghe a quelle dei grandi gruppi nazionali, dal dimensionamento ottimale anche per dialogare con il mercato dei capitali attraverso la quotazione in Borsa, con maggiore capacità finanziaria in relazione all'equity e capace di un maggior potere contrattuale per dotare i cittadini di un soggetto in grado di competere con le realtà più avanzate del Paese» (p. 82);
- «Come stabilito nella deliberazione di approvazione della fusione e del progetto Multiutility, successivamente alla costituzione della HoldCo, è previsto che si proceda alla quotazione in Borsa di Alia Spa» (p. 83);

Considerato come la deliberazione n. DC/2022/00049 (proposta n. DPC/2022/00055), avente per oggetto *Delibera quadro di approvazione dell'operazione MultiUtility. Approvazione nuovo statuto in Alia Servizi Ambientali spa. Conferimento di Toscana Energia spa in Alia Servizi Ambientali Spa. Approvazione aumento di capitale di Alia Servizi Ambientali spa riservato, rispettivamente, al Comune di Firenze per il conferimento di Toscana Energia spa e al Comune di Pistoia per il conferimento di Publiacqua spa. Approvazione Fusione per incorporazione di Consiag S.p.A., Acqua Toscana S.p.A. e Publiservizi S.p.A. in Alia Servizi Ambientali S.p.A. Approvazione patto parasociale tra soci pubblici. Approvazione aumento di capitale*, approvata durante la seduta consiliare del 19 ottobre 2022, prevedesse:

- Come operazioni preliminari a tutto il progetto della cosiddetta Multiutility della Toscana il conferimento ad ALIA delle partecipazioni in Toscana Energia S.p.A. del Comune di Firenze e di quelle di Publiacqua S.p.A. da parte del Comune di Firenze;
- Di «indirizzare tutti gli attori coinvolti ad approfondire e proporre le migliori soluzioni atte a coniugare il controllo pubblico e la capacità industriale degli operatori economici di attrarre risorse finanziarie, anche attraverso il mercato dei capitali e la quotazione in Borsa», con diversi altri passaggi dedicati a questo ultimo aspetto;

Ricordata la discussione attorno alla mozione 2023/00075, avente per oggetto *Ritornare sui passi falsi della Multiutility*, respinta dal Consiglio comunale durante la seduta del 6 febbraio 2023, con alcuni interventi del gruppo del Partito Democratico che sottolineavano come "non fosse possibile tornare indietro rispetto a decisioni già prese";

INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE

Se ALIA ha stipulato accordi con altri Comuni (come Empoli e Pistoia) rispetto alla possibilità di tornare in possesso di partecipazioni conferite all'interno della cosiddetta "operazione Multiutility della Toscana");

Se i succitati accordi e la posizione di Italgas richiamata in narrativa di fatto non compromettano uno dei due passaggi preventivi previsti nella cosiddetta "operazione Multiutility della Toscana";

Se Alia S.p.A. abbia aperto dei contenziosi in merito al tema dei dividendi, rispetto a partecipazioni in società coinvolte direttamente o indirettamente nella cosiddetta "operazione Multiutility della Toscana";

Se il Comune di Firenze ritiene possibile evitare la quotazione in borsa della cosiddetta "Multiutility della Toscana".

Il consigliere,

Dmitrij Palagi

La consigliera, Antonella Bundu

Ora:10:16

Verbale: 314

N.Arg.: 4

QUESTION TIME N.: 2023/00461

OGGETTO: Canottieri fiorentini a rischio chiusura. Cosa intende fare il Comune?

Proponente: Masi Lorenzo De Blasi Roberto

Relatore: Guccione Cosimo

10:16: Interviene Masi Lorenzo

10:18: Interviene Milani Luca

10:18: Interviene Guccione Cosimo

10:18: Entra in aula Bocci Ubaldo

10:19: Esce dall'aula Nutini Franco

10:20: Interviene Milani Luca

10:20: Interviene Masi Lorenzo

ALLEGATO N.1: Question Time n. 2023/00461



LIBRATO N°	1
DOCUMENTO N°	314

Movimento 5 Stelle

COMUNE DI FIRENZE
20 APR 2023
QUESTION TIME
Indirizzo, sezione M. Q. 5. 461
Interpellanze N. _____
Procedura / G.D.G./R.D. N. _____

Al Presidente del
Consiglio Comunale di Firenze

Data: 19/04/2023

Richiedenti: Lorenzo Masi e Roberto De Blasi

Oggetto: Canottieri fiorentini a rischio chiusura. Cosa intende fare il Comune?

I sottoscritti Consiglieri comunali,

PREMESSO CHE

In data 19 aprile 2023 sul quotidiano "Corriere Fiorentino" è apparso un articolo che denuncia il rischio chiusura paventato dal Presidente Giancarlo Fianchisti della società storica fiorentina, nata nel 1934, denominata Canottieri Comunali Firenze e ubicata in Lungarno Ferrucci, a seguito della sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche che ha intimato la società di pagare alla Regione Toscana una multa pari a 350.000,00 euro;

RILEVATO CHE

La vicenda del contenzioso, così come descritta dal Presidente Fianchisti nell'articolo di cui in premessa, risale al 1998 quando il Provveditorato opere pubbliche che allora aveva competenza sul fiume Arno avanzò il dubbio che la sede dei Canottieri riducesse il deflusso delle acque del fiume e, per questo motivo, la questione delle concessione della sede fu messa in stand by in attesa che venissero fatti studi specifici sul caso;

DATO ATTO CHE

Sono trascorsi oltre 22 anni, e precisamente dal 1998 al 2020, anno di effettuazione dello studio di cui sopra, durante i quali la società dei Canottieri Comunali non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte degli enti preposti circa il dovuto pagamento della concessione;

CONSIDERATO CHE

La Regione Toscana ha avanzato una richiesta iniziale di pagamento della concessione pari a 600 mila euro, mentre il Presidente della Canottieri sostiene di essere sì disponibile a pagare ma per una somma congrua che tenga conto dei ritardi imputabili agli enti pubblici preposti a effettuare lo studio di fattibilità e non alla società Canottieri e del mancato rinnovo della concessione non dipendente dalla volontà della società stessa;

VALUTATO CHE

La multa inflitta di 350.000,00 euro si riferisce al solo periodo 2001-2012, motivo per cui l'importo finale potrebbe essere superiore a quanto denunciato dalla società sportiva;

DATO ATTO

- della disponibilità evidenziata dalla Regione Toscana di affrontare in maniera collaborativa il contenzioso in essere, così da trovare una soluzione positiva all'annosa questione di cui in oggetto;
- della competenza del Comune di Firenze per quanto riguarda la conformità edilizia delle strutture di Lungarno Ferrucci;

SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA:

1. se e come il Comune intende dirimere la questione della concessione alla società Canottieri Comunali Firenze;
2. se l'Amministrazione si rende disponibile intercedere con la Regione Toscana e gli enti preposti al fine di trovare una soluzione condivisa e sostenibile relativa all'importo della multa da pagare, così da scongiurare la chiusura della società sportiva.

I consiglieri

Lorenzo Masi

Roberto De Blasi

Ora:10:21

Verbale: 315

N.Arg.: 5

QUESTION TIME N.: 2023/00462

OGGETTO: Sfratto moschea piazza dei Ciompi

Proponente: Cellai Jacopo Draghi Alessandro Emanuele

Relatore: Bettini Alessia

10:21: Interviene Milani Luca al question time 462 risponde la Vicesindaca Bettini al posto dell'Assessora Funaro

10:21: Esce dall'aula Bocci Ubaldo

10:21: Interviene Cellai Jacopo

10:22: Interviene Milani Luca

10:22: Interviene Bettini Alessia

10:23: Interviene Cellai Jacopo

10:23: Entra in aula Meucci Elisabetta

10:24: Interviene Milani Luca

ALLEGATO N.1: Question Time n. 2023/00462

ALLEGATO N°...1...
ARGOMENTO N°...462...



GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA

QUESTION TIME

Proponenti: Jacopo Cellai, Alessandro Draghi

Oggetto: sfratto moschea piazza dei Ciampi

COMUNE DI FIRENZE	
20 APR 2023	
Interrogazione N°	Q.T. 462
Interpellanza N°	
Mozioni / O.P.G. N°	

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

- Preso atto che lo sfratto della moschea di piazza dei Ciampi già fissato per lo scorso 16 dicembre è stato rinviato al prossimo 27 aprile pv:
- Appreso da alcuni organi di stampa che in ordine cronologico per la comunità islamica sarebbe stato individuato come nuovo centro di preghiera l'ex cinema Colonna (i locali ex Banca Toscana proposti dall'Amministrazione Comunale sarebbero stati rifiutati, perché ritenuti non sufficientemente ampi) ed anche l'ex cinema Fulgor, come seconda opzione

INTERROGANO IL SINDACO PER SAPERE

-Se sono previste proroghe allo sfratto programmato per il 27 aprile pv:

-Se corrisponde al vero la notizia secondo la quale, la comunità islamica si trasferirà all'ex cinema Colonna ubicato sul Lungarno Ferrucci o all'ex cinema Fulgor di via Maso Finiguerra o se l'Amministrazione Comunale sia al corrente di ulteriori destinazioni possibili e se ne abbia suggerite alla comunità islamica e, in caso affermativo, quali.

Jacopo Cellai

Alessandro Draghi

Firenze, 19 aprile 2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 10.25 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, si è riunito il Consiglio Comunale per decisione del Presidente del Consiglio Luca Milani, ai sensi della normativa vigente, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno. Assume la Presidenza Luca Milani, assistito dal Segretario Generale del Comune Giuseppe Ascione.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 25 consiglieri.

10:25: Appello, presenti: Armentano Nicola, Asciti Andrea, Bianchi Donata, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sabatini Massimo, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

Risultano altresì presenti gli Assessori: Albanese Benedetta, Bettarini Giovanni, Bettini Alessia, Giorgetti Stefano, Guccione Cosimo, Meucci Elisabetta

Il Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

10:27: Interviene Milani Luca

10:28: Esce dall'aula Guccione Cosimo

Ora:10:28

Verbale: 316

N.Arg.: 11

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2023/00471

OGGETTO: Domanda d'attualità del consigliere Alessandro Draghi: "Ospiti minori della struttura d'accoglienza a San Donnino". Relatore Vice Sindaco Alessia Bettini

10:28: Interviene Draghi Alessandro

10:29: Interviene Milani Luca risponda la Vicesindaca Bettini al posto dell'Assessora Funaro

10:29: Interviene Bettini Alessia

10:30: Interviene Milani Luca

10:30: Interviene Draghi Alessandro

10:30: Entra in aula Nutini Franco

ALLEGATO N.1: Domanda d'attualità n. 2023/00471

21/04 h 00:44

ALLEGATO N°	1
ARGOMENTO N°	316

DOMANDA DI ATTUALITÀ

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

COMUNE DI FIRENZE	
24/4/23	
Interrogazione N.	
Interpellanza N.	DAT 471
Mozione / O.P.G./RIS. N.	

Oggetto: *ospiti minori della struttura d'accoglienza a San Donnino*

Data: 21 Aprile 2023

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

APPRESO da un articolo della Nazione del 20 Aprile 2023 dal titolo: "la promessa dell'assessore Funaro – i ragazzi verranno presto trasferiti" dal quale si evince che nella frazione San Donnino del Comune di Campi Bisenzio esiste una struttura di proprietà delle suore del Sacro Cuore, gestita da una cooperativa; in tale struttura sono ospitati giovani minorenni in carico al Servizio sociale del Comune di Firenze;

RISCONTRATI i disagi denunciati dalla popolazione che lamentano episodi di bullismo, molestie e di microcriminalità causati dagli ospiti della struttura;

DOMANDA AL SINDACO

- quanti sono gli ospiti al momento presenti
- quando e dove saranno spostati

Firenze, 21 Aprile 2023

Ora:10:31

Verbale: 317

N.Arg.: 11

COMUNICAZIONE N.: 2023/00456

OGGETTO: Comunicazione della consigliera Bianchi su: "Portare un segnale di solidarietà alla comunità Saharawi

10:31: Interviene Milani Luca

10:31: Interviene Bianchi Donata

10:34: Entra in aula Tani Luca

Ora:10:34

Verbale: 318

N.Arg.: 11

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2023/00472

OGGETTO: Domanda di attualità del consigliere Palagi su: "San Donnino e Comune di Firenze, le istituzioni in campagna elettorale?" - Rel. Vice Sindaco Bettini

10:34: Interviene Milani Luca risponde la Vicesindaca Bettini al posto dell'Assessora Funaro

10:34: Interviene Palagi Dmitrij

10:35: Entra in aula Bussolin Federico

10:35: Interviene Bettini Alessia

10:37: Interviene Milani Luca

10:37: Interviene Palagi Dmitrij

10:39: Interviene Milani Luca

ALLEGATO N.1: Domanda d'attualità n. 2023/00472

COMUNE DI FIRENZE	
24/4/23	
Interrogazione N.	
Interpellanza N.	
Mozione / O.D. R.A.P.S. N.	DAT 472

Domanda di attualità

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetto proponente: Dmitrij Palagi

Oggetto: San Donnino e Comune di Firenze, le istituzioni in campagna elettorale?

Il sottoscritto consigliere,

Letto su *la Nazione Firenze* del 25 aprile 2023 l'articolo *San Donnino cattura l'attenzione della politica: «a San Donnino non c'è soltanto il problema sicurezza legato agli ospiti del centro di accoglienza gestito dalla cooperativa Il Girasole in convenzione con la prefettura»;*

Letto su *la Nazione Firenze* del 20 aprile 2023 l'articolo *San Donnino. Incubo baby bulli. Furti e molestie, sos residente. La politica: «Subito più controlli»:*

- «Abitanti e commercianti sono, infatti, esasperati per i troppi episodi di criminalità connessi alla presenza degli ospiti del centro di accoglienza situato nell'immobile di proprietà delle Suore Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano e gestito dalla cooperativa Il Girasole in convenzione con la prefettura, struttura che si trova a fianco della chiesa della frazione»;

Letto su *la Nazione Firenze* del 20 aprile 2023 l'articolo *La promessa dell'assessore Funaro. «I ragazzi verranno presto trasferiti»:*

- «A inquadrare il caso è l'assessore al welfare di Palazzo Vecchio Sara Funaro che sta seguendo l'evoluzione delle dinamiche del centro. È proprio la responsabile del sociale del Comune di Firenze a sottolineare l'imminente soluzione della vicenda»;
- «"Abbiamo seguito la situazione insieme ai gestori e alla prefettura e io stessa ho parlato con il candidato del Pd Fabbri – spiega Funaro – Quanto prima i ragazzi più 'difficili' attualmente ospitati della struttura verranno spostati in centro con contesti ad hoc per poterli seguire meglio. Nelle settimane successive trasferimento gradualmente anche gli altri minori in modo da risolvere definitivamente il problema di San Donnino"»;

Ricordato come nel Comune di Campi Bisenzio:

- «A seguito dell'efficacia delle dimissioni del Sindaco Emiliano Fossi, il Prefetto di Firenze, con proprio decreto, ha sospeso il Consiglio Comunale, nominando contestualmente, in data 17 agosto 2022, il Commissario prefettizio nella persona del Viceprefetto Vicario Grazia La Fauci e i Sub Commissari dott. Mattia Capecchi, Viceprefetto Aggiunto e dott. Calogero Ragusa, dirigente di seconda fascia Area 1»;
- «In data 31 agosto 2022 il Presidente della Repubblica ha adottato il decreto di scioglimento del Consiglio del Comune di Campi Bisenzio e nominato la Dott.ssa Grazia La Fauci Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari»;
- «Il Commissario ha il compito di amministrare l'Ente fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge. Il Commissario eser-

cita le attribuzioni conferitegli con il decreto che lo ha nominato ed unisce in sé tutti i poteri degli organi del Comune: Sindaco, Giunta e Consiglio comunale»;

Evidenziato come il tema della sicurezza sia di stretta attualità per tutto il territorio metropolitano e per quello specifico comunale di Firenze;

Sottolineata l'importanza di affrontare tematiche dal forte valore sociale senza strumentalizzazioni;

Considerato come la tutela del pluralismo e il principio di imparzialità siano riferimenti imprescindibili anche oltre a quanto definito strettamente dal quadro normativo vigente;

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

Se si stia prevedendo di spostare sul territorio comunale fiorentino una parte delle persone attualmente ospitate a San Donnino;

Se si stia seguendo la logica di "spostare i problemi" per affrontare quanto richiamato in narrativa;

Perché il Comune di Firenze si relazioni con un candidato Sindaco del Comune di Campi Bisenzio, senza fare lo stesso con gli altri, o senza limitarsi a un confronto con la figura prefettizia competente.

Il consigliere,
Dmitrij Palagi

Ora:10:39

Verbale: 319

N.Arg.: 11

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2023/00473

OGGETTO: Domanda di attualità della consigliera Bundu su: "chiudere Casapound ora e ovunque" - Rel. Ass. Albanese

10:39: Interviene Moro Bundu Antonella

10:40: Interviene Milani Luca

10:40: Interviene Albanese Benedetta

10:41: Esce dall'aula Cocollini Emanuele

10:43: Interviene Milani Luca

10:43: Interviene Moro Bundu Antonella

ALLEGATO N.1: Domanda d'attualità n. 2023/00473

Domanda di Attualità

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetto proponente: Antonella Bundu

Oggetto: chiudere Casapound ora e ovunque

La sottoscritta consigliera,

COMUNE DI FIRENZE	
27/4/23	
Interrogazione N.	
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G. / RIS. N.	DAI 473

Letto su La Nazione Firenze, 26.04.2023 *Casapound, sede in bilico, c'è troppa tensione e i residenti chiedono di fare i bagagli* in riferimento alla presenza dei neofascisti in uno stabile di Via Gaddi, affittato a Casapound come organizzazione "culturale"

Ricordati gli atti votati in Consiglio contro la presenza di sedi di estrema destra e neofasciste sul territorio fiorentino

Ricordate le proteste e le dichiarazioni sulla necessità di chiudere le sedi di Casapound fatte da ANPI, Firenze Antifascista e dal Presidente del Quartiere 4

Ricordato come Firenze ha visto una strage fascista compiuta da un militante di Casapound, L'ennesima conferma della necessità di non sottovalutare il ruolo regressivo ed eversivo che ricopre l'ideologia di una destra fascista o neofascista

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

Se le sedi che ospitano formazioni come quelle di Casapound e in particolare la sede in narrativa, siano fra i temi affrontati negli incontri in prefettura del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Se abbia preso contatto con la proprietà dello stabile per esprimere perplessità sull'opportunità di affittare i locali a una formazione come Casapound, e se sì quale sia stato l'esito

La consigliera,
Antonella Bundu

Ora:10:45

Verbale: 320

N.Arg.: 12

COMUNICAZIONE N.: 2023/00457

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Asciuti su: "L'AIFA decide di rendere gratuita la pillola anticoncezionale, una decisione contro il futuro del popolo italiano"

10:45: Interviene Milani Luca

10:45: Interviene Asciuti Andrea

10:47: Esce dall'aula Moro Bundu Antonella

10:48: Esce dall'aula Asciuti Andrea

Ora:10:50

Verbale: 321

N.Arg.: 11

COMUNICAZIONE N.: 2023/00474

OGGETTO: Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per ricordare la cerimonia odierna in piazza Indipendenza per l'annessione della Toscana al Regno d'Italia.

10:50: Interviene Milani Luca Il Gonfalone del Comune di Firenze sarà presente oggi in Piazza Indipendenza per ricordare l'annessione della Toscana al Regno d'Italia avvenuta il 27 aprile 1859. La seduta oggi del Consiglio comunale impedisce la partecipazione degli amministratori comunali alla cerimonia che celebra la festa dell'indipendenza Toscana.

Ora:10:50

Verbale: 322

N.Arg.: 13

DELIBERAZIONE N.: DPC/2023/00020

OGGETTO: Approvazione rendiconto esercizio 2022 e recepimento deliberazione n.128/2022 Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana

Soggetto/i proponente/i: Giovanni Bettarini

Ufficio Proponente: DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Parere Commissioni/CdQ: Commissione Consiliare 1 (Favorevole 20/04/2023) Commissione Consiliare 2 (Favorevole - 18/04/2023) Commissione Consiliare 3 (Favorevole - 19/04/2023) Commissione Consiliare 4 (Favorevole - 19/04/2023) Commissione Consiliare 5 (Favorevole - 18/04/2023) Commissione Consiliare 6 (Favorevole - 19/04/2023) Commissione Consiliare 7 (Favorevole - 18/04/2023) Commissione Consiliare 8 (Favorevole - 13/04/2023) Commissione Consiliare 9 (Favorevole - 14/04/2023) Commissione Consiliare Affari Istituzionali (Favorevole 20/04/2023) Commissione Consiliare Controllo Enti partecipati (Favorevole 20/04/2023) Consiglio di Quartiere 1 (Delib. n. 3-2023 Favorevole 20/04/2023) Consiglio di Quartiere 2 (Delib. n. 20013-23 Favorevole 18/04/2023) Consiglio di Quartiere 3 (Delib. n.30004-23 Favorevole 18/04/2023) Consiglio di Quartiere 4 (Delib. n. 40003-23 - Favorevole - 17/04/2023) Consiglio di Quartiere 5 (Delib. n. 50007 23 Favorevole 19/04/2023) Collegio dei Revisori (19/04/2023)

10:50: Entra in aula Bocci Ubaldo

10:51: Interviene Milani Luca Presidente Milani informa che un emendamento di Giunta è stato inserito su One Drive

10:51: Interviene Bettarini Giovanni Illustra la delibera del Rendiconto e l' emendamento di Giunta

10:58: Entra in aula Cali Francesca

10:56: Esce dall'aula Bussolin Federico

11:02: Interviene Milani Luca inizia il dibattito

11:02: Entra in aula Cocollini Emanuele

11:02: Interviene Fratini Massimo

11:03: Entra in aula Cocollini Emanuele

11:03: Esce dall'aula Cocollini Emanuele

11:07: Interviene Milani Luca

11:07: Interviene Cocollini Emanuele

11:10: Entrano in aula Monaco Michela, Bussolin Federico

11:12: Interviene Milani Luca

11:12: Interviene Sabatini Massimo

11:14: Entra in aula D'Ambrisi Angelo

11:14: Esce dall'aula Meucci Elisabetta

11:16: Interviene Milani Luca

11:23: Entra in aula Bonanni Patrizia

11:17: Interviene Bettarini Giovanni Interviene per replica

11:24: Entrano in aula Asciuti Andrea, Bonanni Patrizia

11:23: Esce dall'aula Bonanni Patrizia

11:25: Interviene Milani Luca si aprono le dichiarazioni di voto

11:25: Interviene Cocollini Emanuele

11:28: Interviene Milani Luca

11:28: Interviene Sabatini Massimo

11:28: Entra in aula Moro Bundu Antonella

11:30: Interviene Sabatini Massimo

11:31: Entra in aula Razzanelli Mario

11:31: Interviene Armentano Nicola

11:33: Interviene Milani Luca

11:33: Interviene Armentano Nicola

11:34: Interviene Milani Luca

11:34: Interviene Bussolin Federico

11:36: Interviene Milani Luca Nomina scrutatori i consiglieri Bonanni, Pastorelli, Bundu e mette in votazione la delibera così come emendata dalla Giunta

11:37 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti: 34

Favorevoli: 20

Contrari: 14

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 0

11:37: Esito: Approvata emendata

Favorevoli

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Nutini Franco, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

Contrari

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Razzanelli Mario, Sabatini Massimo, Tani Luca

11:37 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto

Presenti: 34

Favorevoli: 20

Contrari: 5

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 9

11:38: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Nutini Franco, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

Contrari

Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, Monaco Michela, Sabatini Massimo, Tani Luca

Non Votanti

Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Cellai Jacopo, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Razzanelli Mario

ALLEGATO N.1: Proposta di delibera n. 2023/00020 – I stesura (allegati consultabili presso Struttura Autonoma Consiglio comunale)

ALLEGATO N.2: Emendamento Giunta

ALLEGATO N.3: Deliberazione n. 2023/00019 – Approvata emendata immediatamente eseguibile (allegati consultabili presso Struttura Autonoma Consiglio comunale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO

Numero: DPC/2023/00020

Del: 05/04/2023

Proponente: Direzione Risorse Finanziarie

OGGETTO: Approvazione rendiconto esercizio 2022 e recepimento deliberazione n.128/2022 Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana

IL CONSIGLIO

Premesso in primo luogo che:

- in ottemperanza al D.Lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi” e successive modificazioni, in data 11.11.2019 il Consiglio comunale ha approvato, con la delibera n. 42 del 4 ottobre 2021, il Documento unico di programmazione riguardante l’arco temporale 2022-2024 (DUP);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2022, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Finanziario, la nota integrativa al Bilancio, il Piano Triennale degli Investimenti 2022-24 oltre che le note di aggiornamento al Dup;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Finanziario, la nota integrativa al Bilancio, il Piano Triennale degli Investimenti 2023-25 oltre che le note di aggiornamento al Dup
- con Deliberazione della Giunta Comunale n 209 del 17/5/2022, immediatamente eseguibile,

è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;

- con deliberazione di Consiglio n. 54 del 28.11.2022 è stata approvata l'ultima variazione di competenza consiliare ai documenti di programmazione dell'Ente;
- con deliberazione di Giunta n. 155 del 06.04.2023 immediatamente esecutiva è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022;

Premesso in secondo luogo che:

- Nel corso del secondo semestre 2020 e 2021 la Sezione regionale di controllo per la Toscana (di seguito Sezione), a seguito dell'invio, nei mesi precedenti, dei questionari sui rendiconti rispettivamente del 2017 2018 e 2019 ha richiesto integrazioni finalizzate all'istruttoria della documentazione su alcuni aspetti contabili;

-Tutte le informazioni riguardanti i rendiconti 2017, 2018 e 2019 sono state fornite nel rispetto della tempistica concordata;

- in data 13.07.2022 la Sezione, terminata l'istruttoria, ha adottato la deliberazione n.128 allegata (Allegato V) che evidenzia alcune irregolarità, da gestire con alcuni interventi correttivi, che sono di seguito descritti, inserendoli altresì in appositi provvedimenti da adottare entro la data di approvazione del primo rendiconto successivo alla deliberazione della Sezione;

Nella suddetta delibera è stato anche precisato che gli interventi correttivi devono essere adottati solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2019.

Anno 2017

Risultato di amministrazione 2017

Si segnala che nel corso del 2017 è emersa la necessità di rettificare il vincolo iniziale al 01.01.2017

da trasferimenti e da parte destinata in quanto per mero errore contabile la formula del foglio di lavoro che portava alla definizione di questi vincoli al 31.12.2016 non aveva conteggiato la riduzione del valore del fondo pluriennale vincolato di spesa parte investimenti al 31.12.2016 aggiornato al provvedimento di riaccertamento dei residui. In particolar modo:

- nei vincoli da trasferimenti non era stato sottratto il fondo pluriennale vincolato di spesa parte investimenti finanziato entrate da trasferimento dello Stato (tipo finanziamento 05) per euro 173.498,84, da trasferimento della Regione (tipo finanziamento 06) per euro 3.709.241,67 e da trasferimenti Unione Europea (tipo finanziamento 20) per euro 427.052,68 per un totale di euro 4.309.793,19;

- nei vincoli da destinato non era stato sottratto il fondo pluriennale vincolato di spesa parte investimenti finanziato entrate da proventi per permessi a costruire e relative sanzioni (tipo finanziamento 04) per euro 679.158,88.

Di tale correzione è già stato tenuto conto nel calcolo dei vincoli al 31.12.2017 come correzione effettuata in data 01.01.2017 ma poiché le suddette correzioni riguardano l'annualità 2016 è necessario riportarle anche nel risultato di amministrazione del 31.12.2016, per il quale i vincoli da trasferimenti vengono rideterminati in euro 29.921.620,82 anziché euro 34.231.414,01 ed i vincoli da parte destinata vengono rideterminati in euro 15.767.351,34 anziché euro 16.446.510,22. Pertanto la parte disponibile del risultato di amministrazione al 31.12.2016 passa da euro -153.848.765,42 ad euro -148.859.813,35.

Per quanto attiene la quota di vincolo 2017 derivante dalla gestione dei residui da trasferimenti si conferma il vincolo pari ad euro 945.084,12, come già segnalato alla Sezione.

Questo vincolo deriva da :

- per la parte corrente residui passivi eliminati per euro 958.518,94 (+) a fronte di residui attivi correlati eliminati per euro 102.950,24(-) e residui attivi eliminati relativi a risorse che erano confluite nel risultato vincolato per euro 279.684,10 (-) ;

- per la parte investimenti residui passivi eliminati per euro 1.377.496,16 (+) a fronte di residui attivi correlati eliminati per euro 48.547,23(-) e residui attivi eliminati relativi a risorse che erano confluite nel risultato vincolato per euro 1.247.933,02 (-) e maggiori residui attivi (conteggiati una volta soltanto e non due volte) per euro 250.838,73 (+);

- per le partite di giro residui passivi eliminati per euro 48.706,94 (+) a fronte di residui attivi eliminati per euro 11.362,06 (-).

Sulla base di tali precisazioni i vincoli al 31.12.2017 sono confermati rispetto a quelli approvati con il rendiconto 2017

Anno 2018

Risultato di amministrazione 2018

Quanto sopra detto circa di vincoli nel risultato di amministrazione 2017 conferma i vincoli del risultato di amministrazione 2018.

Anno 2019

Risultato di amministrazione 2019

Quanto sopra detto circa di vincoli nel risultato di amministrazione 2017 e 2018, conferma i vincoli iniziali del risultato di amministrazione 2019.

Si conferma il vincolo da trasferimenti pari ad euro 16.923,36 derivante da radiazioni di residui passivi partite di giro già segnalato alla Sezione nell'apposito prospetto e conteggiato nel risultato di amministrazione 2019.

Cassa 2017-2018-2019

Per quanto attiene alla contabilizzazione come vincolati dei flussi di cassa derivanti dai proventi delle

sanzioni al codice della strada e connessa spesa vincolata è stato operato il ricalcolo del fondo vincolato di cassa considerando le sanzioni e le spese connesse vincolate per competenza anche vincolate di cassa, come fatto per le altre entrate e spese vincolate di cassa . Da tale ricalcolo è emerso un fondo complessivo vincolato di cassa al 31.12.2022 pari ad euro 229.123.025,73, che tenuto conto del fondo di cassa finale al 31.12.2022 pari ad euro 382.185.714,14 consente una chiusura al 31.12.2022 con un fondo di cassa libero per euro 153.062.688,41 di fatto confermando la situazione presente a partire dal 2018 della inesistenza di entrate a specifica destinazione attivate e non reintegrate al 31.12 e quindi l'eliminazione delle criticità di cassa segnalate.

Fondo contenzioso

Tenuto conto che l'applicazione della previsione dell'accantonamento avviene considerando anche il grado di probabilità che il contenzioso si chiuda con esito negativo e che la tempistica di definizione della causa incide unicamente solo ai fini della eventuale costituzione graduale del fondo in più annualità , si conferma che l'accantonamento viene considerato con riferimento al momento in cui sorge il contenzioso .

Fondo pluriennale vincolato

Sulla base delle richieste effettuate dalla Sezione sono in corso implementazioni al sistema informatico che consentiranno in un futuro prossimo di effettuare le rilevazioni richieste dalla Sezione rappresentate dall'associare all'utilizzo delle singole poste di spesa finanziate con il fondo pluriennale vincolato l'anno di nascita del fondo pluriennale corrispondente.

Visto inoltre l'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche il quale stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione degli enti locali avviene mediante il rendiconto, il quale è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

Rilevato che al rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, devono essere allegati, secondo il disposto del richiamato decreto legislativo:

- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 231;
- l'elenco dei residui attivi e passivi;
- la relazione dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d);

Preso atto dei seguenti documenti predisposti per l'approvazione del rendiconto relativo all'anno 2022 e redatti conformemente alla legge:

- conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale (Volume I)
- elenco dei residui attivi e passivi (Volume II)
- relazione sulla gestione dell'organo esecutivo (Volume III)
- verifica dei programmi e stato di attuazione del Documento unico di Programmazione (Dup) (Volume IV).

Considerato che nel volume I sono riportati gli indicatori di bilancio nei quali sono compresi anche i parametri di strutturale deficitarietà, calcolati in applicazione del decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero dell'Economia del 28 dicembre 2018, e che, sulla base dei suddetti parametri, questo ente non è strutturalmente deficitario, in quanto tutti i valori rispettano la soglia indicata dal decreto;

Dato atto inoltre come dal predetto rendiconto risulta che l'esercizio 2022 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € **340.822.452,68** e che, a seguito dell'applicazione dei vincoli di legge (parte accantonata, parte vincolata e parte destinata) la parte disponibile ammonta ad euro

- **26.718.033,28** garantendo il riassorbimento della rata del disavanzo iscritta a bilancio 2022,

come dimostrato nell'apposita sezione della relazione sulla gestione (Volume III);

Considerato inoltre che gli utili di esercizio degli esercizi precedenti al 2022 da conto economico sono stati destinati a riserve disponibili e che tale destinazione è opportuno sia effettuata anche per il risultato di esercizio del 2022;

Preso atto che la competente Direzione Risorse Finanziarie (Servizio Economico-Finanziario), con determinazione n...../2652/2023, ha riscontrato il Conto del Tesoriere, reso a norma dell'art. 226 del T.U.E.L., e con determinazioni del 2023 n...../1838/2023,...../ 1842/2023 e n...../ 1884/2023 ha riscontrato il conto degli altri agenti contabili a denaro ed a materia;

Vista la relazione al rendiconto del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciata in data prot n. del formulata ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto che è stato richiesto il parere di tutti i Consigli di quartiere, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e dell'articolo 27 del Regolamento dei Consigli di quartiere e che questi si sono espressi come risulta in calce all'atto;

Vista la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L.;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 c.4 del Tuel;

DELIBERA

1)Di prendere atto della delibera n.128 del 13.07.2022 (allegato V parte integrante del presente atto) della Sezione e degli interventi correttivi descritti in parte narrativa in modo analitico e sotto riportati.

Anno 2017 Risultato di amministrazione

a) Vengono rideterminati per le motivazioni indicate in parte narrativa nel risultato di amministrazione del 31.12.2016 i vincoli da trasferimenti in euro 29.921.620,82 anziché euro 34.231.414,01 ed i vincoli da parte destinata in euro 15.767.351,34 anziché euro 16.446.510,22. Pertanto la parte disponibile del risultato di amministrazione esercizio 2016 passa da euro -153.848.765,42 ad euro -148.859.813,35.

b) Per quanto attiene la quota di vincolo derivante dalla gestione dei residui da trasferimenti viene confermato il vincolo pari ad euro 945.084,12, come già segnalato alla Sezione e presente nel rendiconto 2017, dando atto che il suddetto vincolo deriva da:

- per la parte corrente residui passivi eliminati per euro 958.518,94 (+) a fronte di residui attivi correlati eliminati per euro 102.950,24(-) e residui attivi eliminati relativi a risorse che erano confluite nel risultato vincolato per euro 279.684,10 (-) ;

- per la parte investimenti residui passivi eliminati per euro 1.377.496,16 (+) a fronte di residui attivi correlati eliminati per euro 48.547,23(-) e residui attivi eliminati relativi a risorse che erano confluite nel risultato vincolato per euro 1.247.933,02 (-) e maggiori residui attivi (conteggiati una volta soltanto) per euro 250.838,73 (+);

- per le partite di giro residui passivi eliminati per euro 48.706,94 (+) a fronte di residui attivi eliminati per euro 11.362,06 (-).

Sulla base di tali precisazioni i vincoli al 31.12.2017 sono confermati rispetto a quelli approvati con il rendiconto 2017

Anno 2018 Risultato di amministrazione

Quanto sopra determinato circa di vincoli nel risultato di amministrazione 2017, conferma i vincoli del risultato di amministrazione 2018.

Anno 2019 Risultato di amministrazione

Quanto sopra determinato circa di vincoli nel risultato di amministrazione 2017 e 2018, conferma i vincoli iniziali del risultato di amministrazione 2019.

Si conferma il vincolo da trasferimenti derivanti da enti pubblici pari ad euro 16.923,36 derivante da radiazioni di residui passivi partite di giro già segnalato alla Sezione nell'apposito prospetto e conteggiato nel risultato di amministrazione 2019. Pertanto vengono confermati i vincoli al 31.12.2019 approvati con il relativo rendiconto.

Cassa 2017-2018-2019

Viene dato atto che e' stato operato il ricalcolo del fondo vincolato di cassa considerando le sanzioni e le connesse spese vincolate per competenza anche vincolate di cassa, come fatto per le altre entrate e spese vincolate di cassa . Da tale ricalcolo è emerso un fondo complessivo vincolato di cassa al 31.12.2022 pari ad euro 229.123.025,73, che tenuto conto del fondo di cassa finale al 31.12.2022 pari ad euro 382.185.714,14 consente una chiusura al 31.12.2022 con un fondo di cassa libero per euro 153.062.688,41 di fatto confermando la situazione presente a partire dal 2018 della inesistenza di entrate a specifica destinazione attivate e non reintegrate al 31.12 e quindi l'eliminazione delle criticità di cassa segnalate.

Fondo contenzioso

Tenuto conto che l'applicazione della previsione dell'accantonamento avviene considerando anche il grado di probabilità che il contenzioso si chiuda con esito negativo e che la tempistica di definizione

della causa incide unicamente solo ai fini della eventuale costituzione graduale del fondo in più annualità , si conferma che l'accantonamento viene considerato con riferimento al momento in cui sorge il contenzioso .

Fondo pluriennale vincolato

Si prende atto sulla base delle richieste effettuate dalla Sezione che sono in corso implementazioni al sistema informatico che consentiranno in un futuro prossimo di effettuare le rilevazioni richieste dalla Corte rappresentate dall'associare all'utilizzo delle singole poste di spesa finanziate con il fondo pluriennale vincolato l'anno di nascita del fondo pluriennale corrispondente

2) **DI APPROVARE** il rendiconto 2022 della gestione del Comune di Firenze di cui agli allegati I, II, III, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e la verifica dei programmi e stato di attuazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) (Volume IV parte integrante e sostanziale).

3) **DI DARE ATTO** che le risultanze finanziarie del conto del bilancio sono di seguito indicate, e che, a seguito dell'applicazione della quota accantonata / vincolata / destinata presente nell'avanzo d'amministrazione 2022, la parte disponibile ammonta ad euro - **26.718.033,28** :

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio				218.993.491,66
RISCOSSIONI	(+)	143.154.618,46	880.340.308,24	1.023.494.926,70
PAGAMENTI	(-)	127.286.289,16	733.014.415,06	860.302.704,22
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			382.185.714,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			382.185.714,14
RESIDUI ATTIVI	(+)	252.394.681,16	241.998.599,23	494.391.280,39
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				
RESIDUI PASSIVI	(-)	50.851.560,10	221.136.919,18	271.988.479,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ^[1]	(-)			10.908.304,07
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ^[2]	(-)			252.857.758,50
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) ^[2]	(=)			340.822.452,68

4) **DI DARE ATTO** che al rendiconto di gestione dell'anno 2022 è allegata , la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

5) **DI DARE ATTO** che, al 31 dicembre 2022, non risultano debiti fuori bilancio deliberati e non finanziati e che il Comune di Firenze non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;

6) **DI DARE ATTO** che la verifica debiti crediti con gli enti strumentali e società controllate e partecipate è contenuta nel volume III e che le relative schede, asseverate del Collegio dei Revisori dei Conti, sono conservate presso la Direzione Risorse Finanziarie;

7) **DI DARE ATTO CHE** il risultato da conto economico esercizi precedenti al 2022 sono stati destinati a riserve disponibili e che questa destinazione viene confermata anche per il risultato d'esercizio del 2022;

8) **DI DARE ATTO CHE** la competente Direzione Risorse Finanziarie (Servizio Economico-Finanziario), con determinazione n...../2652/2023, ha riscontrato il Conto del Tesoriere, reso a norma dell'art. 226 del T.U.E.L., e con determinazioni del 2023 n...../1838/2023,...../ 1842/2023 e n...../ 1884/2023 ha riscontrato il conto degli altri agenti contabili a denaro ed a materia;

9) Di inviare il suddetto provvedimento alla Sezione Regionale di controllo per la Toscana.

10)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

ALLEGATI INTEGRANTI

- allegato V.pdf - 10a6e5aaf41f2b9eb687a99f69ff3fc656c092b0f9985767d4fe7ca9e0ab4f62
- volume I - rendiconto 2022.pdf -
c9beb1b16079fe85543e6ee5e9243dbb3dc072774521975ead6b00c5f0c7fef4
- volume II - residui attivi e passivi 2022.pdf -
a9cecf0a1808bd8674267128fb620677b0d6a7a0638fd1a76104a8beadd18660
- volume III - relazione sulla gestione 2022.pdf -
83fc143b63648c1d12b8f482fae554af2b88002a95b3949a240dda85693a2ccc
- volume IV ultimo.pdf - Ob61532fd2e40baaffbe8ab384ee8abe00ef838956a18b2963eaed17ae1fafda

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 05/04/2023	Il Dirigente / Direttore Cassandrini Francesca
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 06/04/2023	Il Dirigente / Direttore Cassandrini Francesca

EMENDAMENTO GIUNTA

ALLEGATO N°	2
DOCUMENTO N°	322

Emendamenti alla proposta di delibera n. 20 avente ad oggetto
"Approvazione rendiconto esercizio 2022 e recepimento deliberazione
n.128/2022 Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana"

Testo della proposta di delibera

In parte narrativa

"Preso atto che la competente Direzione Risorse Finanziarie (Servizio Economico-Finanziario), con determinazione n. .../2652/2023, ha riscontrato il Conto del Tesoriere, reso a norma dell'art. 226 del T.U.E.L., e con determinazioni del 2023 n./1838/2023,/1842/2023 e n./1884/2023, ha riscontrato il conto degli altri agenti contabili a denaro ed a materia:"

Viene sostituito con:

"Preso atto che la competente Direzione Risorse Finanziarie (Servizio Economico-Finanziario), con determinazione n.2913/2023, ha riscontrato il Conto del Tesoriere, reso a norma dell'art. 226 del T.U.E.L., e con determinazioni n.2758/2023, 2757/2023, 2755/2023, 3293/2023 ha riscontrato il conto degli altri agenti contabili a denaro ed a materia;"

In parte dispositiva

Il punto 8) viene così sostituito

"DI DARE ATTO CHE la competente Direzione Risorse Finanziarie (Servizio Economico-Finanziario), con determinazione n.2913/2023, ha riscontrato il Conto del Tesoriere, reso a norma dell'art. 226 del T.U.E.L., e con determinazioni n.2758/2023, 2757/2023, 2755/2023, 3293/2023 ha riscontrato il conto degli altri agenti contabili a denaro ed a materia";

al punto 1) paragrafo "Anno 2017 risultato di amministrazione" lettera a) "dopo " ad euro - 148.859.813,35" viene aggiunto ", conseguentemente vengono modificati i prospetti di legge dell'avanzo".

Conto del bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio (vol. I)

Sostituire i prospetti della composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato e degli indicatori di bilancio 2/a con rispettivamente l'allegato 1 e 2 al presente emendamento.


Relazione della gestione 2022 (volume III)

Nella tabella riportata a pagina 135 riga anno 2022 colonna quote capitali sostituire 44.619.701,59 con 44.618.935,62 e nella riga 2022 colonna aggiustamenti sostituire -10,35 con -776,32 .

Si dà mandato ai competenti uffici di provvedere all'integrazione dei testi coordinati della delibera in oggetto e dei suoi allegati con le modifiche conseguenti agli emendamenti di cui sopra, nonché ad eventuali rettifiche relative ad errori materiali che si rendessero necessarie.

Firenze, 27 aprile 2023

Assessore al Bilancio
Giovanni Bonarini



Parere positivo di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000
Dr.ssa Francesca Cassandrini

Parere del Collegio dei Revisori

Emendamento alla proposta di delibera n. 20 avente ad oggetto "Approvazione rendiconto esercizio 2022 e recepimento deliberazione n.128/2022 Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana"

Testo della proposta di delibera

In parte narrativa

"Preso atto che la competente Direzione Risorse Finanziarie (Servizio Economico-Finanziario), con determinazione n. .../2652/2023, ha riscontrato il Conto del Tesoriere, reso a norma dell'art. 226 del T.U.E.L., e con determinazioni del 2023 n...../1838/2023,/1842/2023 e n..../1884/2023, ha riscontrato il conto degli altri agenti contabili a denaro ed a materia;"

Viene sostituito con:

"Preso atto che la competente Direzione Risorse Finanziarie (Servizio Economico-Finanziario), con determinazione n.2913/2023, ha riscontrato il Conto del Tesoriere, reso a norma dell'art. 226 del T.U.E.L., e con determinazioni n.2758/2023, 2757/2023, 2755/2023, 3293/2023 ha riscontrato il conto degli altri agenti contabili a denaro ed a materia;"

In parte dispositiva

Il punto 8) viene così sostituito

"DI DARE ATTO CHE la competente Direzione Risorse Finanziarie (Servizio Economico-Finanziario), con determinazione n.2913/2023, ha riscontrato il Conto del Tesoriere, reso a norma dell'art. 226 del T.U.E.L., e con determinazioni n.2758/2023, 2757/2023, 2755/2023, 3293/2023 ha riscontrato il conto degli altri agenti contabili a denaro ed a materia";

al punto 1) paragrafo "Anno 2017 risultato di amministrazione" lettera a) dopo " ad euro - 148.859,813,35" viene aggiunto " , conseguentemente vengono modificati i prospetti di legge dell'avanzo";

Conto del bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio (vol. I)

Sostituire i prospetti della composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato e degli indicatori di bilancio 2/a con rispettivamente l'allegato 1 e 2 al presente emendamento.

Relazione della gestione 2022 (volume III)

Nella tabella riportata a pagina 135 riga anno 2022 colonna quote capitali sostituire 44.619.701,59 con 44.618.935,62 e nella riga 2022 colonna aggiustamenti sostituire -10,35 con -776,32 .

Si dà mandato ai competenti uffici di provvedere all'integrazione dei testi coordinati della delibera in oggetto e dei suoi allegati con le modifiche conseguenti all'emendamento di cui sopra, nonché ad eventuali rettifiche relative ad errori materiali che si rendessero necessarie.

Firenze, 27 aprile 2023

Assessore al Bilancio
Giovanni Bettarini

Parere positivo di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000
Dr.ssa Francesca Cassandrini

Parere del Collegio dei Revisori



CASSANDRINI FRANCESCA
Comune di Firenze
15/04/2023 15:42:07 GMT+01:00

Firenze, 26 Aprile 2023

Emendamento alla proposta di delibera n. 20
"Approvazione rendiconto esercizio 2022 e recepimento deliberazione
n.128/2022 Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana"

In data odierna il Collegio dei Revisori, composto dal Presidente Dott. Andrea Bonchi, e dai componenti Dott. Luca A. Lombardi e Dott. Pietro Vigiari, si è riunito in separata sede tramite video conferenza ed ha esaminato la proposta di emendamento alla deliberazione n° 20/2023, avente per oggetto "Emendamento alla proposta di delibera n. 20 "Approvazione rendiconto esercizio 2022 e recepimento deliberazione n.128/2022 Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana".

VISTA

la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Firenze in data 26/04/2023, composta dai seguenti documenti:
- il testo della proposta di emendamento corredato dei pareri di regolarità tecnica e contabile della dirigente del Settore Finanze, dott.ssa Francesca Cassandrini datati 26/04/2023;
- l'allegato1 contenente la composizione del FPV dell'esercizio 2022 di riferimento del bilancio;
- l'allegato2 contenente gli indicatori sintetici di Bilancio riferiti all'esercizio 2022;

CONSIDERATE


- le variazioni apportate al testo della parte narrativa;
 - la sostituzione del punto 8) nella parte dispositiva;
 - la sostituzione dei prospetti di cui agli allegati 1 e 2, nel Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto del patrimonio (vol.I);
 - le variazioni apportate alla tabella a pag. 135 della Relazione sulla gestione 2022 (vol. III);
- esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole sulla proposta di emendamento ai sensi dell'art 239 Tuel, c.1), lett.b).

Firmato digitalmente,
Il Collegio dei Revisori

Dott. Andrea Bonchi

Dott. Pietro Vigiari

Dott. Luca Adelmo Lombardi



**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese figlie (risparmio disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[risparmio disavanzo e carico dell'esercizio + impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsi prestiti) / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi)]	30,13
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	104,99
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,65
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	82,08
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	77,12
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi di competenza e residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	75,37
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi di competenza e residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	72,71
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi di competenza e residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	57,67
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi di competenza e residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	55,54
3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatore degli uffici giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0
3.2 Anticipazioni chuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
4. Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	30,48
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "strordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	15,70
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale (indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, avendo le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile))	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,82
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	479,85
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo 1	32,43
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,58
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0
6.3 Incidenza Interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale impegni Tit. I + II	16,09
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	262,8
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	69,97
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	332,77
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo della partita finanziaria	Saldo positivo della partita finanziaria / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,4
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accantonamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti e seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	14,91
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	76,4
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	83,82
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziaria su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	100
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	49,8
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	32,62
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	89,63

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
9.1	9.1 Smaltimento debiti non finanziari	75,25
9.1.1	9.1.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	68,15
9.2	9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	68,39
9.3	9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	36,79
9.4	9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	-11,21
9.5	9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	6,11
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	9,81
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	7,36
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1363,13
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	-41,06
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	-41,06
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,91
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,71
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,6
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	42,38
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	11,19
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti le GSA e i conti di tesorerie sanitari e non sanitari)	13,77

(1) Il Patrimonio Netto (a) (pari alla Lettera A), dallo stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento (b) (pari alla Lettera D) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di avanzato di amministrazione. Il avanzato di amministrazione (b) (pari alla lettera E) dell'allegato al rendiconto rappresenta il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del avanzato da debito autorizzato e non contabile.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positiva o pari a 0.

(5) La quota (b) (pari alla voce C) del risultato di amministrazione (a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione (a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione (a) (pari alla lettera A) del predetto allegato a).

(6) La quota (b) (pari alla voce D) del risultato di amministrazione (a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione (a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione (a) (pari alla lettera A) del predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione (a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione (a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione (a) (pari alla lettera A) del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione (a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione (a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione (a) (pari alla lettera A) del predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escluso gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g)	
	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Ricostruzione degli impegni di cui alla lettera b) verso dell'esercizio 2022 (es. economie di esercizio)	Ricostruzione degli impegni di cui alla lettera b) verso dell'esercizio 2022 (es. economie di esercizio di impegno)	Ricostruzione degli impegni di cui alla lettera b) verso dell'esercizio 2022 (es. economie di esercizio di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinvia all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi e quindi considerati nel bilancio pluriennale coperto del fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	296.624,26	290.551,06	73,20	0,00	0,00	0,00	170.945,63	0,00	0,00	170.945,63
04	Gestione zone omogenee insulari e servizi fiscali	174.792,15	174.792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66.743,89	0,00	0,00	66.743,89
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.190,51	0,00	0,00	1.496.190,51
06	Ufficio tecnico	6.915.958,49	2.849.698,53	143.610,13	0,00	0,00	3.951.649,83	5.610.520,92	0,00	0,00	9.542.170,75
07	Elaborazioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	3.943,98	5.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	1.447.210,23	1.447.210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.707,59	0,00	0,00	1.431.707,59
11	Altri servizi generali	212.000,00	111.999,62	0,38	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.846.529,21	4.871.198,67	143.683,71	0,00	0,00	4.831.649,83	8.776.108,54	0,00	0,00	12.807.598,37
02	Missione 2 - Giustizia										
01	Uffici giudiziari	4.570,77	4.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,78	0,00	0,00	5.784,78
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	4.570,77	4.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,78	0,00	0,00	5.784,78
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	1.811.351,44	1.811.351,64	0,20	0,00	0,00	0,00	1.890.488,05	0,00	0,00	1.890.488,05
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	880.234,19	821.507,52	19.698,50	0,00	0,00	39.118,17	656.204,00	0,00	0,00	695.322,17
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.691.586,03	2.632.859,16	19.698,70	0,00	0,00	39.118,17	2.546.692,05	0,00	0,00	2.585.810,22
04	Missione 4 - Istruzione e altro										
01	Istituto preesclusivo	971.083,30	910.911,91	1.840,52	0,00	0,00	58.310,87	1.832.867,64	0,00	0,00	1.891.178,51
02	Altri ordini di istituzioni non universitarie	27.576.384,20	8.525.958,67	34.436,15	0,00	0,00	19.815.989,38	9.602.839,65	0,00	0,00	28.618.029,03
05	Servizi ausiliari all'istruzione	494.743,41	494.743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.757,56	0,00	0,00	1.094.757,56
07	Diritto allo studio	37.402,34	57.872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m) = (k) + (l) + (e) + (j)
	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Raccontamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. "accantonamenti")	Raccontamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuati in esercizi precedenti all'esercizio 2022	Raccontamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuati in esercizi precedenti all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022			
MISSIONI E PROGRAMMI													
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	28.699.643,35	9.949.646,31	36.296,67	0,00	19.074.309,25	12.529.664,85	0,00	0,00	0,00	31.683.965,10			
05													
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
01	30.622.343,89	14.350.990,92	18.449,33	0,00	16.052.903,64	16.579.202,37	0,00	0,00	0,00	32.626.106,01			
02	1.697.290,81	1.490.040,81	0,00	0,00	7.200,00	658.837,99	0,00	0,00	0,00	667.037,99			
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	31.919.594,70	15.841.031,73	18.449,33	0,00	16.960.103,64	17.233.040,36	0,00	0,00	0,00	33.293.144,00			
06													
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero													
01	11.117.220,52	2.296.231,56	10.751,22	0,00	8.816.237,54	11.755.835,69	0,00	0,00	0,00	20.572.073,23			
02	220.000,00	96.642,25	0,00	0,00	121.357,25	263.458,24	0,00	0,00	0,00	386.816,51			
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.337.220,52	2.396.873,81	10.751,22	0,00	8.939.594,79	12.019.293,93	0,00	0,00	0,00	20.958.889,74			
07													
Missione 7 - Turismo													
01	4.576,74	4.576,74	0,00	0,00	0,00	4.847,63	0,00	0,00	0,00	4.847,63			
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	4.576,74	4.576,74	0,00	0,00	0,00	4.847,63	0,00	0,00	0,00	4.847,63			
08													
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
01	1.664.108,07	451.695,84	479.782,42	0,00	726.229,81	1.141.976,20	0,00	0,00	0,00	1.868.208,01			
02	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.064.311,77	0,00	0,00	0,00	3.064.311,77			
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.264.108,07	458.095,84	479.782,42	0,00	1.726.229,81	3.206.287,97	0,00	0,00	0,00	4.932.519,78			
09													
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
02	16.116.173,88	2.456.488,71	1.468.826,24	0,00	12.196.659,97	4.467.778,13	0,00	0,00	0,00	16.598.437,06			
04	77.768,92	77.768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	16.193.952,80	2.534.257,63	1.468.826,24	0,00	12.196.659,97	4.667.778,13	0,00	0,00	0,00	16.798.437,06			



	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. coesente di impegni)	Insolvenze e/o impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. coesente di impegni)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a quelli consuntivi nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a quelli successivi al bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) - (b) - (c) - (d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (f) + (g) + (h) + (i)
05	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06	Gestione ordinaria e manutenzione dell'acquedotto	4.703.794,91	0,00	1.000.000,00	0,00	3.703.794,91	27.570,00	11.000,00	0,00	3.742.364,91
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	21.045.757,71	3.534.477,63	2.468.826,24	0,00	16.042.453,84	4.915.348,13	31.000,00	0,00	20.988.801,97
02	Trasporto pubblico locale	58.565.386,50	10.636.691,54	18.575.945,22	0,00	29.354.749,74	38.138.695,26	0,00	0,00	67.493.445,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	40.403.579,12	16.519.318,14	4.656.579,42	0,00	24.827.681,56	36.680.987,70	0,00	0,00	45.508.669,26
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	107.968.965,62	27.155.989,68	23.232.524,64	0,00	58.182.411,30	54.819.682,96	0,00	0,00	113.002.114,26
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	15.278,00	3.000,00	0,00	0,00	12.278,00	0,00	0,00	0,00	12.278,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	15.278,00	3.000,00	0,00	0,00	12.278,00	0,00	0,00	0,00	12.278,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.665.931,82	893.304,81	444.162,60	0,00	3.328.464,41	4.230.055,26	0,00	0,00	7.558.509,67
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
03	Interventi per gli anziani	1.971,25	0,00	0,00	0,00	1.971,25	0,00	0,00	0,00	1.971,25
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7.761.783,04	1.699.179,67	0,00	0,00	6.062.603,29	3.189.664,63	0,00	0,00	7.252.267,92
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3.075.309,74	3.026.754,77	41.554,97	0,00	7.080,00	2.926.444,20	0,00	0,00	2.933.444,20
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.029.939,49	869.843,20	0,00	0,00	943.096,29	1.796.514,00	0,00	0,00	2.739.610,29
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.140.935,31	6.308.882,45	485.717,57	0,00	10.346.335,34	10.642.718,89	0,00	0,00	20.991.853,31
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	62.742,88	46.334,18	0,00	0,00	16.408,70	53.678,07	0,00	0,00	70.085,77
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	62.742,88	46.334,18	0,00	0,00	16.408,70	53.678,07	0,00	0,00	70.085,77
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									



		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti a quella all'esercizio 2022 e spese dal fondo pluriennale vincolato	Riscuotimento degli impegni di cui alla lettera b) effettuati nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economico di impegno)	Riscontamento degli impegni di cui alla lettera b) attuati nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economico di attuazione ai fini dell'art. 179 e relativi agli impegni successivi a 2022)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 a capite dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a quelli considerati nel bilancio pluriennale o pluriennale staccato.	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) - (b) - (c) - (d)	(f)	(g)	(h) = (a) + (g) + (e) + (f)
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.393.728,06	914.744,37	0,00	0,00	1.478.983,69	1.649.226,93	0,00	2.528.210,62
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	2.393.728,06	914.744,37	0,00	0,00	1.478.983,69	1.649.226,93	0,00	2.528.210,62
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi								
01	Servizi per conto terzi e Partita di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 49 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.393.728,06	914.744,36	26.293.640,55	0,00	135.952.687,76	127.802.374,81	11.000,00	263.766.062,57

DELIBERAZIONE N. DC/2023/00019 (PROPOSTA N. DPC/2023/00020)

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2023

ARGOMENTO N. 322

Oggetto: Approvazione rendiconto esercizio 2022 e recepimento deliberazione n.128/2022 Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 09:39, nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria..

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Patrizia BONANNI , Antonella MORO BUNDU , Francesco PASTORELLI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Mimma DARDANO	Dmitrij PALAGI
Nicola ARMENTANO	Roberto DE BLASI	Renzo PAMPALONI
Andrea ASCIUTI	Stefano DI PUCCIO	Francesco PASTORELLI
Donata BIANCHI	Alessandro Emanuele DRAGHI	Letizia PERINI
Ubaldo BOCCI	Massimo FRATINI	Massimiliano PICCIOLI
Patrizia BONANNI	Fabio GIORGETTI	Mario RAZZANELLI
Federico BUSSOLIN	Alessandra INNOCENTI	Mirco RUFILLI
Francesca CALÌ	Lorenzo MASI	Massimo SABATINI
Leonardo CALISTRI	Michela MONACO	Luca SANTARELLI
Jacopo CELLAI	Antonella MORO BUNDU	Laura SPARAVIGNA
Emanuele COCOLLINI	Franco NUTINI	Luca TANI
Angelo D'AMBRISI		

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Enrico CONTI	Barbara FELLECA
--------------	-----------------

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

Premesso in primo luogo che:

- in ottemperanza al D.Lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" e successive modificazioni, in data 11.11.2019 il Consiglio comunale ha approvato, con la delibera n. 42 del 4 ottobre 2021, il Documento unico di programmazione riguardante l'arco temporale 2022-2024 (DUP);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2022, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Finanziario, la nota integrativa al Bilancio, il Piano Triennale degli Investimenti 2022-24 oltre che le note di aggiornamento al Dup;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Finanziario, la nota integrativa al Bilancio, il Piano Triennale degli Investimenti 2023-25 oltre che le note di aggiornamento al Dup
- con Deliberazione della Giunta Comunale n 209 del 17/5/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio n. 54 del 28.11.2022 è stata approvata l'ultima variazione di competenza consiliare ai documenti di programmazione dell'Ente;
- con deliberazione di Giunta n. 155 del 06.04.2023 immediatamente esecutiva è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022;

Premesso in secondo luogo che:

- Nel corso del secondo semestre 2020 e 2021 la Sezione regionale di controllo per la Toscana (di seguito Sezione), a seguito dell'invio, nei mesi precedenti, dei questionari sui rendiconti rispettivamente del 2017 2018 e 2019 ha richiesto integrazioni finalizzate all'istruttoria della documentazione su alcuni aspetti contabili;

-Tutte le informazioni riguardanti i rendiconti 2017, 2018 e 2019 sono state fornite nel rispetto della

tempistica concordata;

- in data 13.07.2022 la Sezione, terminata l'istruttoria, ha adottato la deliberazione n.128 allegata (Allegato V) che evidenzia alcune irregolarità, da gestire con alcuni interventi correttivi, che sono di seguito descritti, inserendoli altresì in appositi provvedimenti da adottare entro la data di approvazione del primo rendiconto successivo alla deliberazione della Sezione;
Nella suddetta delibera è stato anche precisato che gli interventi correttivi devono essere adottati solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2019;

Anno 2017

Risultato di amministrazione 2017

Si segnala che nel corso del 2017 è emersa la necessità di rettificare il vincolo iniziale al 01.01.2017 da trasferimenti e da parte destinata in quanto per mero errore contabile la formula del foglio di lavoro che portava alla definizione di questi vincoli al 31.12.2016 non aveva conteggiato la riduzione del valore del fondo pluriennale vincolato di spesa parte investimenti al 31.12.2016 aggiornato al provvedimento di riaccertamento dei residui. In particolar modo:

- nei vincoli da trasferimenti non era stato sottratto il fondo pluriennale vincolato di spesa parte investimenti finanziato entrate da trasferimento dello Stato (tipo finanziamento 05) per euro 173.498,84, da trasferimento della Regione tipo finanziamento 06) per euro 3.709.241,67 e da trasferimenti Unione Europea (tipo finanziamento 20) per euro 427.052,68 per un totale di euro 4.309.793,19;

- nei vincoli da destinato non era stato sottratto il fondo pluriennale vincolato di spesa parte investimenti finanziato entrate da proventi per permessi a costruire e relative sanzioni (tipo finanziamento 04) per euro 679.158,88;

Di tale correzione è già stato tenuto conto nel calcolo dei vincoli al 31.12.2017 come correzione effettuata in data 01.01.2017 ma poiché le suddette correzioni riguardano l'annualità 2016 è necessario riportarle anche nel risultato di amministrazione del 31.12.2016, per il quale i vincoli da trasferimenti vengono rideterminati in euro 29.921.620,82 anziché euro 34.231.414,01 ed i vincoli da parte destinata vengono rideterminati in euro 15.767.351,34 anziché euro 16.446.510,22. Pertanto la parte disponibile del risultato di amministrazione al 31.12.2016 passa da euro -153.848.765,42 ad euro -148.859.813,35;

Per quanto attiene la quota di vincolo 2017 derivante dalla gestione dei residui da trasferimenti si conferma il vincolo pari ad euro 945.084,12, come già segnalato alla Sezione;

Questo vincolo deriva da:

- per la parte corrente residui passivi eliminati per euro 958.518,94 (+) a fronte di residui attivi correlati eliminati per euro 102.950,24(-) e residui attivi eliminati relativi a risorse che erano confluite nel risultato vincolato per euro 279.684,10 (-);

-per la parte investimenti residui passivi eliminati per euro 1.377.496,16 (+) a fronte di residui attivi correlati eliminati per euro 48.547,23(-) e residui attivi eliminati relativi a risorse che erano confluite nel risultato vincolato per euro 1.247.933,02 (-) e maggiori residui attivi (conteggiate una volta soltanto e non due volte) per euro 250.838,73 (+);

- per le partite di giro residui passivi eliminati per euro 48.706,94 (+) a fronte di residui attivi eliminati per euro 11.362,06 (-);

Sulla base di tali precisazioni i vincoli al 31.12.2017 sono confermati rispetto a quelli approvati con il rendiconto 2017

Anno 2018

Risultato di amministrazione 2018

Quanto sopra detto circa di vincoli nel risultato di amministrazione 2017 conferma i vincoli del risultato di amministrazione 2018;

Anno 2019

Risultato di amministrazione 2019

Quanto sopra detto circa di vincoli nel risultato di amministrazione 2017 e 2018, conferma i vincoli iniziali del risultato di amministrazione 2019.

Si conferma il vincolo da trasferimenti pari ad euro 16.923,36 derivante da radiazioni di residui passivi partite di giro già segnalato alla Sezione nell'apposito prospetto e conteggiato nel risultato di amministrazione 2019.

Cassa 2017-2018-2019

Per quanto attiene alla contabilizzazione come vincolati dei flussi di cassa derivanti dai proventi delle sanzioni al codice della strada e connessa spesa vincolata è stato operato il ricalcolo del fondo vincolato di cassa considerando le sanzioni e le spese connesse vincolate per competenza anche vincolate di cassa, come fatto per le altre entrate e spese vincolate di cassa. Da tale ricalcolo è emerso un fondo complessivo vincolato di cassa al 31.12.2022 pari ad euro 229.123.025,73, che tenuto conto del fondo di cassa finale al 31.12.2022 pari ad euro 382.185.714,14 consente una chiusura al 31.12.2022 con un fondo di cassa libero per euro 153.062.688,41 di fatto confermando la situazione presente a partire dal 2018 della inesistenza di entrate a specifica destinazione attivate e non reintegrate al 31.12 e quindi l'eliminazione delle criticità di cassa segnalate;

Fondo contenzioso

Tenuto conto che l'applicazione della previsione dell'accantonamento avviene considerando anche il grado di probabilità che il contenzioso si chiuda con esito negativo e che la tempistica di definizione

della causa incide unicamente solo ai fini della eventuale costituzione graduale del fondo in più annualità, si conferma che l'accantonamento viene considerato con riferimento al momento in cui sorge il contenzioso;

Fondo pluriennale vincolato

Sulla base delle richieste effettuate dalla Sezione sono in corso implementazioni al sistema informatico che consentiranno in un futuro prossimo di effettuare le rilevazioni richieste dalla Sezione rappresentate dall'associare all'utilizzo delle singole poste di spesa finanziate con il fondo pluriennale vincolato l'anno di nascita del fondo pluriennale corrispondente;

Visto inoltre l'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche il quale stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione degli enti locali avviene mediante il rendiconto, il quale è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento;

Rilevato che al rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, devono essere allegati, secondo il disposto del richiamato decreto legislativo:

- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 231;
- l'elenco dei residui attivi e passivi;
- la relazione dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d);

Preso atto dei seguenti documenti predisposti per l'approvazione del rendiconto relativo all'anno 2022 e redatti conformemente alla legge:

- conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale (Volume I)
- elenco dei residui attivi e passivi (Volume II)
- relazione sulla gestione dell'organo esecutivo (Volume III)
- verifica dei programmi e stato di attuazione del Documento unico di Programmazione (Dup) (Volume IV).

Considerato che nel volume I sono riportati gli indicatori di bilancio nei quali sono compresi anche i

parametri di strutturale deficitarietà, calcolati in applicazione del decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero dell'Economia del 28 dicembre 2018, e che, sulla base dei suddetti parametri, questo ente non è strutturalmente deficitario, in quanto tutti i valori rispettano la soglia indicata dal decreto;

Dato atto inoltre come dal predetto rendiconto risulta che l'esercizio 2022 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € **340.822.452,68** e che, a seguito dell'applicazione dei vincoli di legge (parte accantonata, parte vincolata e parte destinata) la parte disponibile ammonta ad euro

- **26.718.033,28** garantendo il riassorbimento della rata del disavanzo iscritta a bilancio 2022, come dimostrato nell'apposita sezione della relazione sulla gestione (Volume III);

Considerato inoltre che gli utili di esercizio degli esercizi precedenti al 2022 da conto economico sono stati destinati a riserve disponibili e che tale destinazione è opportuno sia effettuata anche per il risultato di esercizio del 2022;

Preso atto che la competente Direzione Risorse Finanziarie (Servizio Economico-Finanziario), con determinazione n.2913/2023, ha riscontrato il Conto del Tesoriere, reso a norma dell'art. 226 del T.U.E.L., e con determinazioni n.2758/2023, 2757/2023, 2755/2023, 3293/2023 ha riscontrato il conto degli altri agenti contabili a denaro ed a materia;

Vista la relazione al rendiconto del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciata in data 19.04.2023 prot n. 129750 del 20.04.2023 formulata ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto che è stato richiesto il parere di tutti i Consigli di quartiere, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e dell'articolo 27 del Regolamento dei Consigli di quartiere e che questi si sono espressi come risulta in calce all'atto;

Vista la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L.;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 c.4 del Tuel;

DELIBERA

1) Di prendere atto della delibera n.128 del 13.07.2022 (allegato V parte integrante del presente atto) della Sezione e degli interventi correttivi descritti in parte narrativa in modo analitico e sotto riportati.

Anno 2017 Risultato di amministrazione

a) Vengono rideterminati per le motivazioni indicate in parte narrativa nel risultato di amministrazione del 31.12.2016 i vincoli da trasferimenti in euro 29.921.620,82 anziché euro 34.231.414,01 ed i vincoli da parte destinata in euro 15.767.351,34 anziché euro 16.446.510,22. Pertanto la parte disponibile del risultato di amministrazione esercizio 2016 passa da euro -153.848.765,42 ad euro -148.859.813,35, conseguentemente vengono modificati i prospetti di legge dell'avanzo;

b) Per quanto attiene la quota di vincolo derivante dalla gestione dei residui da trasferimenti viene confermato il vincolo pari ad euro 945.084,12, come già segnalato alla Sezione e presente nel rendiconto 2017, dando atto che il suddetto vincolo deriva da:

- per la parte corrente residui passivi eliminati per euro 958.518,94 (+) a fronte di residui attivi correlati eliminati per euro 102.950,24(-) e residui attivi eliminati relativi a risorse che erano confluite nel risultato vincolato per euro 279.684,10 (-);

- per la parte investimenti residui passivi eliminati per euro 1.377.496,16 (+) a fronte di residui attivi correlati eliminati per euro 48.547,23(-) e residui attivi eliminati relativi a risorse che erano confluite nel risultato vincolato per euro 1.247.933,02 (-) e maggiori residui attivi (conteggiate una volta soltanto) per euro 250.838,73 (+);

- per le partite di giro residui passivi eliminati per euro 48.706,94 (+) a fronte di residui attivi eliminati per euro 11.362,06 (-);

Sulla base di tali precisazioni i vincoli al 31.12.2017 sono confermati rispetto a quelli approvati con il rendiconto 2017.

Anno 2018 Risultato di amministrazione

Quanto sopra determinato circa di vincoli nel risultato di amministrazione 2017, conferma i vincoli del risultato di amministrazione 2018.

Anno 2019 Risultato di amministrazione

Quanto sopra determinato circa di vincoli nel risultato di amministrazione 2017 e 2018, conferma i vincoli iniziali del risultato di amministrazione 2019.

Si conferma il vincolo da trasferimenti derivanti da enti pubblici pari ad euro 16.923,36 derivante da radiazioni di residui passivi partite di giro già segnalato alla Sezione nell'apposito prospetto e conteggiato nel risultato di amministrazione 2019. Pertanto vengono confermati i vincoli al 31.12.2019 approvati con il relativo rendiconto.

Cassa 2017-2018-2019

Viene dato atto che e' stato operato il ricalcolo del fondo vincolato di cassa considerando le sanzioni e le connesse spese vincolate per competenza anche vincolate di cassa, come fatto per le altre entrate e spese vincolate di cassa . Da tale ricalcolo è emerso un fondo complessivo vincolato di cassa al 31.12.2022 pari ad euro 229.123.025,73, che tenuto conto del fondo di cassa finale al 31.12.2022 pari ad euro 382.185.714,14 consente una chiusura al 31.12.2022 con un fondo di cassa libero per euro 153.062.688,41 di fatto confermando la situazione presente a partire dal 2018 della inesistenza di entrate a specifica destinazione attivate e non reintegrate al 31.12 e quindi l'eliminazione delle criticità di cassa segnalate.

Fondo contenzioso

Tenuto conto che l'applicazione della previsione dell'accantonamento avviene considerando anche il grado di probabilità che il contenzioso si chiuda con esito negativo e che la tempistica di definizione della causa incide unicamente solo ai fini della eventuale costituzione graduale del fondo in più annualità, si conferma che l'accantonamento viene considerato con riferimento al momento in cui sorge il contenzioso.

Fondo pluriennale vincolato

Si prende atto sulla base delle richieste effettuate dalla Sezione che sono in corso implementazioni al sistema informatico che consentiranno in un futuro prossimo di effettuare le rilevazioni richieste dalla Corte rappresentate dall'associare all'utilizzo delle singole poste di spesa finanziate con il fondo pluriennale vincolato l'anno di nascita del fondo pluriennale corrispondente

2) **DI APPROVARE** il rendiconto 2022 della gestione del Comune di Firenze di cui agli allegati I, II, III, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e la verifica dei programmi e stato di

attuazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) (Volume IV parte integrante e sostanziale).

3) **DI DARE ATTO** che le risultanze finanziarie del conto del bilancio sono di seguito indicate, e che, a seguito dell'applicazione della quota accantonata / vincolata / destinata presente nell'avanzo d'amministrazione 2022, la parte disponibile ammonta ad euro - **26.718.033,28** :

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				218.993.491,66
RISCOSSIONI	(+)	143.154.618,46	880.340.308,24	1.023.494.926,70
PAGAMENTI	(-)	127.288.289,16	733.014.415,06	860.302.704,22
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			382.185.714,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			382.185.714,14
RESIDUI ATTIVI	(+)	252.394.681,16	241.996.599,23	494.391.280,39
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	50.851.560,10	221.136.919,18	271.988.479,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			10.908.304,07
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			252.857.758,50
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) ⁽²⁾	(=)			340.822.452,68

4) DI DARE ATTO che al rendiconto di gestione dell'anno 2022 è allegata, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

5) DI DARE ATTO che, al 31 dicembre 2022, non risultano debiti fuori bilancio deliberati e non finanziati e che il Comune di Firenze non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;

6) DI DARE ATTO che la verifica debiti crediti con gli enti strumentali e società controllate e partecipate è contenuta nel volume III e che le relative schede, asseverate del Collegio dei Revisori dei Conti, sono conservate presso la Direzione Risorse Finanziarie;

7) DI DARE ATTO CHE il risultato da conto economico esercizi precedenti al 2022 sono stati destinati a riserve disponibili e che questa destinazione viene confermata anche per il risultato d'esercizio del 2022;

8) DI DARE ATTO CHE la competente Direzione Risorse Finanziarie (Servizio Economico-Finanziario), con determinazione n. 2913/2023, ha riscontrato il Conto del Tesoriere, reso a norma dell'art. 226 del T.U.E.L., e con determinazioni n.2758/2023, 2757/2023, 2755/2023, 3293/2023 ha riscontrato il conto degli altri agenti contabili a denaro ed a materia;

9) DI INVIARE il suddetto provvedimento alla Sezione Regionale di controllo per la Toscana.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 05/04/2023	Il Dirigente / Direttore Cassandrini Francesca
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 06/04/2023	Il Dirigente / Direttore Cassandrini Francesca

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

Favorevoli 20: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Luca

Santarelli, Laura Sparavigna,

Contrari 14: Andrea Asciuti, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Lorenzo Masi, Michela Monaco, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Mario Razzanelli, Massimo Sabatini, Luca Tani,

Astenuti 0

Non votanti 0

essendo presenti 34 consiglieri

LA PROPOSTA È APPROVATA

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Patrizia BONANNI , Antonella MORO BUNDU , Francesco PASTORELLI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Mimma DARDANO	Dmitrij PALAGI
Nicola ARMENTANO	Roberto DE BLASI	Renzo PAMPALONI
Andrea ASCIUTI	Stefano DI PUCCIO	Francesco PASTORELLI
Donata BIANCHI	Alessandro Emanuele DRAGHI	Letizia PERINI
Ubaldo BOCCI	Massimo FRATINI	Massimiliano PICCIOLI
Patrizia BONANNI	Fabio GIORGETTI	Mario RAZZANELLI
Federico BUSSOLIN	Alessandra INNOCENTI	Mirco RUFILLI
Francesca CALÌ	Lorenzo MASI	Massimo SABATINI
Leonardo CALISTRI	Michela MONACO	Luca SANTARELLI
Jacopo CELLAI	Antonella MORO BUNDU	Laura SPARAVIGNA
Emanuele COCOLLINI	Franco NUTINI	Luca TANI
Angelo D'AMBRISI		

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Enrico CONTI	Barbara FELLECA
--------------	-----------------

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Favorevoli 20: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cafì, Leonardo Calistri, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,

Contrari 5: Federico Bussolin, Emanuele Cocollini, Michela Monaco, Massimo Sabatini, Luca Tani,

Astenuti 0

Non votanti 9: Andrea Asciti, Ubaldo Bocci, Jacopo Cellai, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Lorenzo Masi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Mario Razzanelli,

essendo presenti 34 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione Consiliare 1			
Data Invio 07/04/2023	Data Scadenza 27/04/2023	Data Parere 20/04/2023	Testo Parere Favorevole
Commissione Consiliare 2			
Data Invio 07/04/2023	Data Scadenza 27/04/2023	Data Parere 18/04/2023	Testo Parere Favorevole
Commissione Consiliare 3			
Data Invio 07/04/2023	Data Scadenza 27/04/2023	Data Parere 19/04/2023	Testo Parere Favorevole
Commissione Consiliare 4			
Data Invio 07/04/2023	Data Scadenza 27/04/2023	Data Parere 19/04/2023	Testo Parere Favorevole
Commissione Consiliare 5			
Data Invio 07/04/2023	Data Scadenza 27/04/2023	Data Parere 18/04/2023	Testo Parere Favorevole
Commissione Consiliare 6			
Data Invio 07/04/2023	Data Scadenza 27/04/2023	Data Parere 19/04/2023	Testo Parere Favorevole
Commissione Consiliare 7			
Data Invio 07/04/2023	Data Scadenza 27/04/2023	Data Parere 18/04/2023	Testo Parere Favorevole
Commissione Consiliare 8			
Data Invio 07/04/2023	Data Scadenza 27/04/2023	Data Parere 13/04/2023	Testo Parere Favorevole
Commissione Consiliare 9			

Data Invio 07/04/2023	Data Scadenza 27/04/2023	Data Parere 14/04/2023	Testo Parere Favorevole
Commissione Consiliare Affari Istituzionali			
Data Invio 07/04/2023	Data Scadenza 27/04/2023	Data Parere 20/04/2023	Testo Parere Favorevole
Commissione Consiliare Controllo Enti partecipati			
Data Invio 07/04/2023	Data Scadenza 27/04/2023	Data Parere 20/04/2023	Testo Parere Favorevole

Cons. Quartiere/Coll. Revisori	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Consiglio di Quartiere 1	07/04/2023	27/04/2023	20/04/2023	Delib. n.3/2023 - Favorevole
Consiglio di Quartiere 2	07/04/2023	27/04/2023	18/04/2023	Delib. n. 20013-23 - Favorevole
Consiglio di Quartiere 3	07/04/2023	27/04/2023	18/04/2023	Delib. n. 30004-23 - Favorevole
Consiglio di Quartiere 4	07/04/2023	27/04/2023	17/04/2023	Delib. n. 40003-23 - Favorevole
Consiglio di Quartiere 5	07/04/2023	27/04/2023	19/04/2023	Delib. n. 50007-23 -Favorevole
Collegio dei Revisori	07/04/2023	27/04/2023	19/04/2023	

ALLEGATI INTEGRANTI

Parere Collegio Revisori - sub_4100126750610535653_129750_2023_Relazione REVISORI al Rendiconto 2022.pdf - f56afed047355e0cef1f74645067a8a48bd136f25f6e19643bacfe051e181128

allegato V.pdf - 10a6e5aaf41f2b9eb687a99f69ff3fc656c092b0f9985767d4fe7ca9e0ab4f62

volume I - rendiconto 2022.pdf - 664419feac714441d16413de4a9108a1af9ce4a011a276c2a4482cfce04454ca

volume II - residui attivi e passivi 2022.pdf - a9cecf0a1808bd8674267128fb620677b0d6a7a0638fd1a76104a8beadd18660

volume III - relazione sulla gestione 2022.pdf - f557330437f3b60bdee0d4a569f0dca4e3a63b57f8e1f4b1b56cf6c612644508

volume IV ultimo.pdf - 0b61532fd2e40baaffbe8ab384ee8abe00ef838956a18b2963eaed17ae1fafda

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE

Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali

Si certifica che l'atto n. 2023/C/00019 (tipo atto: DELIBERAZIONI) e avente per oggetto:

Approvazione rendiconto esercizio 2022 e recepimento deliberazione n.128/2022 Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Firenze dal 11/05/2023 al 25/05/2023.

Firenze, 26/05/2023

Il Responsabile
Stefania Pieracci

(sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Ora:11:38

Verbale: 323

N.Arg.: 14

DELIBERAZIONE N.: DPC/2023/00021

OGGETTO: Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico e proroga delle limitazioni alle attività di somministrazione e commercio di generi alimentari.

Soggetto/i proponente/i: Giovanni Bettarini

Ufficio Proponente: DIREZIONE ATTIVITA ECONOMICHE E TURISMO

Parere Commissioni/CdQ: Commissione Consiliare 2 (Favorevole - 18/04/2023)

11:38: Interviene Milani Luca

11:38: Esce dall'aula Tani Luca

11:38: Interviene Bettarini Giovanni Illustra la delibera e un emendamento di Giunta

11:45: Entra in aula Cocollini Emanuele

11:39: Escono dall'aula Bocci Ubaldo, Cocollini Emanuele

11:50: Interviene Milani Luca si aprono gli interventi

11:50: Interviene Draghi Alessandro annuncia di aver presentato un emendamento

11:54: Interviene Milani Luca

11:54: Interviene Moro Bundu Antonella

11:55: Esce dall'aula Santarelli Luca

11:59: Interviene Milani Luca

11:59: Interviene Cocollini Emanuele

12:04: Interviene Milani Luca

12:04: Interviene Cocollini Emanuele

12:06: Interviene Milani Luca

12:09: Esce dall'aula Cali Francesca

12:06: Entra in aula Bocci Ubaldo

12:06: Interviene Ruffilli Mirco

12:10: Entra in aula Tani Luca

12:10: Esce dall'aula Sabatini Massimo

12:11: Interviene Milani Luca

12:11: Interviene Cellai Jacopo

12:16: Interviene Masi Lorenzo

12:18: Entra in aula Giuliani M. Federica

12:21: Interviene Milani Luca

12:21: Interviene Bussolin Federico

12:26: Interviene Milani Luca

12:26: Interviene Asciti Andrea

12:30: Esce dall'aula Razzanelli Mario

12:31: Interviene Milani Luca

12:31: Interviene Palagi Dmitrij

12:33: Entra in aula Cali Francesca

12:36: Interviene Milani Luca

12:36: Interviene Bettarini Giovanni interviene per una replica

12:44: Esce dall'aula Bussolin Federico

12:46: Interviene Milani Luca

12:46: Interviene Bettarini Giovanni

12:48: Interviene Milani Luca informa che l'emendamento di Giunta verte sullo stesso argomento su cui verte l'emendamento presentato dal consigliere Draghi. A questo proposito chiede un confronto con l'Ufficio di Presidenza, il Segretario Generale e il consigliere Draghi per verificarne l'ammissibilità.

12:49: Esce dall'aula Monaco Michela

12:55: Interviene Milani Luca dopo il confronto con il Vicepresidente Cocollini, il Segretario Generale Giuseppe Ascione ed il consigliere Draghi, si rileva che l'emendamento del consigliere Draghi, pur vertendo sullo stesso articolo emendato dalla Giunta, aggiunge a sua volta una parte che non contrasta con quanto modificato dalla Giunta e pertanto è accoglibile.

12:55: Esce dall'aula Bocci Ubaldo

12:56: EMENDAMENTO N.1 presentato dai consiglieri Draghi, Cellai

12:56: Interviene Draghi Alessandro illustra l'emendamento

12:57: Interviene Milani Luca

12:57: Interviene Bettarini Giovanni

12:57: Esce dall'aula Tani Luca

12:58: Interviene Milani Luca

12:58: Interviene Cellai Jacopo

12:59: Interviene Milani Luca

13:00: Interviene Milani Luca pone in votazione l'emendamento del consigliere Draghi

13:00 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti: 27

Favorevoli: 4

Contrari: 21

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 2

13:01: Esito: Respinto

Favorevoli

Asciuti Andrea, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Draghi Alessandro

Contrari

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Nutini Franco, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Non Votanti

De Blasi Roberto, Masi Lorenzo

13:01: Interviene Milani Luca

13:01: Entra in aula Bussolin Federico

13:01: Interviene Milani Luca si aprono le dichiarazioni di voto sulla delibera

13:02: Interviene Cocollini Emanuele

13:04: Interviene Cellai Jacopo

13:06: Interviene Asciuti Andrea

13:07: Interviene Milani Luca

13:07: Interviene Armentano Nicola

13:09: Interviene Milani Luca pone in votazione la delibera così come emendata dalla Giunta

13:09 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti: 28

Favorevoli: 19

Contrari: 8

Astenuti: 1

Presenti Non Votanti: 0

13:10: Esito: Approvata emendata

Favorevoli

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Nutini Franco, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

Contrari

Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

Astenuti

Asciuti Andrea

13:10: Interviene Milani Luca

13:10: Esce dall'aula Bettarini Giovanni

13:10 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto

Presenti: 28

Favorevoli: 19

Contrari: 1

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 8

13:10: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Nutini Franco, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Contrari

Bussolin Federico

Non Votanti

Asciuti Andrea, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Biasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

13:10: Interviene Milani Luca E' stato presentato un ordine del giorno collegato alla delibera

13:11: Esce dall'aula Cocollini Emanuele

13:12: Entra in aula Cocollini Emanuele

ALLEGATO N.1: Proposta di delibera n. 2023/00021 – **I stesura**

ALLEGATO N.2: Emendamento Draghi, Cellai - **Respinto**

ALLEGATO N.3: Emendamento Giunta

ALLEGATO N.4: Deliberazione n. 2023/00020 – **Approvata emendata immediatamente eseguibile**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO

Numero: DPC/2023/00021

Del: 06/04/2023

Proponente: E.Q. Commercio in Sede Fissa e Carburanti

OGGETTO: Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico* e proroga delle limitazioni alle attività di somministrazione e commercio di generi alimentari.

IL CONSIGLIO

Visti:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato con Legge 2 agosto 2008, n. 130;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con Legge 1 ottobre 2020, n. 133;
- i principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, attuata sul piano del diritto interno attraverso il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, con il quale sono stati dettati principi generali in ordine all'esercizio delle attività economiche, improntati alla liberalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative;
- l'articolo 31 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consente alle Regioni e agli Enti Locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

Considerato come:

- l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, preveda che "con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del

commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio”;

- il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, *Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124* e in particolare l'articolo 1, comma 4, stabilisca che per le finalità indicate dall'articolo 52 del dD.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, d'intesa con la Regione e sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Comune possa adottare deliberazioni volte a delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche ritenute incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

- l'articolo 110 (*Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale*) della L.R.T. n. 62 del 23.11.2018 (c.d. *Codice del Commercio*), al comma 1 preveda che il Comune possa individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche e al comma 4, lett. a), individui, tra i possibili interventi, anche *“programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree”*;

Preso atto che il Centro Storico di Firenze, come definito negli strumenti urbanistici vigenti, fa parte dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO ed è sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 (*Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO*);

Visti:

- il Programma di mandato 2019-2024 presentato dal Sindaco di Firenze e approvato dal Consiglio Comunale di Firenze con l'OdG 2019/00768 del 16.09.2019;

- la Delibera CC n. 14 del 29.03.2023, avente ad oggetto *“Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”* con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio;

- la Delibera GC n. 209 del 17.05.2022 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 e con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;
- la Delibera GC n. 337 del 12.07.2022 con la quale il PEG è stato recepito nel PIAO;

Vista la Delibera CC n. 10 del 4.05.2020 avente ad oggetto "Modifica e proroga termini del Regolamento recante *"Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"*;

Considerato il positivo impatto dell'innovativa regolamentazione introdotta a partire dal 2016 e successivamente aggiornata e rafforzata nel 2017, nel 2018 (anno nel quale è stato concretamente attuato il "blocco" delle nuove attività di somministrazione nell'intera area del Centro Storico UNESCO) e nel 2020, che ha prodotto risultati concreti ed oggettivi, con una sostanziale "stabilizzazione" del numero di attività alimentari e di somministrazione;

Rilevato come dall'analisi dei dati emerga con chiarezza come con l'entrata in vigore della citata regolamentazione il *trend* di crescita delle attività alimentari nel Centro Storico (commercio e somministrazione) sia diminuito sensibilmente sia in termini di consistenza assoluta che di nuove aperture, dal momento che tali attività – che nel decennio 2005/2015 risultavano essersi complessivamente più che *triplicate* - negli anni a noi più vicini registrano il seguente andamento:

- *Attività Alimentari* - 885 (2019), 857 (2020), 845 (2021), 839 (2022)
- *Bar e Ristoranti* - 1.190 (2019), 1.194 (2020), 1.202 (2021), 1.208 (2022)

Dato atto del lavoro preparatorio con cui - in previsione dell'adeguamento del *"Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"* e a distanza di un quinquennio dalla sua prima adozione - è stata effettuata una ricognizione completa sul suo stato di attuazione, comprensiva di riferimenti/confronti con esperienze analoghe in Italia e in Europa (*benchmarking*), di una riflessione relativa al sistema dei controlli, di un'analisi sull'effettivo impatto della regolamentazione tramite: l'acquisizione dei dati relativi alle attività presenti, avviate, subentrate e trasferite all'interno dell'area UNESCO, con particolare riguardo a quelle di somministrazione; l'acquisizione di regolamenti e relativi dati di esperienze analoghe in Italia e in Europa; la schematizzazione del sistema dei controlli; l'analisi dell'impatto della regolamentazione;

Ritenuto pertanto necessario – accanto ad un intervento di aggiornamento e adeguamento del testo

regolamentare – procedere a confermare per ulteriori 3 anni il divieto di insediare o trasferire dall'esterno all'interno del Centro Storico le attività di commercio di generi alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di preparazione e vendita artigianale o industriale di prodotti alimentari in considerazione dei risultati ottenuti;

Valutato di aggiornare e adeguare il Regolamento in oggetto con prescrizioni relative fra l'altro alle seguenti tematiche:

- ampliamento del novero di strade da sottoporre ad una disciplina "specificata" nel segno di una vocazione commerciale "storica" da consolidare e tutelare (accanto al Ponte Vecchio, via Tornabuoni, via Maggio, via dei Fossi, Lungarno Corsini e le piazze di Santa Trinita, degli Antinori e dei Frescobaldi si propone l'inserimento di via della Condotta, via Martelli, via dei Servi e Borgo San Jacopo)
- adozione di misure a contrasto del consumo di alcolici e a tutela della qualità della vita dei residenti (divieto di vendita di alcolici finalizzata ad un consumo che avvenga fuori dall'esercizio e oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto dalle 21 alle 6; divieto di svolgere attività di somministrazione direttamente su suolo pubblico o da sporti prospicienti la pubblica via);
- introduzione di misure volte a contrastare lo "sdoppiamento" di attività di somministrazione e alimentari esistenti (divieto di cessione separata di titoli di commercio e somministrazione precedentemente esercitati in forma abbinata);
- prescrizioni relative alle attività di intrattenimento non in possesso dell'autorizzazione per il pubblico spettacolo;
- prescrizioni in merito all'attività accessoria di somministrazione esercitata all'interno di librerie, teatri, cinema, musei e attività alimentari storiche;
- prescrizioni in merito a magazzini di custodia e deposito per conto terzi che dovranno dotarsi di sistemi di accesso regolamentato (con carta di identità elettronica, badge e simili);
- introduzione – ferme restando le regole vigenti in materia di occupazione del suolo pubblico – di una disciplina di decoro specifica relativa al divieto di esposizione di merci e strutture aggiuntive sulla soglia degli esercizi commerciali e sulle pareti esterne del fabbricato che le ospita in analogia con quanto fatto nel Regolamento di Polizia Urbana;
- estensione della possibilità di ampliamento alle attività di "filiera corta";

Considerato che le limitazioni alla libertà di iniziativa economica possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale quali la tutela del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente urbano;

Ritenuto, per tutte le motivazioni sopra espresse, di approvare le modifiche al Regolamento recante *"Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"*, il cui testo aggiornato e coordinato con quello fino ad oggi vigente è riportato nell'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato come i contenuti del nuovo Regolamento siano stati condivisi con la Direzione Urbanistica e con la P.O. Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con Unesco della Direzione Cultura e Sport;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto all'art. 1 del D.Lgs. 222 del 25 novembre 2016 e per le finalità indicate all'articolo 52 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, per quanto riguarda gli adeguamenti, proroghe di termini e aggiornamenti al Regolamento in oggetto, il Comune di Firenze ha:

- raggiunto l'Intesa con la Regione Toscana, approvata dalla Giunta Regionale con Delibera GR n. 356 del 3.04.2023 e dalla Giunta Comunale con Delibera GC n. 160 del 6.04.23;
- sentito il competente Soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (nota prot. 89958 del 16.03.23);

Dato atto che dall'adozione della presente deliberazione non deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata e, pertanto, non è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto di confermare che le misure di tutela, per quanto attiene ai requisiti di insediamento, di cui al Regolamento in oggetto debbano essere recepite dalle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico;

Visti:

- il DLgs. 267 del 18 agosto 2000;
- la L.R.T. 62/2018 *Codice del Commercio*;
- lo Statuto Comunale;
- il Piano Strutturale vigente;

- il Regolamento Urbanistico;

Preso atto del parere di regolarità tecnica relativo al presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 267 del 18 agosto 2000

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e in attesa di un intervento legislativo non più rinviabile che dia ai Sindaci maggiori poteri per la regolamentazione del commercio, a tutela della residenza e per il mantenimento del decoro nei Centri Storici:

1. di approvare il *"Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"* di cui all'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato conseguentemente alla Direzione Urbanistica di apportare agli strumenti urbanistici le modifiche conseguenti all'adozione del presente regolamento in merito ai requisiti di insediamento;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI INTEGRANTI

- Regolamento Unesco - Aggiornamento 2023.pdf -

239063585abc01d9e8af0dbfcee5f04832bba66f0b1f5a979f3072241e4c149b

TESTO A FRONTE

<p align="center">MISURE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO</p> <p align="center"><i>(Testo approvato con Delibera CC n. 10 del 4 maggio 2020)</i></p>	<p align="center">Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico</p> <p align="center">(Testo aggiornato con modifiche in GRASSETTO)</p>
<p>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ 1, Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico. 2, Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.</p>	<p>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ 1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico. 2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.</p>
<p align="center">TITOLO I</p>	<p align="center">TITOLO I</p>
<p align="center">TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</p>	<p align="center">TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</p>
<p>ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO CON VINCOLO TEMPORALE 1. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per le tipologie di attività più avanti indicate, è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'insediamento di nuove attività; • il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO; • l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, nei locali originari, delle superfici di vendita, di somministrazione o di esercizio; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali. <p>I predetti divieti riguardano le attività appartenenti alle seguenti tipologie:</p>	<p>ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO CON VINCOLO TEMPORALE 1. I divieti di cui al presente articolo si applicano alle attività appartenenti alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare; b) somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe; c) attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (comprese le attività che rientrano nella categoria "home food"), di panificazione. <p>2. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per le tipologie di attività sopra indicate, è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'insediamento di nuove attività; • il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO; • l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio delle attività

<p>a. commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;</p> <p>b. somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe;</p> <p>c. attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (comprese le attività che rientrano nella categoria "home food"), di panificazione.</p>	<p>esistenti, realizzato in locali che non siano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, contigui e già collegati funzionalmente al locale sede dell'attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> • cedere o trasferire separatamente le attività di somministrazione, di commercio al dettaglio alimentare e di artigianato alimentare, la cui titolarità, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia intestata al medesimo soggetto e riferita al medesimo locale sede dell'attività; <p>3. Il divieto di ampliamento non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'ampliamento nei locali, non già collegati funzionalmente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, avviene per effetto di accorpamento di altra attività esistente nel centro Storico Unesco di cui al comma 1, a medesima titolarità e tipologia ed ivi trasferita: in tal caso, il titolo abilitativo dell'attività accorpata all'attività oggetto di ampliamento, viene dichiarato decaduto; - agli esercizi di somministrazione i cui titolari siano società partecipate almeno al 50% da soggetti iscritti all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole nonché in possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionista; - agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali.
<p>ART. 3 – DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 2</p> <p>1) Per la tipologia di attività di cui alla lettera a) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la vendita, da parte delle Farmacie e Parafarmacie ed Erboristerie professioniste, degli integratori alimentari come individuati dall'art. 2 della Direttiva 2002/46/CE del 10.06.2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 169 del 2004, e dei prodotti erboristici alimentari; b) la vendita diretta dei prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001; c) le forme speciali di commercio al dettaglio; d) la vendita dei prodotti alimentari rientranti nelle Tabelle Speciali Generi di Monopoli e Farmacie, di cui al D.M. n. 375/1988 riservate ai titolari di Rivendite di Tabacchi e Farmacie; e) le attività temporanee di vendita in occasione di eventi e/o manifestazioni di cui alla vigente legge regionale e relativo disciplinare comunale; <p>2) Per la tipologia di attività di cui alla lettera b) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti le somministrazioni effettuate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) negli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e 	<p>ART. 3 – DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 2</p> <p>1) Per la tipologia di attività di cui alla lettera a) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la vendita, da parte delle Farmacie e Parafarmacie ed Erboristerie professioniste, degli integratori alimentari come individuati dall'art. 2 della Direttiva 2002/46/CE del 10.06.2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 169 del 2004, e dei prodotti erboristici alimentari; b) la vendita diretta dei prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001; c) le forme speciali di commercio al dettaglio; d) la vendita dei prodotti alimentari rientranti nelle Tabelle Speciali Generi di Monopoli e Farmacie, di cui al D.M. n. 375/1988 riservate ai titolari di Rivendite di Tabacchi e Farmacie; e) le attività temporanee di vendita in occasione di eventi e/o manifestazioni di cui alla vigente legge regionale e relativo disciplinare comunale; <p>2) Per la tipologia di attività di cui alla lettera b) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti le somministrazioni effettuate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) negli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera

<p>s.m.i., ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del medesimo Codice; purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;</p> <p>b) in forma accessoria all'interno di librerie, teatri, cinema, musei e attività alimentari storiche di cui alla "Lista delle attività storiche", a condizione che tutte le attrezzature della somministrazione (eccetto magazzino e servizio igienico) vengano collocate in una superficie che non superi il 25% di quella destinata all'attività principale;</p> <p>c) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;</p> <p>d) nelle mense o bar aziendali nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti dei propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, nonché nelle somministrazioni esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;</p> <p>e) con o senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;</p> <p>f) al domicilio del consumatore (<i>catering</i>);</p> <p>g) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un formale interesse, nonché nell'ambito delle manifestazioni svolte in esito ad una procedura ad evidenza pubblica promossa dal Comune di Firenze o dalla Città Metropolitana;</p> <p>h) in forma accessoria, in occasione di attività di pubblico spettacolo autorizzate nell'ambito di manifestazioni/eventi su area pubblica o privata appositamente attrezzata per l'occasione;</p> <p>i) all'interno delle strutture ricettive alberghiere, come definite dal vigente Testo unico del sistema turistico regionale, nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita s.c.i.a. ai sensi delle normative vigenti;</p>	<p>f) del medesimo Codice; purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;</p> <p>b) in forma accessoria all'interno di librerie, teatri, cinema, musei e attività alimentari storiche di cui alla "Lista delle attività storiche", a condizione che tutte le attrezzature della somministrazione (eccetto magazzino e servizio igienico) vengano collocate in una superficie che non superi il 25% di quella destinata all'attività principale e che l'attività di somministrazione non sia visibile e/o pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);</p> <p>c) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;</p> <p>d) nelle mense o bar aziendali nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti dei propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, nonché nelle somministrazioni esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;</p> <p>e) con o senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;</p> <p>f) al domicilio del consumatore (<i>catering</i>);</p> <p>g) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un formale interesse, nonché nell'ambito delle manifestazioni svolte in esito ad una procedura ad evidenza pubblica promossa dal Comune di Firenze o dalla Città Metropolitana;</p> <p>h) in forma accessoria, in occasione di attività di pubblico spettacolo autorizzate nell'ambito di manifestazioni/eventi su area pubblica o privata appositamente attrezzata per l'occasione;</p> <p>i) all'interno delle strutture ricettive alberghiere, come definite dal vigente Testo unico del sistema turistico regionale, nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita s.c.i.a. ai sensi delle normative vigenti; l'attività di somministrazione aperta al pubblico generico all'interno della struttura ricettiva alberghiera, non può essere trasferita separatamente dall'attività ricettiva.</p>
--	---

ART. 4 – LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE	ART. 4 – LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE
<p>1. E' vietato, per le tipologie di attività appresso indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il nuovo insediamento, nonché l'aggiunta ad altra attività esistente; • il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO; • l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, delle superfici di vendita o di somministrazione nei locali originari; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali. <p>I predetti divieti riguardano le seguenti tipologie di attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente; è possibile la vendita di pizza in forma accessoria purché il prodotto non sia esposto e/o pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità); b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane; c) attività di vendita al dettaglio (c.d. "negozi automatizzati") e/o di somministrazione effettuata mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui alla vigente legge regionale; d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di generi alimentari di cui alla vigente legge regionale esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare, nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto; e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o al "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella; come tali si intendono le attività di ristorazione veloce nelle quali il 	<p>1. E' vietato, per le tipologie di attività appresso indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il nuovo insediamento, nonché l'aggiunta ad altra attività esistente; • il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO; • l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, delle superfici di vendita o di somministrazione nei locali originari; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali. <p>I predetti divieti riguardano le seguenti tipologie di attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente; è possibile la vendita di pizza in forma accessoria purché il prodotto non sia esposto e/o pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità); b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane; c) attività di vendita al dettaglio (c.d. "negozi automatizzati") e/o di somministrazione effettuata mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui alla vigente legge regionale; d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di generi alimentari di cui alla vigente legge regionale esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare, nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto; e) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di prodotti a base di cannabis; f) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o al "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S.

<p>servizio ai tavoli è svolto direttamente dal cliente (self service) mentre il personale addetto alla sala si occupa solo del servizio di pulizia e riordino dei tavoli;</p> <p>f) sale da ballo, discoteche e night club, attività alle quali si applicano comunque le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio, a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque finalizzate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato (quali: utilizzo di "steward" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato), ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza; • le attività di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo in forma accessoria rispetto all'attività principale di somministrazione; quest'ultima attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione, e dunque la superficie per l'intrattenimento non potrà superare il 25% di quella destinata alla somministrazione; <p>g) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente; non rientrano in questo divieto le attività svolte in maniera automatizzata presso altre attività, costituendone elemento accessorio;</p> <p>h) attività di commercio all'ingrosso in sede fissa; il divieto non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se trattasi di sola sede legale o amministrativa o di rappresentanza, e comunque se non è presente la merce destinata alla vendita (è ammessa soltanto la presenza del campionario); • per la vendita degli oggetti preziosi per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.P.S.; <p>i) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio di cui al D.Lgs. n. 92 del 2017, esercitata in forma esclusiva o prevalente; l'attività non deve essere pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);</p> <p>j) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;</p> <p>k) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano</p>	<p>Maria Novella; come tali si intendono le attività di ristorazione veloce nelle quali il servizio ai tavoli è svolto direttamente dal cliente (self service) mentre il personale addetto alla sala si occupa solo del servizio di pulizia e riordino dei tavoli;</p> <p>g) sale da ballo, discoteche e night club, attività alle quali si applicano comunque le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio, a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque finalizzate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato (quali: utilizzo di "steward" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato), ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza; • le attività di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo in forma accessoria rispetto all'attività principale di somministrazione; quest'ultima attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione, e dunque la superficie per l'intrattenimento non potrà superare il 25% di quella destinata alla somministrazione e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di svolgimento: <ul style="list-style-type: none"> - non devono essere apprestati elementi di cambiamento tali da modificare la natura dell'attività di somministrazione in quella di pubblico spettacolo (rimozione di tavoli e sedie; predisposizione di specifiche sale dedicate; collocazione di arredi appositi, come i divanetti; realizzazione di una platea; allestimenti scenici; installazione di impianti di luce tipici delle discoteche; consegna della drink card all'ingresso; presenza di una pista per far ballare i clienti etc.); - non deve essere richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, anche se occultato (per esempio tramite l'aumento del prezzo delle consumazioni, in forma fissa o percentuale); - non devono essere presenti forme di restrizioni all'accesso o forme di filtraggio della clientela, effettuati dal personale all'ingresso; - non devono essere previste forme di pubblicità che qualificano l'attività accessoria come una attrazione autonoma rispetto all'attività di somministrazione, anche se esercitata in forma saltuaria, ma ricorrente; <p>h) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente; non rientrano in questo divieto le attività svolte in maniera</p>
---	--

<p>riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento.</p>	<p>automatizzata presso altre attività non alimentari, costituendone elemento accessorio;</p> <p>i) attività di commercio all'ingrosso in sede fissa; il divieto non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se trattasi di sola sede legale o amministrativa o di rappresentanza, e comunque se non è presente la merce destinata alla vendita (è ammessa soltanto la presenza del campionario); • alla vendita degli oggetti preziosi di nuova produzione per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 127 del t.u.l.p.s.; <p>j) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio di cui al D.Lgs. n. 92 del 2017, esercitata in forma esclusiva o prevalente; l'attività non deve essere pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);</p> <p>k) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;</p> <p>l) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento;</p> <p>m) magazzini di custodia e deposito per conto terzi non dotati di sistemi di accesso regolamentato (con carta di identità elettronica, badge e simili). Gli esistenti si devono adeguare alle modalità di accesso entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p>
<p>2. E' vietata, inoltre, la vendita in sede fissa, in forma esclusiva o prevalente, delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO o l'ampliamento della superficie di vendita già ad esse destinata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. materie prime tessili; b. rottami e materiale di recupero; c. articoli per l'imballaggio industriale; d. prodotti e materiali per l'edilizia; e. legnami; f. autoveicoli come definiti dal vigente codice della strada, pneumatici e relativi accessori e ricambi; g. natanti e loro accessori e ricambi; h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi; i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole, impianti di gas liquido; j. materiali e componenti meccanici; k. materiali antincendio e accessori; l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, compresi ricambi e accessori; 	<p>2. E' vietata, inoltre, la vendita in sede fissa, in forma esclusiva o prevalente, delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO o l'ampliamento della superficie di vendita già ad esse destinata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. materie prime tessili; b. rottami e materiale di recupero; c. articoli per l'imballaggio industriale; d. prodotti e materiali per l'edilizia; e. legnami; f. autoveicoli come definiti dal vigente codice della strada, pneumatici e relativi accessori e ricambi; g. natanti e loro accessori e ricambi; h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi; i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole, impianti di gas liquido; j. materiali e componenti meccanici; k. materiali antincendio e accessori; l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, compresi ricambi e accessori; m. prodotti chimici;

<p>m. prodotti chimici; n. oli lubrificanti; o. materiali termoidraulici.</p> <p>3. E' fatto divieto di trasformazione dell'esercizio storico inserito nella Lista delle Attività economiche storiche e tradizionali fiorentine (Categoria A - Eccellenze), se non previa deliberazione del Consiglio Comunale nei termini e nei casi stabiliti dal Regolamento sulle Attività economiche storiche e tradizionali fiorentine.</p>	<p>n. oli lubrificanti; o. materiali termo-idraulici.</p> <p>3. E' fatto divieto di trasformazione dell'esercizio storico inserito nella Lista delle Attività economiche storiche e tradizionali fiorentine (Categoria A - Eccellenze), se non previa deliberazione del Consiglio Comunale nei termini e nei casi stabiliti dal Regolamento sulle Attività economiche storiche e tradizionali fiorentine.</p>
<p>ART. 5 – LIMITAZIONI PER SERVIZI TURISTICI</p>	<p>ART. 5 – LIMITAZIONI PER SERVIZI TURISTICI</p>
<p>1. Ferme restando le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, sono vietate in tutto il Centro Storico Unesco la vendita e/o l'offerta di servizi turistici e di pacchetti turistici, che includano o meno biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate in ipotesi diverse da quelle strettamente previste da norme statali regionali o locali.</p> <p>2. In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.</p> <p>3. I veicoli elettrici e i velocipedi utilizzati a fini turistici potranno circolare all'interno dell'area Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo di attività, e comunque, anche fuori dalle aree interdette, in numero contingentato, stabilito dalla Giunta Comunale, al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città. Nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i soggetti che svolgono attività turistiche con tale tipologia di veicoli e velocipedi autorizzati alla circolazione nelle zone consentite dell'area Unesco devono essere selezionati a seguito di apposita procedura e per un tempo determinato, al fine di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e accesso al mercato.</p> <p>4. Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città, i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 42 del 1998 e s.m.i. non possono interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.</p>	<p>1. Ferme restando le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, sono vietate in tutto il Centro Storico Unesco la vendita e/o l'offerta di servizi turistici e di pacchetti turistici, che includano o meno biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate in ipotesi diverse da quelle strettamente previste da norme statali regionali o locali.</p> <p>2. In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.</p> <p>3. I veicoli elettrici e i velocipedi utilizzati a fini turistici potranno circolare all'interno dell'area Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo di attività, e comunque, anche fuori dalle aree interdette, in numero contingentato, stabilito dalla Giunta Comunale, al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città. Nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i soggetti che svolgono attività turistiche con tale tipologia di veicoli e velocipedi autorizzati alla circolazione nelle zone consentite dell'area Unesco devono essere selezionati a seguito di apposita procedura e per un tempo determinato, al fine di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e accesso al mercato.</p> <p>3. Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città, i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 42 del 1998 e s.m.i. non possono interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.</p>
<p>ART. 6 - ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO</p> <p>1. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui agli articoli 2 e 4 le "attività esistenti", intese come quelle</p>	<p>ART. 6 - ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO</p> <p>1. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui agli articoli 2, 4 e 8 le "attività esistenti", intese come quelle</p>

<p>oggetto di subingresso o quelle per le quali, prima del 06.05.2017, è stato effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, concluso positivamente, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento.</p> <p>2. Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati entro la data del 05.05.2017.</p> <p>3. Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale vigente e di sue eventuali varianti • in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale relativamente a Cinema e Teatri; • in attuazione di progetti valutati, con provvedimento di Giunta Comunale, come particolarmente idonei a favorire la salvaguardia, rigenerazione o riqualificazione del contesto urbano. 	<p>oggetto di subingresso o quelle per le quali, prima del 06.05.2017, è stato effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, concluso positivamente, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento.</p> <p>2. Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati entro la data del 05.05.2017.</p> <p>3. Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale vigente e di sue eventuali varianti • in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale relativamente a Cinema e Teatri; • in attuazione di progetti valutati, con provvedimento di Giunta Comunale, come particolarmente idonei a favorire la salvaguardia, rigenerazione o riqualificazione del contesto urbano.
<p>ART. 7 - REQUISITI DI INSEDIAMENTO PER LE ATTIVITA' ALIMENTARI E NORME DI ADEGUAMENTO</p> <p>1. Tutte le attività alimentari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali, esercitano la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:</p> <p>a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività; per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;</p> <p>b. l'offerta merceologica deve prevedere la presenza di almeno due tipologie di prodotti di filiera corta, e/o tipici e tradizionali del territorio e/o di filiera toscana e/o prodotti in Toscana, al fine di promuovere la valorizzazione e la specificità del territorio;</p> <p>c. nei locali dell'esercizio non devono essere svolte attività di "phone center", "internet point" e "money transfer". E' consentita l'attività di "money change" in forma accessoria e solo se</p>	<p>ART. 7 - REQUISITI DI INSEDIAMENTO PER LE ATTIVITA' ALIMENTARI E NORME DI ADEGUAMENTO</p> <p>1. Tutte le attività alimentari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali, esercitano la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:</p> <p>d. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività; per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;</p> <p>e. l'offerta merceologica deve prevedere la presenza di almeno due tipologie di prodotti di filiera corta, e/o tipici e tradizionali del territorio e/o di filiera toscana e/o prodotti in Toscana, al fine di promuovere la valorizzazione e la specificità del territorio;</p> <p>f. nei locali dell'esercizio non devono essere svolte attività di "phone center", "internet point" e "money transfer". E' consentita l'attività di "money change" in forma accessoria e solo se</p>

<p>svolta in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;</p> <p>2. Le nuove attività e quelle che si trasferiscono all'interno del Centro Storico Unesco, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, dovranno adottare le medesime prescrizioni non derogabili di cui al comma 1. Per quanto attiene al servizio igienico di cortesia per i clienti, questo dovrà essere direttamente accessibile dal locale sede dell'attività.</p> <p>3. Sono escluse dall'applicazione della lettera b) del comma 1 del presente articolo:</p> <p>a) la vendita di pastigliaggi e bibite analcoliche preconfezionate, escluso latte e i suoi derivati definita dall'articolo 13, lettera i), della L.R. n. 62 del 2018, qualora la vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente;</p> <p>b) la vendita di integratori alimentari in forma residuale in attività prevalente non alimentare;</p> <p>c) la vendita dei prodotti alimentari appartenenti alla Tabella Speciale riservata alle Farmacie.</p>	<p>svolta in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;</p> <p>2. Le nuove attività e quelle che si trasferiscono all'interno del Centro Storico Unesco, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, dovranno adottare le medesime prescrizioni non derogabili di cui al comma 1. Per quanto attiene al servizio igienico di cortesia per i clienti, questo dovrà essere direttamente accessibile dal locale sede dell'attività.</p> <p>3. Per le nuove attività e quelle che si trasferiscono all'interno del Centro Storico Unesco, di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 dell'art. 2, l'attività di vendita per asporto e la somministrazione deve svolgersi interamente all'interno dell'esercizio, non essendo consentito all'esercente di concludere l'operazione di vendita (ordinazione e pagamento) su suolo pubblico, attraverso lo sporto direttamente prospiciente la pubblica via.</p> <p>4. Sono escluse dall'applicazione della lettera b) del comma 1 del presente articolo:</p> <p>a) la vendita di pastigliaggi e bibite analcoliche preconfezionate, escluso latte e i suoi derivati definita dall'articolo 13, lettera i), della L.R. n. 62 del 2018, qualora la vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente;</p> <p>b) la vendita di integratori alimentari in forma residuale in attività prevalente non alimentare;</p> <p>c) la vendita dei prodotti alimentari appartenenti alla Tabella Speciale riservata alle Farmacie.</p>
<p>ART. 8 – LIMITAZIONI PER LA TUTELA DI AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO</p>	<p>ART. 8 – LIMITAZIONI PER LA TUTELA DI AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO</p>
<p>1. Nelle Vie dei Tornabuoni, Maggio, Lungarno Corsini, dei Fossi e nelle Piazze di Santa Trinita, degli Antinori, dei Frescobaldi, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le seguenti attività:</p> <p>a) commercio al dettaglio del settore di alta moda, prêt-à-porter e abbigliamento firmati;</p> <p>b) librerie;</p> <p>c) gallerie d'arte e antiquari;</p> <p>d) arredamento e design;</p> <p>e) banche e assicurazioni;</p> <p>f) commercio di oggetti preziosi;</p> <p>g) commercio di orologi;</p> <p>h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;</p> <p>i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;</p> <p>l) commercio al dettaglio di fiori e piante.</p> <p>Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed è ammesso solo il commercio dei generi di:</p> <p>a) oggetti preziosi;</p>	<p>1. Nelle Vie dei Tornabuoni, Maggio, Lungarno Corsini, dei Fossi e nelle Piazze di Santa Trinita, degli Antinori, dei Frescobaldi, nonché nelle vie dei Martelli, dei Servi, della Condotta e in Borgo San Iacopo, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le seguenti attività:</p> <p>a) commercio al dettaglio del settore di alta moda, prêt-à-porter e abbigliamento firmati;</p> <p>b) librerie;</p> <p>c) gallerie d'arte e antiquari;</p> <p>d) arredamento e design;</p> <p>e) banche e assicurazioni;</p> <p>f) commercio di oggetti preziosi;</p> <p>g) commercio di orologi;</p> <p>h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;</p> <p>i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;</p> <p>l) commercio al dettaglio di fiori e piante.</p> <p>Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed è ammesso solo il commercio dei generi di:</p>

<p>b) orologi; c) oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.</p> <p>2. Nelle vie e piazze di cui ai precedenti commi 1 e 2 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.</p> <p>3. Nelle vie e piazze di cui ai precedenti commi 1 e 2, in caso di cessazione di una attività esistente diversa da quelle ammesse ai medesimi commi, negli stessi locali è consentito l'insediamento solo di una delle attività sopra elencate.</p> <p>4. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate all'articolo 4, ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO nei locali che abbiano, in una delle seguenti Piazze, l'ingresso principale o anche una sola vetrina o altro sporto commerciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Piazza San Giovanni b) Piazza Duomo c) Piazza della Repubblica d) Piazza Santa Croce e) Piazza della Signoria f) Piazza San Firenze g) Piazza S. Maria Novella h) Piazza Pitti i) Piazza Santo Spirito j) Piazza del Carmine k) Piazza SS. Annunziata <p>5. In Via dei Neri è vietato il trasferimento delle attività esistenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO. E' ammesso il semplice spostamento di attività già esistenti in Via dei Neri verso altri fondi della medesima via. Per i fondi rimasti sfitti vale il divieto di cui al primo periodo.</p>	<p>a) oggetti preziosi; b) orologi; c) oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.</p> <p>2. Nelle vie e piazze di cui al precedente comma 1 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.</p> <p>3. Nelle vie e piazze di cui al precedente comma 1 in caso di cessazione di una attività esistente diversa da quelle ammesse ai medesimi commi, negli stessi locali è consentito l'insediamento solo di una delle attività sopra elencate.</p> <p>4. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate agli articoli 2 e 4 ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO nei locali che abbiano, in una delle seguenti Piazze, l'ingresso principale o anche una sola vetrina o altro sporto commerciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Piazza San Giovanni b) Piazza Duomo c) Piazza della Repubblica d) Piazza Santa Croce e) Piazza della Signoria f) Piazza San Firenze g) Piazza S. Maria Novella h) Piazza Pitti i) Piazza Santo Spirito j) Piazza del Carmine k) Piazza SS. Annunziata <p>5. In Via dei Neri è vietato il trasferimento delle attività esistenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO. E' ammesso il semplice spostamento di attività già esistenti in Via dei Neri verso altri fondi della medesima via. Per i fondi rimasti sfitti vale il divieto di cui al primo periodo.</p>
<p>ART. 9 - QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE</p>	<p>ART. 9 - QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE</p>
<p>1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche".</p> <p>2. Gli esercizi commerciali alimentari che pongono in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche", devono essere organizzati funzionalmente in modo che siano posti in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, pasta, carne, pesce.</p> <p>3. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.</p>	<p>1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche".</p> <p>2. Gli esercizi commerciali alimentari che pongono in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche", devono essere organizzati funzionalmente in modo che siano posti in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, pasta, carne, pesce.</p> <p>3. È vietata l'esposizione della merce mediante affissione sulle parti architettoniche, serramenti, tende o altri elementi di copertura, sulle soglie e in corrispondenza degli stipiti esterni delle porte e/o</p>

<p>4. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.</p> <p>5. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.</p> <p>6. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano e/o richiamino l'ideologia fascista e/o nazista.</p>	<p>vetrine, anche quando non comporti occupazione di suolo pubblico.</p> <p>4. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.</p> <p>5. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.</p> <p>6. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.</p> <p>7. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano e/o richiamino l'ideologia fascista e/o nazista o che riportino un linguaggio sessista, lesivo delle differenze di genere e/o offensivo della dignità personale.</p>
<p>ART. 10 - MANTENIMENTO DEL DECORO</p> <p>1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:</p> <p>a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;</p> <p>b) per i locali sfitti:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; ii. divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo; iii. rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi; <p>c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.</p> <p>2. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del</p>	<p>ART. 10 - MANTENIMENTO DEL DECORO</p> <p>1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:</p> <p>a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;</p> <p>b) per i locali sfitti:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; ii. divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo; iii. rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi; <p>c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.</p> <p>2. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale</p>

<p>locale stesso.</p> <p>3. In merito all'uso dei <i>déhors</i>, così come stabilito dal Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 311 del 2015, il termine di utilizzo è fissato alle ore 23.00, fatte salve le eventuali proroghe previste dall'art. 3 del Disciplinare e fatti salvi gli orari minori se espressi negli atti autorizzatori.</p>	<p>stesso.</p> <p>3. In merito all'uso dei <i>déhors</i>, così come stabilito dal Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 311 del 2015, il termine di utilizzo è fissato alle ore 23.00, fatte salve le eventuali proroghe previste dall'art. 3 del Disciplinare e fatti salvi gli orari minori se espressi negli atti autorizzatori.</p>
<p>TITOLO II CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA</p>	<p>TITOLO II CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA</p>
<p>ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <p>1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21.00 fino alle ore 6.00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.</p> <p>2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune parti dell'area UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21.00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge n. 125 del 2001.</p>	<p>ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <p>1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21.00 fino alle ore 6.00; per qualsiasi forma di somministrazione, si considera 'per asporto' la vendita di prodotti alcolici di ogni gradazione in confezione originale o in contenitori usa e getta così come la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga fuori dal locale di esercizio e oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.</p> <p>2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune parti dell'area UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21.00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge n. 125 del 2001.</p>
<p>ART. 12 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <p>1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02.00 alle ore 06.00.</p> <p>2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.</p>	<p>ART. 12 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <p>1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02.00 alle ore 06.00.</p> <p>2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.</p>

<p>ART. 13 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI</p> <p>1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.</p> <p>2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl")</p> <p>3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl").</p>	<p>ART. 13 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI</p> <p>1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.</p> <p>2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl")</p> <p>3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl").</p>
<p>ART. 14 – DEROGHE</p> <p>1. I divieti di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) la notte di Capodanno; b) la notte di San Giovanni.</p> <p>2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta Comunale con specifico atto motivato.</p>	<p>ART. 14 – DEROGHE</p> <p>1. I divieti di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) la notte di Capodanno; b) la notte di San Giovanni.</p> <p>2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta Comunale con specifico atto motivato.</p>
<p>TITOLO III SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p>TITOLO III SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI</p>
<p>ART. 15 – SANZIONI PER IL TITOLO I</p> <p>1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi delle attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo I, l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 4, 7 e 8, è soggetta anche al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.</p>	<p>ART. 15 – SANZIONI PER IL TITOLO I</p> <p>1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi delle attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo I, l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 8, è soggetta anche al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.</p> <p>2. L'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui all'art. 7 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività e la chiusura dell'esercizio in caso di reiterazione.</p>
<p>ART. 16 - SANZIONI PER IL TITOLO II</p> <p>1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi dell'attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II:</p> <p>a) nel caso in cui la violazione di cui all'art. 11 è accertata dopo le ore 24.00, per il commercio al dettaglio in sede fissa, e dopo le ore 03.00, per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria e interdittiva è del Prefetto;</p> <p>b) per le violazioni riconducibili all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa sia su area privata che su area pubblica, concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici dalla legge regionale, considerate di particolare gravità, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due);</p> <p>c) in caso di reiterata violazione, secondo la definizione</p>	<p>ART. 16 - SANZIONI PER IL TITOLO II</p> <p>1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi dell'attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II:</p> <p>a) nel caso in cui la violazione di cui all'art. 11 è accertata dopo le ore 24.00, per il commercio al dettaglio in sede fissa, e dopo le ore 03.00, per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria e interdittiva è del Prefetto;</p> <p>b) per le violazioni riconducibili all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa sia su area privata che su area pubblica, concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici dalla legge regionale, considerate di particolare gravità (articoli 11 e 13 del presente Regolamento), è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due);</p>

<p>di reiterazione prevista dalla legge regionale, dei divieti di cui alla lettera precedente, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 5 (cinque) per ogni reiterazione.</p>	<p>c) in caso di reiterata violazione, secondo la definizione di reiterazione prevista dalla Legge Regionale, dei divieti di cui alla lettera precedente, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, è disposta la sospensione dell'attività secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - giorni 5 (cinque) per la prima reiterazione; - giorni 10 (dieci) per la seconda reiterazione; - giorni 15 (quindici) per ogni ulteriore reiterazione.
<p>ART. 17 –MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e, comunque, tutte le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che disciplinano le attività economiche esercitate nell'ambito di cui all'art. 1, comma 2, nonché i profili e gli elementi strutturali e funzionali, principali e accessori, delle medesime, comporteranno l'applicazione, mediante il provvedimento ingiuntivo previsto dalla legge, della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo</p>	<p>ART. 17 –MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e, comunque, tutte le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che disciplinano le attività economiche esercitate nell'ambito di cui all'art. 1, comma 2, nonché i profili e gli elementi strutturali e funzionali, principali e accessori, delle medesime, comporteranno l'applicazione, mediante il provvedimento ingiuntivo previsto dalla legge, della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.</p>
<p>ART. 18 – CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Regolamento di cui alla Delibera del C.C. n. 4 del 18.01.2016, modificata dalla Delibera del C.C. n. 27 del 27.04.2017, in vigore dal 6.05.2017, e dalla Delibera del C.C. n. 58 del 26.11.2018, in vigore dal 11.12.2018; - il Disciplinare attuativo dell'art. 2, comma 4, punto III, del Regolamento Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico, approvato con Delibera della G.C. n. 153 del 2.04.2019. 	<p>ART. 18 – CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il “Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico” di cui alla Delibera CC n. 10 del 4 maggio 2020.
<p>ARTICOLO 19 - NORMA FINALE</p> <p>1. L'Amministrazione ogni anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.</p>	<p>ARTICOLO 19 - NORMA FINALE</p> <p>1. L'Amministrazione ogni anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.</p>
	<p>ARTICOLO 20 – ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.</p>



ALLEGATO N° 2
ARGOMENTO N° 323



Comune di Firenze
GRUPPO CONSILIARE

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE (Ex art. 74 e seguenti Regolamento del Consiglio comunale)

Emendamento
N°1.....

Gruppo cons. proponente:fdi.....

Consigliere proponente:draghi.....

Consiglieri cofirmatari:cellai.....

OGGETTO: no alla vendita di gadget souvenir contro Firenze e l'italia o che offendano culture e religioni

Collegato a:prop di delib 21/2023.....

PREMESSA/RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VISTA la proposta di delibera 21/2023

VISTO il regolamento allegato "Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico2

VISTO l'art 9 QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE

VISTO Il comma 7 dell'art 9

TENUTO CONTO dei commi 6 e 7 dell'art 7 del "Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica"

TESTO ORIGINALE

- 7. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino e/o richiamino l'ideologia fascista e/o nazista o che riportino un linguaggio sessista, lesivo delle differenze di genere e/o offensivo della dignità personale.

TESTO MODIFICATO

7. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino e/o richiamino l'ideologia fascista e/o nazista o che riportino un linguaggio sessista, lesivo delle differenze di genere e/o offensivo della dignità personale **e che ledano, offendano le tradizioni di Firenze, la cultura e l'arte fiorentina oppure offrano un'immagine volgare dell'Italia.**
8. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che offendano e/o ledano **il decoro, la fede religiosa o le appartenenze culturali e nazionali delle persone o che rimandino a discriminazioni su base etnica.**

Data

21/04/2023



Comune di Firenze

MODELLO PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLE PROPOSTE EMENDATIVE (Ex Art. 49 D.Lgs. n 267/2000)

Proposta di deliberazione n. **21/2023**

Emendamento N .1

Gruppo consiliare: **Fratelli d'Italia**

Consiglieri: **Draghi, Cellai**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
EX ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

DIREZIONE: ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO

IL DIRETTORE: VALERIO CANTAFIO CASAMAGGI

IL/LA DIRIGENTE

PARERE: POSITIVO NEGATIVO

MOTIVAZIONE:

La proposta di emendamento è tecnicamente accoglibile.

DATA: Firenze, 21 aprile 2023

VALERIO CANTAFIO
CASAMAGGI
COMUNE DI FIRENZE
21.04.2023 09:43:56
UTC

Oggetto: Emendamento Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 21 iscritta all'O.d.G. della seduta di Giovedì 27 Aprile.

VISTA la Proposta di Delibera 21/2023;

VISTO l'Allegato 1 "Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico";

VISTI gli articoli:

- 3 DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 2
- 9 QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE
- 11 LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE

VISTI rispettivamente:

- il comma 2 lett. b) dell'art. 3
- il comma 7 dell'art. 9
- il comma 1 dell'art. 11

Si propongono le seguenti modifiche:

TESTO ORIGINALE

Art. 3 comma 2 lettera b)

b) in forma accessoria all'interno di librerie, teatri, cinema, musei e attività alimentari storiche di cui alla "Lista delle attività storiche", a condizione che tutte le attrezzature della somministrazione (eccetto magazzino e servizio igienico) vengano collocate in una superficie che non superi il 25% di quella destinata all'attività principale e che l'attività di somministrazione non sia visibile e/o pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);

Art. 9 comma 7

7. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino e/o richiamino l'ideologia fascista e/o nazista o che riportino un linguaggio sessista, lesivo delle differenze di genere e/o offensivo della dignità personale

Art. 11 comma 1

1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21.00 fino alle ore 6.00; per qualsiasi forma di somministrazione, si considera 'per asporto' la vendita di prodotti alcolici di ogni gradazione in confezione originale o in contenitori usa e getta così come la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga fuori dal locale di esercizio e oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.

TESTO MODIFICATO

Art. 3 comma 2 lettera b)

b) in forma accessoria all'interno di librerie, teatri, cinema, musei e attività alimentari storiche di cui alla "Lista delle attività storiche", a condizione che tutte le attrezzature della somministrazione (eccetto magazzino e servizio igienico) vengano collocate in una superficie

che non superi il 25% di quella destinata all'attività principale e che l'attività di somministrazione non sia pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);

Art. 9 comma 7

7. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino e/o richiamino l'ideologia fascista e/o nazista o che riportino un linguaggio sessista, lesivo delle differenze di genere e/o di etnia, lingua, religione o opinioni politiche.

Art. 11 comma 1

1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21.00 fino alle ore 6.00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.

VALERIO CANTAFIO CASAMAGGI



ASS. BETTARIN

DELIBERAZIONE N. DC/2023/00020 (PROPOSTA N. DPC/2023/00021)

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2023

ARGOMENTO N. 323

Oggetto: Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico" e proroga delle limitazioni alle attività di somministrazione e commercio di generi alimentari.

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 09:39, nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria..

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Patrizia BONANNI , Antonella MORO BUNDU , Francesco PASTORELLI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Angelo D'AMBRISI	Antonella MORO BUNDU
Nicola ARMENTANO	Mimma DARDANO	Franco NUTINI
Andrea ASCIUTI	Roberto DE BLASI	Dmitrij PALAGI
Donata BIANCHI	Stefano DI PUCCIO	Renzo PAMPALONI
Patrizia BONANNI	Alessandro Emanuele DRAGHI	Francesco PASTORELLI
Federico BUSSOLIN	Massimo FRATINI	Letizia PERINI
Francesca CALI	Fabio GIORGETTI	Massimiliano PICCIOLI
Leonardo CALISTRI	Alessandra INNOCENTI	Mirco RUFILLI
Jacopo CELLAI	Lorenzo MASI	Laura SPARAVIGNA
Emanuele COCOLLINI		

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Michela MONACO	Luca SANTARELLI
Enrico CONTI	Mario RAZZANELLI	Luca TANI
Barbara FELLECA	Massimo SABATINI	

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

Visti:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato con Legge 2 agosto 2008, n. 130;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con Legge 1 ottobre 2020, n. 133;
- i principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, attuata sul piano del diritto interno attraverso il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, con il quale sono stati dettati principi generali in ordine all'esercizio delle attività economiche, improntati alla liberalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative;
- l'articolo 31 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consente alle Regioni e agli Enti Locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

Considerato come:

- l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, preveda che "con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio";
- il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, *Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124* e in particolare l'articolo 1, comma 4, stabilisca che per le finalità indicate dall'articolo 52 del dD.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, d'intesa con la Regione e sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Comune possa adottare deliberazioni volte a delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione

l'esercizio di attività economiche ritenute incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

- l'articolo 110 (*Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale*) della L.R.T. n. 62 del 23.11.2018 (c.d. *Codice del Commercio*), al comma 1 preveda che il Comune possa individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche e al comma 4, lett. a), individui, tra i possibili interventi, anche "programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree";

Preso atto che il Centro Storico di Firenze, come definito negli strumenti urbanistici vigenti, fa parte dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO ed è sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 (*Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO*);

Visti:

- il Programma di mandato 2019-2024 presentato dal Sindaco di Firenze e approvato dal Consiglio Comunale di Firenze con l'OdG 2019/00768 del 16.09.2019;
- la Delibera CC n. 14 del 29.03.2023, avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio;
- la Delibera GC n. 209 del 17.05.2022 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 e con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;
- la Delibera GC n. 337 del 12.07.2022 con la quale il PEG è stato recepito nel PIAO;

Vista la Delibera CC n. 10 del 4.05.2020 avente ad oggetto "*Modifica e proroga termini del Regolamento recante «Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico»*";

Considerato il positivo impatto dell'innovativa regolamentazione introdotta a partire dal 2016 e successivamente aggiornata e rafforzata nel 2017, nel 2018 (anno nel quale è stato concretamente

attuato il "blocco" delle nuove attività di somministrazione nell'intera area del Centro Storico UNESCO) e nel 2020, che ha prodotto risultati concreti ed oggettivi, con una sostanziale "stabilizzazione" del numero di attività alimentari e di somministrazione;

Rilevato come dall'analisi dei dati emerge con chiarezza come con l'entrata in vigore della citata regolamentazione il *trend* di crescita delle attività alimentari nel Centro Storico (commercio e somministrazione) sia diminuito sensibilmente sia in termini di consistenza assoluta che di nuove aperture, dal momento che tali attività – che nel decennio 2005/2015 risultavano essersi complessivamente più che *triplicate* - negli anni a noi più vicini registrano il seguente andamento:

- *Attività Alimentari* - 885 (2019), 857 (2020), 845 (2021), 839 (2022)
- *Bar e Ristoranti* - 1.190 (2019), 1.194 (2020), 1.202 (2021), 1.208 (2022)

Dato atto del lavoro preparatorio con cui - in previsione dell'adeguamento del "*Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico*" e a distanza di un quinquennio dalla sua prima adozione - è stata effettuata una ricognizione completa sul suo stato di attuazione, comprensiva di riferimenti/confronti con esperienze analoghe in Italia e in Europa (*benchmarking*), di una riflessione relativa al sistema dei controlli, di un'analisi sull'effettivo impatto della regolamentazione tramite: l'acquisizione dei dati relativi alle attività presenti, avviate, subentrate e trasferite all'interno dell'area UNESCO, con particolare riguardo a quelle di somministrazione; l'acquisizione di regolamenti e relativi dati di esperienze analoghe in Italia e in Europa; la schematizzazione del sistema dei controlli; l'analisi dell'impatto della regolamentazione;

Ritenuto pertanto necessario – accanto ad un intervento di aggiornamento e adeguamento del testo regolamentare – procedere a confermare per ulteriori 3 anni il divieto di insediare o trasferire dall'esterno all'interno del Centro Storico le attività di commercio di generi alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di preparazione e vendita artigianale o industriale di prodotti alimentari in considerazione dei risultati ottenuti;

Valutato di aggiornare e adeguare il Regolamento in oggetto con prescrizioni relative fra l'altro alle seguenti tematiche:

- ampliamento del novero di strade da sottoporre ad una disciplina "specificata" nel segno di una vocazione commerciale "storica" da consolidare e tutelare (accanto al Ponte Vecchio, via Tornabuoni, via Maggio, via dei Fossi, Lungarno Corsini e le piazze di Santa Trinita, degli Antinori e dei Frescobaldi si propone l'inserimento di via della Condotta, via Martelli, via dei Servi e Borgo San

Jacopo)

- adozione di misure a contrasto del consumo di alcolici e a tutela della qualità della vita dei residenti (divieto di vendita di alcolici finalizzata ad un consumo che avvenga fuori dall'esercizio e oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto dalle 21 alle 6; divieto di svolgere attività di somministrazione direttamente su suolo pubblico o da sporti prospicienti la pubblica via);
- introduzione di misure volte a contrastare lo "sdoppiamento" di attività di somministrazione e alimentari esistenti (divieto di cessione separata di titoli di commercio e somministrazione precedentemente esercitati in forma abbinata);
- prescrizioni relative alle attività di intrattenimento non in possesso dell'autorizzazione per il pubblico spettacolo;
- prescrizioni in merito all'attività accessoria di somministrazione esercitata all'interno di librerie, teatri, cinema, musei e attività alimentari storiche;
- prescrizioni in merito a magazzini di custodia e deposito per conto terzi che dovranno dotarsi di sistemi di accesso regolamentato (con carta di identità elettronica, badge e simili);
- introduzione – ferme restando le regole vigenti in materia di occupazione del suolo pubblico – di una disciplina di decoro specifica relativa al divieto di esposizione di merci e strutture aggiuntive sulla soglia degli esercizi commerciali e sulle pareti esterne del fabbricato che le ospita in analogia con quanto fatto nel Regolamento di Polizia Urbana;
- estensione della possibilità di ampliamento alle attività di "filiera corta";

Considerato che le limitazioni alla libertà di iniziativa economica possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale quali la tutela del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente urbano;

Ritenuto, per tutte le motivazioni sopra espresse, di approvare le modifiche al Regolamento recante *"Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"*, il cui testo aggiornato e coordinato con quello fino ad oggi vigente è riportato nell'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato come i contenuti del nuovo Regolamento siano stati condivisi con la Direzione Urbanistica e con la P.O. Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con Unesco della Direzione Cultura e Sport;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto all'art. 1 del D.Lgs. 222 del 25 novembre 2016 e per le

finalità indicate all'articolo 52 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, per quanto riguarda gli adeguamenti, proroghe di termini e aggiornamenti al Regolamento in oggetto, il Comune di Firenze ha:

- raggiunto l'Intesa con la Regione Toscana, approvata dalla Giunta Regionale con Delibera GR n. 356 del 3.04.2023 e dalla Giunta Comunale con Delibera GC n. 160 del 6.04.23;
- sentito il competente Soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (nota prot. 89958 del 16.03.23);

Dato atto che dall'adozione della presente deliberazione non deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata e, pertanto, non è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto di confermare che le misure di tutela, per quanto attiene ai requisiti di insediamento, di cui al Regolamento in oggetto debbano essere recepite dalle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico;

Visti:

- il DLgs. 267 del 18 agosto 2000;
- la L.R.T. 62/2018 *Codice del Commercio*;
- lo Statuto Comunale;
- il Piano Strutturale vigente;
- il Regolamento Urbanistico;

Preso atto del parere di regolarità tecnica relativo al presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 267 del 18 agosto 2000;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 267/2000.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e in attesa di un intervento legislativo non più rinviabile che dia ai Sindaci maggiori poteri per la regolamentazione del commercio, a tutela della residenza e per il mantenimento del decoro nei Centri Storici:

1. di approvare il *"Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"* di cui all'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato conseguentemente alla Direzione Urbanistica di apportare agli strumenti urbanistici le modifiche conseguenti all'adozione del presente regolamento in merito ai requisiti di insediamento;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 06/04/2023	Il Dirigente / Direttore Cantafio Casamaggi Valerio

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

Favorevoli	19: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna,
Contrari	8: Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Lorenzo Masi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,
Astenuti	1: Andrea Asciuti,

Non votanti 0

essendo presenti 28 consiglieri

LA PROPOSTA È APPROVATA

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Patrizia BONANNI , Antonella MORO BUNDU , Francesco PASTORELLI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Angelo D'AMBRISI	Antonella MORO BUNDU
Nicola ARMENTANO	Mimma DARDANO	Franco NUTINI
Andrea ASCIUTI	Roberto DE BLASI	Dmitrij PALAGI
Donata BIANCHI	Stefano DI PUCCIO	Renzo PAMPALONI
Patrizia BONANNI	Alessandro Emanuele DRAGHI	Francesco PASTORELLI
Federico BUSSOLIN	Massimo FRATINI	Letizia PERINI
Francesca CALÌ	Fabio GIORGETTI	Massimiliano PICCIOLI
Leonardo CALISTRI	Alessandra INNOCENTI	Mirco RUFILLI
Jacopo CELLAI	Lorenzo MASI	Laura SPARAVIGNA
Emanuele COCOLLINI		

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Michela MONACO	Luca SANTARELLI
Enrico CONTI	Mario RAZZANELLI	Luca TANI
Barbara FELLECA	Massimo SABATINI	

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Favorevoli 19: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Alessandra Innocenti, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Laura

Sparavigna,

Contrari 1: Federico Bussolin,

Astenuti 0

Non votanti 8: Andrea Asciuti, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Lorenzo Masi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 28 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione Consiliare 2			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
14/04/2023	29/04/2023	18/04/2023	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

Regolamento Unesco - Aggiornamento 2023 dopo approvazione.pdf -
ccc61d800c953f6c1ad5ca6f0b065d7b6e45ce60f27df06131fc044d0bddead9

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE

Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

TESTO A FRONTE

<p align="center">MISURE PER LA TUTELA E IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO</p> <p align="center"><i>(Testo approvato con Delibera CC n. 10 del 4 maggio 2020)</i></p>	<p align="center"><i>Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico</i></p> <p align="center">(Testo aggiornato con modifiche in GRASSETTO - Delibera CC n. 21 del 27.04.23)</p>
<p>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ 1, Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico. 2, Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.</p>	<p>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ 1. Il presente Regolamento intende perseguire la tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze, area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città, attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico. 2. Le norme del presente regolamento si applicano all'ambito del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.</p>
<p align="center">TITOLO I</p>	<p align="center">TITOLO I</p>
<p align="center">TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</p>	<p align="center">TUTELA DEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</p>
<p>ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO CON VINCOLO TEMPORALE 1. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per le tipologie di attività più avanti indicate, è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'insediamento di nuove attività; • il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO; • l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, nei locali originari, delle superfici di vendita, di somministrazione o di esercizio; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali. <p>I predetti divieti riguardano le attività appartenenti alle seguenti tipologie:</p>	<p>ART. 2 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO CON VINCOLO TEMPORALE 1. I divieti di cui al presente articolo si applicano alle attività appartenenti alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare; b) somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe; c) attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (comprese le attività che rientrano nella categoria "home food"), di panificazione. <p>2. Per i prossimi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per le tipologie di attività sopra indicate, è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'insediamento di nuove attività; • il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO; • l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio delle attività

<p>a. commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;</p> <p>b. somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant" o analoghe;</p> <p>c. attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (comprese le attività che rientrano nella categoria "home food"), di panificazione.</p>	<p>esistenti, realizzato in locali che non siano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, contigui e già collegati funzionalmente al locale sede dell'attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> • cedere o trasferire separatamente le attività di somministrazione, di commercio al dettaglio alimentare e di artigianato alimentare, la cui titolarità, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia intestata al medesimo soggetto e riferita al medesimo locale sede dell'attività; <p>3. Il divieto di ampliamento non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'ampliamento nei locali, non già collegati funzionalmente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, avviene per effetto di accorpamento di altra attività esistente nel centro Storico Unesco di cui al comma 1, a medesima titolarità e tipologia ed ivi trasferita: in tal caso, il titolo abilitativo dell'attività accorpata all'attività oggetto di ampliamento, viene dichiarato decaduto; - agli esercizi di somministrazione i cui titolari siano società partecipate almeno al 50% da soggetti iscritti all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole nonché in possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionista; - agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali.
<p>ART. 3 – DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 2</p> <p>1) Per la tipologia di attività di cui alla lettera a) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la vendita, da parte delle Farmacie e Parafarmacie ed Erboristerie professioniste, degli integratori alimentari come individuati dall'art. 2 della Direttiva 2002/46/CE del 10.06.2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 169 del 2004, e dei prodotti erboristici alimentari; b) la vendita diretta dei prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001; c) le forme speciali di commercio al dettaglio; d) la vendita dei prodotti alimentari rientranti nelle Tabelle Speciali Generi di Monopoli e Farmacie, di cui al D.M. n. 375/1988 riservate ai titolari di Rivendite di Tabacchi e Farmacie; e) le attività temporanee di vendita in occasione di eventi e/o manifestazioni di cui alla vigente legge regionale e relativo disciplinare comunale; <p>2) Per la tipologia di attività di cui alla lettera b) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti le somministrazioni effettuate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) negli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e 	<p>ART. 3 – DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART. 2</p> <p>1) Per la tipologia di attività di cui alla lettera a) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la vendita, da parte delle Farmacie e Parafarmacie ed Erboristerie professioniste, degli integratori alimentari come individuati dall'art. 2 della Direttiva 2002/46/CE del 10.06.2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 169 del 2004, e dei prodotti erboristici alimentari; b) la vendita diretta dei prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001; c) le forme speciali di commercio al dettaglio; d) la vendita dei prodotti alimentari rientranti nelle Tabelle Speciali Generi di Monopoli e Farmacie, di cui al D.M. n. 375/1988 riservate ai titolari di Rivendite di Tabacchi e Farmacie; e) le attività temporanee di vendita in occasione di eventi e/o manifestazioni di cui alla vigente legge regionale e relativo disciplinare comunale; <p>2) Per la tipologia di attività di cui alla lettera b) dell'articolo 2, sono escluse dai divieti ivi previsti le somministrazioni effettuate:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) negli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera

s.m.i., ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del medesimo Codice; purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;

- b) in forma accessoria all'interno di librerie, teatri, cinema, musei e attività alimentari storiche di cui alla "Lista delle attività storiche", a condizione che tutte le attrezzature della somministrazione (eccetto magazzino e servizio igienico) vengano collocate in una superficie che non superi il 25% di quella destinata all'attività principale;
- c) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- d) nelle mense o bar aziendali nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti dei propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, nonché nelle somministrazioni esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
- e) con o senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- f) al domicilio del consumatore (*catering*);
- g) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un formale interesse, nonché nell'ambito delle manifestazioni svolte in esito ad una procedura ad evidenza pubblica promossa dal Comune di Firenze o dalla Città Metropolitana;
- h) in forma accessoria, in occasione di attività di pubblico spettacolo autorizzate nell'ambito di manifestazioni/eventi su area pubblica o privata appositamente attrezzata per l'occasione;
- i) all'interno delle strutture ricettive alberghiere, come definite dal vigente Testo unico del sistema turistico regionale, nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita s.c.i.a. ai sensi delle normative vigenti;

f) del medesimo Codice; purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;

- b) in forma accessoria all'interno di librerie, teatri, cinema, musei e attività alimentari storiche di cui alla "Lista delle attività storiche", a condizione che tutte le attrezzature della somministrazione (eccetto magazzino e servizio igienico) vengano collocate in una superficie che non superi il 25% di quella destinata all'attività principale e che **l'attività di somministrazione non sia pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità)**;
- c) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- d) nelle mense o bar aziendali nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti dei propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, nonché nelle somministrazioni esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
- e) con o senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- f) al domicilio del consumatore (*catering*);
- g) in forma di somministrazione temporanea esercitata in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, la cui previsione deve essere indicata nel titolo di concessione del suolo, in area privata in occasione di eventi/manifestazioni per i quali il Comune di Firenze abbia espresso un formale interesse, nonché nell'ambito delle manifestazioni svolte in esito ad una procedura ad evidenza pubblica promossa dal Comune di Firenze o dalla Città Metropolitana;
- h) in forma accessoria, in occasione di attività di pubblico spettacolo autorizzate nell'ambito di manifestazioni/eventi su area pubblica o privata appositamente attrezzata per l'occasione;
- i) all'interno delle strutture ricettive alberghiere, come definite dal vigente Testo unico del sistema turistico regionale, nelle quali oltre al consentito servizio di somministrazione per i clienti della struttura stessa, l'esercizio di somministrazione potrà essere aperto al pubblico generico a seguito di presentazione di apposita s.c.i.a. ai sensi delle normative vigenti; **l'attività di somministrazione aperta al pubblico generico all'interno della struttura ricettiva alberghiera, non può essere trasferita separatamente dall'attività ricettiva.**

ART. 4 – LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE

1. E' vietato, per le tipologie di attività appresso indicate:

- il nuovo insediamento, nonché l'aggiunta ad altra attività esistente;
- il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO;
- l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, delle superfici di vendita o di somministrazione nei locali originari; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali.

I predetti divieti riguardano le seguenti tipologie di attività:

- a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente; è possibile la vendita di pizza in forma accessoria purché il prodotto non sia esposto e/o pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);
- b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane;
- c) attività di vendita al dettaglio (c.d. "negozi automatizzati") e/o di somministrazione effettuata mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui alla vigente legge regionale;
- d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di generi alimentari di cui alla vigente legge regionale esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare, nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
- e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o al "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella; come tali si intendono le attività di ristorazione veloce nelle quali il

ART. 4 – LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO SENZA VINCOLO TEMPORALE

1. E' vietato, per le tipologie di attività appresso indicate:

- il nuovo insediamento, nonché l'aggiunta ad altra attività esistente;
- il trasferimento di sede delle attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO;
- l'ampliamento della superficie di vendita, di somministrazione o di esercizio, delle attività esistenti, realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti; nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente, possono essere spostate solo le funzioni di servizio dell'attività (magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici) con redistribuzione, anche in aumento, delle superfici di vendita o di somministrazione nei locali originari; questo divieto non si applica agli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali.

I predetti divieti riguardano le seguenti tipologie di attività:

- a) attività commerciali, artigianali/industriali, che preparano e/o vendono pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente; è possibile la vendita di pizza in forma accessoria purché il prodotto non sia esposto e/o pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);
- b) attività commerciali, artigianali/industriali, che utilizzano, nell'ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati/congelati, con esclusione delle operazioni di doratura, rifinitura o semplice cottura del pane;
- c) attività di vendita al dettaglio (c.d. "negozi automatizzati") e/o di somministrazione effettuata mediante distributori automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui alla vigente legge regionale;
- d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di generi alimentari di cui alla vigente legge regionale esercitata congiuntamente ad altra attività principale non alimentare, nel caso in cui quest'ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;
- e) **attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite distributori automatici di prodotti a base di cannabis;**
- f) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o al "self-service", ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all'interno della Stazione ferroviaria S.

<p>servizio ai tavoli è svolto direttamente dal cliente (self service) mentre il personale addetto alla sala si occupa solo del servizio di pulizia e riordino dei tavoli;</p> <p>f) sale da ballo, discoteche e night club, attività alle quali si applicano comunque le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio, a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque finalizzate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato (quali: utilizzo di "steward" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato), ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza; • le attività di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo in forma accessoria rispetto all'attività principale di somministrazione; quest'ultima attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione, e dunque la superficie per l'intrattenimento non potrà superare il 25% di quella destinata alla somministrazione; <p>g) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente; non rientrano in questo divieto le attività svolte in maniera automatizzata presso altre attività, costituendone elemento accessorio;</p> <p>h) attività di commercio all'ingrosso in sede fissa; il divieto non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se trattasi di sola sede legale o amministrativa o di rappresentanza, e comunque se non è presente la merce destinata alla vendita (è ammessa soltanto la presenza del campionario); • per la vendita degli oggetti preziosi per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.P.S.; <p>i) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio di cui al D.Lgs. n. 92 del 2017, esercitata in forma esclusiva o prevalente; l'attività non deve essere pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);</p> <p>j) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;</p> <p>k) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano</p>	<p>Maria Novella; come tali si intendono le attività di ristorazione veloce nelle quali il servizio ai tavoli è svolto direttamente dal cliente (self service) mentre il personale addetto alla sala si occupa solo del servizio di pulizia e riordino dei tavoli;</p> <p>g) sale da ballo, discoteche e night club, attività alle quali si applicano comunque le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio, a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque finalizzate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato (quali: utilizzo di "steward" in forma continuativa, campagna contro l'abuso di alcool, incremento di misure per la sicurezza della clientela e del vicinato), ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza; • le attività di intrattenimento in generale, di cui alla presente lettera, previa acquisizione del necessario titolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. o adempimento amministrativo corrispondente, potranno essere svolte all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo in forma accessoria rispetto all'attività principale di somministrazione; quest'ultima attività deve rimanere prevalente sia in termini di superficie del locale che di funzione, e dunque la superficie per l'intrattenimento non potrà superare il 25% di quella destinata alla somministrazione e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di svolgimento: <ul style="list-style-type: none"> - non devono essere apprestati elementi di cambiamento tali da modificare la natura dell'attività di somministrazione in quella di pubblico spettacolo (rimozione di tavoli e sedie; predisposizione di specifiche sale dedicate; collocazione di arredi appositi, come i divanetti; realizzazione di una platea; allestimenti scenici; installazione di impianti di luce tipici delle discoteche; consegna della drink card all'ingresso; presenza di una pista per far ballare i clienti etc.); - non deve essere richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, anche se occultato (per esempio tramite l'aumento del prezzo delle consumazioni, in forma fissa o percentuale); - non devono essere presenti forme di restrizioni all'accesso o forme di filtraggio della clientela, effettuati dal personale all'ingresso; - non devono essere previste forme di pubblicità che qualificano l'attività accessoria come una attrazione autonoma rispetto all'attività di somministrazione, anche se esercitata in forma saltuaria, ma ricorrente; <p>h) attività di "money change", "phone center", "internet point" e "money transfer", esercitate in maniera esclusiva o prevalente; non rientrano in questo divieto le attività svolte in maniera</p>
---	--

<p>riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento.</p>	<p>automatizzata presso altre attività non alimentari, costituendone elemento accessorio;</p> <p>i) attività di commercio all'ingrosso in sede fissa; il divieto non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se trattasi di sola sede legale o amministrativa o di rappresentanza, e comunque se non è presente la merce destinata alla vendita (è ammessa soltanto la presenza del campionario); • alla vendita degli oggetti preziosi di nuova produzione per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 127 del t.u.l.p.s.; <p>j) attività di "compro-oro" all'ingrosso e al dettaglio di cui al D.Lgs. n. 92 del 2017, esercitata in forma esclusiva o prevalente; l'attività non deve essere pubblicizzata in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità);</p> <p>k) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse" di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale;</p> <p>l) centri massaggi non inerenti ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o attività estetica, o centro fisioterapico, o che non siano riconducibili alle discipline del benessere e bio-naturali come individuate dalla normativa regionale di riferimento;</p> <p>m) magazzini di custodia e deposito per conto terzi non dotati di sistemi di accesso regolamentato (con carta di identità elettronica, badge e simili). Gli esistenti si devono adeguare alle modalità di accesso entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p>
<p>2. E' vietata, inoltre, la vendita in sede fissa, in forma esclusiva o prevalente, delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO o l'ampliamento della superficie di vendita già ad esse destinata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. materie prime tessili; b. rottami e materiale di recupero; c. articoli per l'imballaggio industriale; d. prodotti e materiali per l'edilizia; e. legnami; f. autoveicoli come definiti dal vigente codice della strada, pneumatici e relativi accessori e ricambi; g. natanti e loro accessori e ricambi; h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi; i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole, impianti di gas liquido; j. materiali e componenti meccanici; k. materiali antincendio e accessori; l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, compresi ricambi e accessori; 	<p>2. E' vietata, inoltre, la vendita in sede fissa, in forma esclusiva o prevalente, delle seguenti merceologie, anche congiunta ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO o l'ampliamento della superficie di vendita già ad esse destinata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. materie prime tessili; b. rottami e materiale di recupero; c. articoli per l'imballaggio industriale; d. prodotti e materiali per l'edilizia; e. legnami; f. autoveicoli come definiti dal vigente codice della strada, pneumatici e relativi accessori e ricambi; g. natanti e loro accessori e ricambi; h. motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi; i. combustibili solidi e liquidi, gas in bombole, impianti di gas liquido; j. materiali e componenti meccanici; k. materiali antincendio e accessori; l. macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato, compresi ricambi e accessori; m. prodotti chimici;

<p>m. prodotti chimici; n. oli lubrificanti; o. materiali termoidraulici.</p> <p>3. E' fatto divieto di trasformazione dell'esercizio storico inserito nella Lista delle Attività economiche storiche e tradizionali fiorentine (Categoria A - Eccellenze), se non previa deliberazione del Consiglio Comunale nei termini e nei casi stabiliti dal Regolamento sulle Attività economiche storiche e tradizionali fiorentine.</p>	<p>n. oli lubrificanti; o. materiali termo-idraulici.</p>
<p>ART. 5 – LIMITAZIONI PER SERVIZI TURISTICI</p>	<p>ART. 5 – LIMITAZIONI PER SERVIZI TURISTICI</p>
<p>1. Ferme restando le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, sono vietate in tutto il Centro Storico Unesco la vendita e/o l'offerta di servizi turistici e di pacchetti turistici, che includano o meno biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate in ipotesi diverse da quelle strettamente previste da norme statali regionali o locali.</p> <p>2. In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.</p> <p>3. I veicoli elettrici e i velocipedi utilizzati a fini turistici potranno circolare all'interno dell'area Unesco, eccezion fatta per quelle zone interdette dalla Giunta comunale per tale tipo di attività, e comunque, anche fuori dalle aree interdette, in numero contingentato, stabilito dalla Giunta Comunale, al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città. Nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, i soggetti che svolgono attività turistiche con tale tipologia di veicoli e velocipedi autorizzati alla circolazione nelle zone consentite dell'area Unesco devono essere selezionati a seguito di apposita procedura e per un tempo determinato, al fine di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e accesso al mercato.</p> <p>4. Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città, i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 42 del 1998 e s.m.i. non possono interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.</p>	<p>1. Ferme restando le norme in materia di commercio su area pubblica e le altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia, sono vietate in tutto il Centro Storico Unesco la vendita e/o l'offerta di servizi turistici e di pacchetti turistici, che includano o meno biglietti e titoli di accesso a musei e altri luoghi di interesse storico, artistico, e culturale, effettuate al di fuori dei locali di biglietteria e delle agenzie autorizzate in ipotesi diverse da quelle strettamente previste da norme statali regionali o locali.</p> <p>2. In caso di convenzioni tra l'Amministrazione comunale e le Direzioni dei Musei e degli altri luoghi di cui sopra l'attività di informazione e offerta di biglietti diviene ammissibile, rimanendo preclusa la vendita dei biglietti e dei titoli di accesso.</p> <p>3. Al fine di garantire la sicurezza, la tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del decoro urbano nonché di delocalizzare i flussi turistici e promuovere altre zone della città, i percorsi dei servizi di trasporto pubblico autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 42 del 1998 e s.m.i. non possono interessare alcune aree e viabilità interne all'area Unesco particolarmente sensibili, da individuarsi a cura della Giunta Comunale con proprio provvedimento, tenuto conto anche della tipologia di mezzi utilizzati per detti servizi.</p>
<p>ART. 6 - ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO</p> <p>1. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui agli articoli 2 e 4 le "attività esistenti", intese come quelle</p>	<p>ART. 6 - ESCLUSIONI DAI DIVIETI DI INSEDIAMENTO</p> <p>1. Sono escluse dai divieti di insediamento di cui agli articoli 2, 4 e 8 le "attività esistenti", intese come quelle</p>

<p>oggetto di subingresso o quelle per le quali, prima del 06.05.2017, è stato effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, concluso positivamente, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento.</p> <p>2. Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati entro la data del 05.05.2017.</p> <p>3. Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale vigente e di sue eventuali varianti • in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale relativamente a Cinema e Teatri; • in attuazione di progetti valutati, con provvedimento di Giunta Comunale, come particolarmente idonei a favorire la salvaguardia, rigenerazione o riqualificazione del contesto urbano. 	<p>oggetto di subingresso o quelle per le quali, prima del 06.05.2017, è stato effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento, concluso positivamente, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento.</p> <p>2. Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Firenze o di altre Pubbliche Amministrazioni già pubblicati entro la data del 05.05.2017.</p> <p>3. Sono escluse dai medesimi divieti le attività insediabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in attuazione delle aree di trasformazione di cui alla Parte 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale vigente e di sue eventuali varianti • in attuazione di quanto disposto dall'art. 43, comma 4.1, delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale relativamente a Cinema e Teatri; • in attuazione di progetti valutati, con provvedimento di Giunta Comunale, come particolarmente idonei a favorire la salvaguardia, rigenerazione o riqualificazione del contesto urbano.
<p>ART. 7 - REQUISITI DI INSEDIAMENTO PER LE ATTIVITA' ALIMENTARI E NORME DI ADEGUAMENTO</p> <p>1. Tutte le attività alimentari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali, esercitano la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:</p> <p>a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività; per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;</p> <p>b. l'offerta merceologica deve prevedere la presenza di almeno due tipologie di prodotti di filiera corta, e/o tipici e tradizionali del territorio e/o di filiera toscana e/o prodotti in Toscana, al fine di promuovere la valorizzazione e la specificità del territorio;</p> <p>c. nei locali dell'esercizio non devono essere svolte attività di "phone center", "internet point" e "money transfer". E' consentita l'attività di "money change" in forma accessoria e solo se</p>	<p>ART. 7 - REQUISITI DI INSEDIAMENTO PER LE ATTIVITA' ALIMENTARI E NORME DI ADEGUAMENTO</p> <p>1. Tutte le attività alimentari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, fatta eccezione per gli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche" di cui al Regolamento delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali, esercitano la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili:</p> <p>a. qualora nei locali di esercizio pongano in vendita bevande super alcoliche (ovvero contenenti una quantità di alcol etilico superiore al 21% in volume), i locali dell'esercizio dovranno avere una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell'unità immobiliare non inferiore a 40 mq e l'esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la fruibilità del servizio igienico dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia, durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività; per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;</p> <p>b. l'offerta merceologica deve prevedere la presenza di almeno due tipologie di prodotti di filiera corta, e/o tipici e tradizionali del territorio e/o di filiera toscana e/o prodotti in Toscana, al fine di promuovere la valorizzazione e la specificità del territorio;</p> <p>c. nei locali dell'esercizio non devono essere svolte attività di "phone center", "internet point" e "money transfer". E' consentita l'attività di "money change" in forma accessoria e solo se</p>

<p>svolta in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;</p> <p>2. Le nuove attività e quelle che si trasferiscono all'interno del Centro Storico Unesco, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, dovranno adottare le medesime prescrizioni non derogabili di cui al comma 1. Per quanto attiene al servizio igienico di cortesia per i clienti, questo dovrà essere direttamente accessibile dal locale sede dell'attività.</p> <p>3. Sono escluse dall'applicazione della lettera b) del comma 1 del presente articolo:</p> <p>a) la vendita di pastigliaggi e bibite analcoliche confezionate, escluso latte e i suoi derivati definita dall'articolo 13, lettera l), della L.R. n. 62 del 2018, qualora la vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente;</p> <p>b) la vendita di integratori alimentari in forma residuale in attività prevalente non alimentare;</p> <p>c) la vendita dei prodotti alimentari appartenenti alla Tabella Speciale riservata alle Farmacie.</p>	<p>svolta in maniera automatizzata e senza l'ausilio di personale addetto;</p> <p>2. Le nuove attività e quelle che si trasferiscono all'interno del Centro Storico Unesco, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 2, dovranno adottare le medesime prescrizioni non derogabili di cui al comma 1. Per quanto attiene al servizio igienico di cortesia per i clienti, questo dovrà essere direttamente accessibile dal locale sede dell'attività.</p> <p>3. Per le nuove attività e quelle che si trasferiscono all'interno del Centro Storico Unesco, di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 dell'art. 2, l'attività di vendita per asporto e la somministrazione deve svolgersi interamente all'interno dell'esercizio, non essendo consentito all'esercente di concludere l'operazione di vendita (ordinazione e pagamento) su suolo pubblico, attraverso lo sporto direttamente prospiciente la pubblica via.</p> <p>4. Sono escluse dall'applicazione della lettera b) del comma 1 del presente articolo:</p> <p>a) la vendita di pastigliaggi e bibite analcoliche confezionate, escluso latte e i suoi derivati definita dall'articolo 13, lettera i), della L.R. n. 62 del 2018, qualora la vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente;</p> <p>b) la vendita di integratori alimentari in forma residuale in attività prevalente non alimentare;</p> <p>c) la vendita dei prodotti alimentari appartenenti alla Tabella Speciale riservata alle Farmacie.</p>
<p>ART. 8 – LIMITAZIONI PER LA TUTELA DI AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO</p>	<p>ART. 8 – LIMITAZIONI PER LA TUTELA DI AREE DI PARTICOLARE SENSIBILITÀ DEL CENTRO STORICO</p>
<p>1. Nelle Vie dei Tornabuoni, Maggio, Lungarno Corsini, dei Fossi e nelle Piazze di Santa Trinita, degli Antinori, dei Frescobaldi, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le seguenti attività:</p> <p>a) commercio al dettaglio del settore di alta moda, prêt-à-porter e abbigliamento firmati;</p> <p>b) librerie;</p> <p>c) gallerie d'arte e antiquari;</p> <p>d) arredamento e design;</p> <p>e) banche e assicurazioni;</p> <p>f) commercio di oggetti preziosi;</p> <p>g) commercio di orologi;</p> <p>h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;</p> <p>i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;</p> <p>l) commercio al dettaglio di fiori e piante.</p> <p>Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed è ammesso solo il commercio dei generi di:</p> <p>a) oggetti preziosi;</p>	<p>1. Nelle Vie dei Tornabuoni, Maggio, Lungarno Corsini, dei Fossi e nelle Piazze di Santa Trinita, degli Antinori, dei Frescobaldi, nonché nelle vie dei Martelli, dei Servi, della Condotta e in Borgo San Iacopo, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono ammesse solo le seguenti attività:</p> <p>a) commercio al dettaglio del settore di alta moda, prêt-à-porter e abbigliamento firmati;</p> <p>b) librerie;</p> <p>c) gallerie d'arte e antiquari;</p> <p>d) arredamento e design;</p> <p>e) banche e assicurazioni;</p> <p>f) commercio di oggetti preziosi;</p> <p>g) commercio di orologi;</p> <p>h) commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;</p> <p>i) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;</p> <p>l) commercio al dettaglio di fiori e piante.</p> <p>Sul Ponte Vecchio è vietata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed è ammesso solo il commercio dei generi di:</p>

<p>b) orologi; c) oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.</p> <p>2. Nelle vie e piazze di cui ai precedenti commi 1 e 2 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.</p> <p>3. Nelle vie e piazze di cui ai precedenti commi 1 e 2, in caso di cessazione di una attività esistente diversa da quelle ammesse ai medesimi commi, negli stessi locali è consentito l'insediamento solo di una delle attività sopra elencate.</p> <p>4. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate all'articolo 4, ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO nei locali che abbiano, in una delle seguenti Piazze, l'ingresso principale o anche una sola vetrina o altro sporto commerciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Piazza San Giovanni b) Piazza Duomo c) Piazza della Repubblica d) Piazza Santa Croce e) Piazza della Signoria f) Piazza San Firenze g) Piazza S. Maria Novella h) Piazza Pitti i) Piazza Santo Spirito j) Piazza del Carmine k) Piazza SS. Annunziata <p>5. In Via dei Neri è vietato il trasferimento delle attività esistenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO. E' ammesso il semplice spostamento di attività già esistenti in Via dei Neri verso altri fondi della medesima via. Per i fondi rimasti sfitti vale il divieto di cui al primo periodo.</p>	<p>a) oggetti preziosi; b) orologi; c) oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.</p> <p>2. Nelle vie e piazze di cui al precedente comma 1 è vietato anche il trasferimento delle attività ivi esistenti diverse rispetto a quelle ammesse ai medesimi commi.</p> <p>3. Nelle vie e piazze di cui al precedente comma 1 in caso di cessazione di una attività esistente diversa da quelle ammesse ai medesimi commi, negli stessi locali è consentito l'insediamento solo di una delle attività sopra elencate.</p> <p>4. E' altresì vietato il trasferimento delle attività esistenti, elencate agli articoli 2 e 4 ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO nei locali che abbiano, in una delle seguenti Piazze, l'ingresso principale o anche una sola vetrina o altro sporto commerciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Piazza San Giovanni b) Piazza Duomo c) Piazza della Repubblica d) Piazza Santa Croce e) Piazza della Signoria f) Piazza San Firenze g) Piazza S. Maria Novella h) Piazza Pitti i) Piazza Santo Spirito j) Piazza del Carmine k) Piazza SS. Annunziata <p>5. In Via dei Neri è vietato il trasferimento delle attività esistenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), ubicate all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO. E' ammesso il semplice spostamento di attività già esistenti in Via dei Neri verso altri fondi della medesima via. Per i fondi rimasti sfitti vale il divieto di cui al primo periodo.</p>
<p>ART. 9 - QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE</p>	<p>ART. 9 - QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE</p>
<p>1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche".</p> <p>2. Gli esercizi commerciali alimentari che pongono in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche", devono essere organizzati funzionalmente in modo che siano posti in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, pasta, carne, pesce.</p> <p>3. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.</p>	<p>1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, è vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altra modalità) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche".</p> <p>2. Gli esercizi commerciali alimentari che pongono in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici inseriti nella "Lista delle attività storiche", devono essere organizzati funzionalmente in modo che siano posti in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, pasta, carne, pesce.</p> <p>3. È vietata l'esposizione della merce mediante affissione sulle parti architettoniche, serramenti, tende o altri elementi di copertura, sulle soglie e in corrispondenza degli stipiti esterni delle porte e/o</p>

<p>4. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.</p> <p>5. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.</p> <p>6. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggiano e/o richiamino l'ideologia fascista e/o nazista.</p>	<p>vetrine, anche quando non comporti occupazione di suolo pubblico.</p> <p>4. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.</p> <p>5. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.</p> <p>6. E' vietata l'installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall'amministrazione.</p> <p>7. E' vietata l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino e/o richiamino l'ideologia fascista e/o nazista o che riportino un linguaggio sessista, lesivo delle differenze di genere e/o di etnia, lingua, religione o opinioni politiche.</p>
<p>ART. 10 - MANTENIMENTO DEL DECORO</p> <p>1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:</p> <p>a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;</p> <p>b) per i locali sfitti:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; ii. divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo; iii. rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi; <p>c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.</p> <p>2. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del</p>	<p>ART. 10 - MANTENIMENTO DEL DECORO</p> <p>1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:</p> <p>a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;</p> <p>b) per i locali sfitti:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; ii. divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo; iii. rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi; <p>c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.</p> <p>2. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale</p>

<p>locale stesso.</p> <p>3. In merito all'uso dei <i>déhors</i>, così come stabilito dal Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 311 del 2015, il termine di utilizzo è fissato alle ore 23.00, fatte salve le eventuali proroghe previste dall'art. 3 del Disciplinare e fatti salvi gli orari minori se espressi negli atti autorizzatori.</p>	<p>stesso.</p>
<p>TITOLO II CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA</p>	<p>TITOLO II CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NEL CENTRO STORICO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO E ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA</p>
<p>ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <p>1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21.00 fino alle ore 6.00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.</p> <p>2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune parti dell'area UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21.00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge n. 125 del 2001.</p>	<p>ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <p>1. E' fatto divieto di vendita, anche da parte dei produttori diretti (artigiani, industriali, imprenditori agricoli), e di vendita per asporto che può essere effettuata da chi è abilitato alla somministrazione, anche in forma temporanea, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21.00 fino alle ore 6.00; per la somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto.</p> <p>2. E' inoltre fatto divieto, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, di vendita, di vendita per asporto da parte dei somministratori, di ogni bevanda in contenitori di vetro. Il Sindaco con apposita ordinanza può disporre restrizioni per tipologia di contenitore e/o di bevanda e degli orari, per la vendita per asporto da parte di somministratori, e di limitarne l'applicabilità ad alcune parti dell'area UNESCO, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21.00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge n. 125 del 2001.</p>
<p>ART. 12 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <p>1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02.00 alle ore 06.00.</p> <p>2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.</p>	<p>ART. 12 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <p>1. E' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 02.00 alle ore 06.00.</p> <p>2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuata in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali previamente autorizzate.</p>
<p>ART. 13 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI</p>	<p>ART. 13 - DIVIETO DI PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI</p>

<p>1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.</p> <p>2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl")</p> <p>3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl").</p>	<p>1. E' fatto divieto promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.</p> <p>2. E' fatto divieto di vendere o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl")</p> <p>3. E' fatto divieto di promuovere o organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetti "alcol tour" e "pub crawl").</p>
<p>ART. 14 – DEROGHE</p> <p>1. I divieti di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la notte di Capodanno; b) la notte di San Giovanni. <p>2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta Comunale con specifico atto motivato.</p>	<p>ART. 14 – DEROGHE</p> <p>1. I divieti di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la notte di Capodanno; b) la notte di San Giovanni. <p>2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta Comunale con specifico atto motivato.</p>
<p>TITOLO III SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p>TITOLO III SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI</p>
<p>ART. 15 – SANZIONI PER IL TITOLO I</p> <p>1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi delle attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo I, l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 4, 7 e 8, è soggetta anche al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.</p>	<p>ART. 15 – SANZIONI PER IL TITOLO I</p> <p>1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi delle attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo I, l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 8, è soggetta anche al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.</p> <p>2. L'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui all'art. 7 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività e la chiusura dell'esercizio in caso di reiterazione.</p>
<p>ART. 16 - SANZIONI PER IL TITOLO II</p> <p>1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi dell'attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso in cui la violazione di cui all'art. 11 è accertata dopo le ore 24.00, per il commercio al dettaglio in sede fissa, e dopo le ore 03.00, per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria e interdittiva è del Prefetto; b) per le violazioni riconducibili all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa sia su area privata che su area pubblica, concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici dalla legge regionale, considerate di particolare gravità, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due); c) in caso di reiterata violazione, secondo la definizione di reiterazione prevista dalla legge regionale, dei divieti di cui alla lettera precedente, anche se si è proceduto al 	<p>ART. 16 - SANZIONI PER IL TITOLO II</p> <p>1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori pecuniari e quelli restrittivi dell'attività, previsti dalle norme sovraordinate di settore per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso in cui la violazione di cui all'art. 11 è accertata dopo le ore 24.00, per il commercio al dettaglio in sede fissa, e dopo le ore 03.00, per la somministrazione di alimenti e bevande, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria e interdittiva è del Prefetto; b) per le violazioni riconducibili all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa sia su area privata che su area pubblica, concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici dalla legge regionale, considerate di particolare gravità (articoli 11 e 13 del presente Regolamento), è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 2 (due); c) in caso di reiterata violazione, secondo la definizione di reiterazione prevista dalla Legge

<p>pagamento in misura ridotta della sanzione, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni 5 (cinque) per ogni reiterazione.</p>	<p>Regionale, dei divieti di cui alla lettera precedente, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, è disposta la sospensione dell'attività secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - giorni 5 (cinque) per la prima reiterazione; - giorni 10 (dieci) per la seconda reiterazione; - giorni 15 (quindici) per ogni ulteriore reiterazione.
<p>ART. 17 –MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e, comunque, tutte le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che disciplinano le attività economiche esercitate nell'ambito di cui all'art. 1, comma 2, nonché i profili e gli elementi strutturali e funzionali, principali e accessori, delle medesime, comporteranno l'applicazione, mediante il provvedimento ingiuntivo previsto dalla legge, della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo</p>	<p>ART. 17 –MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e, comunque, tutte le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali che disciplinano le attività economiche esercitate nell'ambito di cui all'art. 1, comma 2, nonché i profili e gli elementi strutturali e funzionali, principali e accessori, delle medesime, comporteranno l'applicazione, mediante il provvedimento ingiuntivo previsto dalla legge, della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.</p>
<p>ART. 18 – CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Regolamento di cui alla Delibera del C.C. n. 4 del 18.01.2016, modificata dalla Delibera del C.C. n. 27 del 27.04.2017, in vigore dal 6.05.2017, e dalla Delibera del C.C. n. 58 del 26.11.2018, in vigore dal 11.12.2018; - il Disciplinare attuativo dell'art. 2, comma 4, punto III, del Regolamento Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico, approvato con Delibera della G.C. n. 153 del 2.04.2019. 	<p>ART. 18 – CLAUSOLA GENERALE DI COORDINAMENTO</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il "Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico" di cui alla Delibera CC n. 10 del 4 maggio 2020.
<p>ARTICOLO 19 - NORMA FINALE</p> <p>1. L'Amministrazione ogni anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.</p>	<p>ARTICOLO 19 - NORMA FINALE</p> <p>1. L'Amministrazione ogni anno verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.</p>
	<p>ARTICOLO 20 – ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.</p>

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali

Si certifica che l'atto n. 2023/C/00020 (tipo atto: DELIBERAZIONI) e avente per oggetto:

Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico* e proroga delle limitazioni alle attività di somministrazione e commercio di generi alimentari.

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Firenze dal 02/05/2023 al 17/05/2023.

Firenze, 18/05/2023

Il Responsabile

Stefania Pieracci

(sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Ora:13:12

Verbale: 323

ORDINE DEL GIORNO N.: 2023/00475

OGGETTO: In merito alla vendita di borse a Ponte Vecchio - collegato alla prop. Delib.21/2023 Reg. Unesco

Proponenti: Bussolin Federico, Tani Luca, Monaco Michela, Sabatini Massimo

13:12: Interviene Milani Luca

13:13: Interviene Armentano Nicola propone per mozione d'ordine di proseguire con l'esame della delibera 12 e successivamente analizzare l'ordine del giorno

13:13: Interviene Milani Luca

13:13: Interviene Bussolin Federico contrario alla mozione d'ordine

13:14: Interviene Milani Luca pone in votazione la mozione d'ordine

13:14 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti: 27

Favorevoli: 19

Contrari: 6

Astenuti: 1

Presenti Non Votanti: 1

13:14: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola,Bianchi Donata,Bonanni Patrizia,Cali Francesca,Calistri Leonardo,D'Ambrisi Angelo,Dardano Mimma,Di Puccio Stefano,Draghi Alessandro,Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Innocenti Alessandra,Nutini Franco,Pampaloni Renzo,Pastorelli Francesco,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Rufilli Mirco,Sparavigna Laura

Contrari

Bussolin Federico,Cellai Jacopo,De Blasi Roberto,Masi Lorenzo,Moro Bundu Antonella,Palagi Dmitrij

Astenuti

Milani Luca

Non Votanti

Asciuti Andrea

13:14: Esce dall'aula Cocolini Emanuele

Ora:13:15

Verbale: 324

N.Arg.: 15

DELIBERAZIONE N.: DPC/2023/00012

OGGETTO: Sentenza del Tribunale ordinario di Firenze - Sezione Lavoro n. 87 del 02/02/2023 Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 co.1 lett. a) del D.lgs. 267/2000

Soggetto/i proponente/i: Maria Federica Giuliani

Ufficio Proponente: DIREZIONE GARE APPALTI E PARTECIPATE

Parere Commissioni/CdQ: Commissione Consiliare 1 (Favorevole - 14/04/2023) Collegio dei Revisori (- 03/04/2023)

13:14: Interviene Milani Luca si procede con l'esame della delibera 12

13:15: Esce dall'aula Giorgetti Fabio

13:15: Interviene Giuliani M. Federica Illustra la delibera

13:17: Interviene Milani Luca

13:17: Interviene Fratini Massimo

13:18: Esce dall'aula Masi Lorenzo

13:20: Interviene Milani Luca

13:21 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti: 25

Favorevoli: 18

Contrari: 0

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 7

13:21: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola,Bianchi Donata,Bonanni Patrizia,Cali Francesca,Calistri Leonardo,D'Ambrisi Angelo,Dardano Mimma,Di Puccio Stefano,Fratini Massimo,Innocenti Alessandra,Milani Luca,Nutini Franco,Pampaloni Renzo,Pastorelli Francesco,Perini Letizia,Piccioli Massimiliano,Ruffilli Mirco,Sparavigna Laura

Non Votanti

Asciuti Andrea, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, De Biasi Roberto, Draghi Alessandro, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

13:21: Interviene Milani Luca**13:21 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto**

Presenti: 25

Favorevoli: 19

Contrari: 1

Astenuti: 0

Presenti Non Votanti: 5

13:21: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Fratini Massimo, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Nutini Franco, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

Contrari

Bussolin Federico

Non Votanti

Cellai Jacopo, De Biasi Roberto, Draghi Alessandro, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

13:21: Interviene Milani Luca

13:21: Entra in aula Cocollini Emanuele

13:22: Esce dall'aula Cali Francesca

13:22: Esce dall'aula Innocenti Alessandra

ALLEGATO N.1: Deliberazione n. 2023/00021 (Prop. Delib. 2023/00012) – Approvata immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. DC/2023/00021 (PROPOSTA N. DPC/2023/00012)

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2023

ARGOMENTO N. 324

Oggetto: Sentenza del Tribunale ordinario di Firenze - Sezione Lavoro n. 87 del 02/02/2023 - Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 co.1 lett. a) del D.lgs. 267/2000

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 09:39, nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria..

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Patrizia BONANNI , Antonella MORO BUNDU , Francesco PASTORELLI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Angelo D'AMBRISI	Franco NUTINI
Nicola ARMENTANO	Mimma DARDANO	Dmitrij PALAGI
Andrea ASCIUTI	Roberto DE BLASI	Renzo PAMPALONI
Donata BIANCHI	Stefano DI PUCCIO	Francesco PASTORELLI
Patrizia BONANNI	Alessandro Emanuele DRAGHI	Letizia PERINI
Federico BUSSOLIN	Massimo FRATINI	Massimiliano PICCIOLI
Francesca CALÌ	Alessandra INNOCENTI	Mirco RUFILLI
Leonardo CALISTRI	Antonella MORO BUNDU	Laura SPARAVIGNA
Jacopo CELLAI		

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Fabio GIORGETTI	Massimo SABATINI
Emanuele COCOLLINI	Lorenzo MASI	Luca SANTARELLI
Enrico CONTI	Michela MONACO	Luca TANI
Barbara FELLECA	Mario RAZZANELLI	

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023-2025: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti";

Vista la Deliberazione di Giunta n. 209 del 17/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Premesso che:

- un ex dipendente del Comune di Firenze in servizio fino al 30.4.2021, conveniva in giudizio l'Amministrazione comunale al fine di far dichiarare il proprio diritto a percepire, a titolo di incentivo ex art. 92 D. lgs. 163/2006, la somma di € 39.104,80 per l'anno 2013 e la somma di € 37.305,81 per l'anno 2014 e per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere, a titolo di integrazione dell'incentivo, la somma di € 43.858,23, pari alla differenza tra quanto lui spettante e quando da lui percepito, o la diversa somma accertata e/o ritenuta di giustizia;

Vista la sentenza n. 87 del 2.02.2023 (allegata al presente provvedimento) con la quale il Tribunale ordinario di Firenze - Sezione Lavoro stabiliva:

- che l'ex dipendente aveva ricoperto il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo Teatro dell'Opera di Firenze e che tale incarico aveva attribuito al ricorrente il diritto a percepire l'incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs 163/2006 (applicabile *ratione temporis*);
- che la quantificazione dell'incentivo spettante al ricorrente non era corretta poiché vi era stato un erroneo abbattimento del compenso, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento comunale sull'istituzione e sulla ripartizione

degli incentivi; in particolare il Tribunale di Firenze - Sezione lavoro stabiliva che:

- il parametro retributivo su cui applicare la decurtazione è quello delineato dall'art. 15 del suddetto regolamento comunale (il quale prevede che *"l'attribuzione economica annua, derivante dalla suddivisione secondo le percentuali di cui agli artt. 5 e 12 non potrà superare per i [...] dipendenti il 90 % del valore economico annuale della posizione iniziale di ogni categoria (A1-B1-B3-C1-D1-D3), comprensivo dell'indennità integrativa e tredicesima mensilità ed aumentato degli oneri normalmente a carico del datore di lavoro"*) e non quello legislativo di cui all'art. 92, comma 5 del D.Lgs 163/2006, come invece sostenuto dal ricorrente (l'art. 92 infatti prevedeva: *"limitatamente alla attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo"*);

- la quantificazione del trattamento economico annuale lordo del ricorrente prendeva le mosse dalla nota del 27.10.2015 con la quale il Comune di Firenze comunicava all'ex dipendente che egli aveva percepito, sia nel 2013 che nel 2014, l'importo complessivo di € 27.678,66 (importo complessivo sia dello stipendio base che della tredicesima mensilità);

- ai fini della quantificazione dell'incentivo a favore del ricorrente doveva considerarsi suddetto importo, certificato dal Comune per gli anni 2013 e 2014, ossia € 27.678,66 ed applicando all'importo così determinato gli oneri a carico del datore di lavoro in vigore nel periodo di riferimento, si otteneva la somma di € 37.969,59, il cui 90% è pari a € 34.172,63;

- che la corretta quantificazione dell'incentivo spettante al ricorrente era in discussione anche perché vi era stata un'erronea imputazione dell'intera somma dell'incentivo sull'anno 2014; in particolare il Tribunale di Firenze - Sezione lavoro chiariva che:

- il diritto a recepire l'incentivo per la progettazione ha natura retributiva e, pertanto, la liquidazione del credito azionato dal ricorrente non è subordinata al collaudo dell'opera, bensì al momento del compimento delle specifiche attività, così come confermato dalla prevalente giurisprudenza (tra le tante si veda Cass. 10222/2020: il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione sorge *"alle condizioni previste dalla normativa vigente ratione temporis in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'Amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare"*);

- le date da prendere in considerazione per individuare il momento di insorgenza del diritto alla liquidazione dell'incentivo sono quelle relative alle schede liquidazione redatte dal RUP, facenti riferimento ai SAL delle annualità 2013 e 2014 (che danno atto di una liquidazione dell'incentivo al 16.12.2013 di € 41.852,50, al 27.03.2014 di € 6.127,65 e al 20.06.2014 di € 31.178,16);

- in difetto di un espresso richiamo della figura del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione tra quelle indicate dall'art. 14.2 del regolamento, per tale figura vale la regola generale di cui all'art. 14.1 secondo il quale la compilazione delle schede da parte dei RUP è effettuata per quelli interventi per cui sono maturati i presupposti e le condizioni per la liquidazione dei compensi agli aventi diritto secondo quanto risulta dagli ordini di servizio di conferimento degli incarichi;

- che, in conclusione, all'ex dipendente spettava la somma di € 34.172,63 sia per l'annualità 2013 che per l'annualità 2014, per un totale di € 68.345,26, ma avendo il ricorrente già ricevuto la somma di € 32.552,38, il Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro condannava il Comune di Firenze a pagare all'ex dipendente l'importo di € 35.792,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo; il Tribunale condannava altresì il Comune di Firenze a rimborsare all'ex dipendente le spese di lite liquidate in € 4.918,00 per compensi, € 172,66 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15% oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;

Rilevato che il legale di controparte ha provveduto a notificare in data 10/2/2023 la sentenza munita di formula esecutiva, per cui risulta necessario provvedere al pagamento della somma sopra indicata entro 120 giorni dalla suddetta notifica ai sensi dell'art. 14 del D.L. 669 del 31.12.1996 convertito in legge n. 30 del 28.02.1997, onde evitare l'azione esecutiva della controparte;

Dato atto che la sentenza di cui sopra ha quantificato il credito del dipendente nella misura di € 35.792,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo da corrispondere entro il termine massimo del 10.6.2023, questi ultimi quantificati nella misura di € 4.792 per un totale di € 40.584,88;

Vista la nota del 22.02.2023 della Direzione Avvocatura, Servizio Economico, Patrimoniale e Pubblico Impiego, allegata al presente provvedimento, con la quale veniva comunicato che: *"in relazione alla sentenza n. 87/2023, si ritiene non opportuno proporre appello alla luce della motivazione, supportata anche da precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione"*;

Richiamati: gli artt. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, e ritenuto di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza esecutiva n. 87/2023 del Tribunale ordinario di Firenze - Sezione Lavoro;

Visti:

- l'art. 23, comma 5 della Legge n. 289 del 27/12/2002, che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001, siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

- il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, Prot. n. 111158 del 04/04/2023;

Ritenuto di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, nel rispetto del disposto ex art. 23 comma 5 della Legge n. 289 del 27/12/2002;

Visti inoltre:

- l'articolo 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune di Firenze;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 nonché del parere favorevole dell'Organo di revisione contabile dell'Ente;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 267/2000.

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 87 del 2.02.2023, allegata al presente provvedimento, con la quale il Tribunale ordinario di Firenze – Sezione Lavoro, a seguito di ricorso presentato dall'ex dipendente , ha condannato il Comune di Firenze al pagamento a favore del citato dipendente di una somma a titolo di incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 per un importo pari ad € 35.792,88 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per € 4.792,00 e contributi ed Irap pari a € 14.333,92, per un totale complessivo di € 54.918,80;

2. di dare atto che il pagamento delle spese legali ed oneri accessori è stato liquidato dalla Direzione Avvocatura con proprio provvedimento sul corrente esercizio mentre il pagamento della somma di cui al punto 1 verrà disposto dalla Direzione Risorse umane - Servizio Amministrazione del personale con imputazione provvisoria sui seguenti capitoli di bilancio;

- per le retribuzioni

cap. 18010 per € 35.792,88

cap. 18030 per € 10.057,80

cap. 46650 per € 3.042,39

- per gli interessi legali:

cap 18010 per € 1.851,00

cap. 46650 per € 157,33

- per rivalutazione monetaria:

cap. 18010 per € 2.941,00

cap. 18030 per € 826,42

cap. 46650 per € 249,98

3. di dare atto che, sarà cura del Direttore dell'Ufficio del Consiglio provvedere alla trasmissione della presente deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289 del 27/12/2002.

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	18010		2023/3182		€ 0,00	-
2)	U	2023	18030		2023/3183		€ 0,00	-
3)	U	2023	46650		2023/3184		€ 0,00	-
4)	U	2023	18010		2023/3185		€ 0,00	-
5)	U	2023	18030		2023/3188		€ 0,00	-
6)	U	2023	46650		2023/3189		€ 0,00	-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 20/03/2023	Il Dirigente / Direttore Palladino Domenico
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 23/03/2023	Il Dirigente / Direttore Cassandrini Francesca

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

Favorevoli	18: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Massimo Fratini, Alessandra Innocenti, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna,
Contrari	0
Astenuti	0
Non votanti	7: Andrea Asciti, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 25 consiglieri

LA PROPOSTA È APPROVATA

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Patrizia BONANNI , Antonella MORO BUNDU , Francesco PASTORELLI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Angelo D'AMBRISI	Franco NUTINI
Nicola ARMENTANO	Mimma DARDANO	Dmitrij PALAGI
Andrea ASCIUTI	Roberto DE BLASI	Renzo PAMPALONI
Donata BIANCHI	Stefano DI PUCCIO	Francesco PASTORELLI
Patrizia BONANNI	Alessandro Emanuele DRAGHI	Letizia PERINI
Federico BUSSOLIN	Massimo FRATINI	Massimiliano PICCIOLI
Francesca CALÌ	Alessandra INNOCENTI	Mirco RUFILLI
Leonardo CALISTRI	Antonella MORO BUNDU	Laura SPARAVIGNA
Jacopo CELLAJ		

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Ubaldo BOCCI	Fabio GIORGETTI	Massimo SABATINI
Emanuele COCOLLINI	Lorenzo MASI	Luca SANTARELLI
Enrico CONTI	Michela MONACO	Luca TANI
Barbara FELLECA	Mario RAZZANELLI	

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Favorevoli 19: Luca Milani, Nicola Armentano, Andrea Asciuti, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Calì, Leonardo Calistri, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Massimo Fratini, Alessandra Innocenti, Franco Nutini, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Laura Sparavigna,

Contrari 1: Federico Bussolin,

Astenuti 0

Non votanti 5: Jacopo Cellai, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 25 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione Consiliare 1			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
31/03/2023	15/04/2023	14/04/2023	Favorevole

Cons. Quartiere/Coll. Revisori	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Collegio dei Revisori	30/03/2023	14/04/2023	03/04/2023	

ALLEGATI INTEGRANTI

Nota Avvocatura del 22.02.2023.pdf - f1132b0744538354dfef511a59e2fbd81b7d791a04230943f92256133ef871

Sentenza n. 87 del 2.2.23 formula esecutiva (1).pdf -

354ad20d6ac7add5515d714aff7e7657bc9d0e6a27f27a8812e13ce588c097b4

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE

Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali

Si certifica che l'atto n. 2023/C/00021 (tipo atto: DELIBERAZIONI) e avente per oggetto:

Sentenza del Tribunale ordinario di Firenze - Sezione Lavoro n. 87 del 02/02/2023 – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 co.1 lett. a) del D.lgs. 267/2000

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Firenze dal 10/05/2023 al 24/05/2023.

Firenze, 26/05/2023

Il Responsabile
Stefania Pieracci

(sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Ora:13:22

Verbale: 323

ORDINE DEL GIORNO N.: 2023/00475

OGGETTO: In merito alla vendita di borse a Ponte Vecchio - collegato alla prop. Delib.21/2023 Reg. Unesco

Proponenti: Bussolin Federico, Tani Luca, Monaco Michela, Sabatini Massimo

13:22: Interviene Milani Luca si riprende l'esame dell'ordine del giorno collegato alla proposta di delibera 21

13:22: Interviene Bussolin Federico illustra l'ordine del giorno

13:23: Escono dall'aula De Blasi Roberto, Calistri Leonardo

13:23: Interviene Milani Luca

13:23: Entra in aula Calistri Leonardo

13:24: Interviene Armentano Nicola chiede di inviarlo in commissione

13:24: Interviene Bussolin Federico accoglie la proposta

13:25: Interviene Milani Luca toglie la seduta

ALLEGATO N.1: Ordine del Giorno n. 2023/00475 - **Rinviato** (collegato al n. verbale 323)

OGGETTO: "IN MERITO ALLA VENDITA DI BORSE A PONTE VECCHIO"

PROPONENTE: FEDERICO BUSSOLINI, MASSIMO SABATINI, MICHELA MONACO
 LUCA TANI

IL CONSIGLIO COMUNALE  STRUTTURA AUTONOMA
 DEL CONSIGLIO COMUNALE
 RICEVUTO DA BUSSOLINI
 IL G.M. - MONACO SABATINI
 27.6.23 - N.L.

DALLO SCORSO AGOSTO 2022 PERSISTE LA DIATRIBIA COMMERCIALE
 E LEGALE SU PONTE VECCHIO IN MERITO ALLA VENDITA DI BORSE;
 CONFCOMMERIO E L'ASSOCIAZIONE PONTE VECCHIO HANNO PIU'
 VOLTE CHIESTO CHIAREZZA;

SU PONTE VECCHIO POSSONO ESSERE VENDUTI SOLO OGGETTI PREZIOSI
 E NON BORSE, DIFATTI OGGETTO PREZIOSO NON SIGNIFICA COSTOSO;
 IL COMUNE DI FIRENZE HA FORNITO AI LEGALI DI CONFCOMMERIO
 UNA INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO
 UNESCO, INTENDENDO PER OGGETTI PREZIOSI QUELLI COMUNEMENTE
 CHIAMATI "GIOIELLI", COME DA TRADIZIONE;

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA
 COMUNALE

- A PREVEDERE UNA SPECIFICA NORMA NEL REGOLAMENTO
 UNESCO FINALIZZATA A ~~VANTARE LA VENDITA DI BORSE~~
 LIMITARE LA VENDITA NEGLI ESERCIZI SITUATI SU PONTE
 VECCHIO AUE MERCELOGIE DERIVANTI DALLA TRADIZIONE
 ORIAFA FIORENTINA

TANI LUCA
 TANI
 Massimo Sabatini
 Federico Bussolini
 Michelangelo Monaco


Da Deliberazione n. 2023/C/00019 a Deliberazione 2023/C/00021

Seduta C.C. del 27.04.2023

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Giuseppe Ascione)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Luca Milani)

